

FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COMUNICATO UFFICIALE N. 25 DEL 14 LUGLIO 2017

Consiglio federale n. 1 – Roma, 14 luglio 2017

DELIBERA N.1/2017

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>vista</u> altresì la delibera n.227 assunta dal Consiglio Federale in data 17 Dicembre 2016

con la quale sono stati nominati il Dott. Maurizio Bertea e la Sig.ra Daniela Casolino rispettivamente Segretario Generale e Vicesegretario della Federazione Italiana

Pallacanestro;

considerata la proposta del Presidente federale di nominare quale Vicesegretario il Dott.

Graziano Martinelli in virtù della sua professionalità e dell'ottimo lavoro svolto in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica della Federazione Italiana Pallacanestro;

considerato altresì che il Dott. Graziano Martinelli ha le competenze professionali idonee a

ricoprire tale ruolo;

DELIBERA

di nominare il Dott. Graziano Martinelli Vicesegretario della Federazione Italiana Pallacanestro.

DELIBERA N.2/2017

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerato l'art. 102 del Regolamento Organico della FIP,

considerato l'articolo 5 del Regolamento CIA che indica nel Consiglio Direttivo CIA l'Organo deputato ad

individuare i soggetti idonei ad essere nominati istruttori o tecnici incaricati della gestione e

valutazione degli Arbitri;

<u>visto</u> altresì l'art. 7 comma 3 del Regolamento CIA;

vista la delibera n. 346/2017 assunta dal Consiglio federale in data 12 maggio 2017 con la quale il

Sig. Stefano Tedeschi è stato nominato Commissario Straordinario del Comitato Italiano

Arbitri fino al termine dell'anno sportivo 2017/2018;

<u>ravvisata</u> la necessità di procedere alle nomine relative a detta componente tecnica prima dell'inizio

dell'attività del corrente anno sportivo per garantire l'operatività della medesima;

Segue C.U. n.25 del 14 luglio 2017 – Consiglio federale n.1- Roma, 14 luglio 2017

ritenuto

opportuno, pertanto, conferire mandato al Presidente federale di nominare, su proposta del Commissario Straordinario del CIA i soggetti idonei ad essere nominati istruttori o tecnici incaricati della gestione e valutazione degli Arbitri

DELIBERA

di conferire mandato al Presidente federale di nominare gli istruttori o i tecnici incaricati della gestione e valutazione degli Arbitri, così come individuati dal Commissario Straordinario CIA.

DELIBERA N.3/2017

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto in particolare gli artt. 96 e 107 del Regolamento Organico che, in osservanza di quanto

disposto dall'art. 5 del Regolamento della Commissione Nazionale Atleti del CONI , Approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1492 del 10 luglio 2013, istituiscono e

disciplinano la Commissione Federale Atleti;

ritenuto pertanto di nominare quali componenti della Commissione Federale Atleti i Consiglieri

federali eletti dagli atleti Sigg.ri Alessandro Abbio, Giacomo Galanda e Mara Invernizzi e la Sig.ra Raffaella Masciadri quale Presidente della Commissione Federale Atleti in quanto già

Presidente della Commissione Nazionale Atleti del CONI;

DELIBERA

di nominare i Sigg.ri Alessandro Abbio, Giacomo Galanda e Mara Invernizzi quali componenti della Commissione Federale Atleti e la Sig.ra Raffaella Masciadri quale Presidente della Commissione Federale Atleti per le ragioni in premessa indicate.

DELIBERA N.4/2017

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>considerati</u> i principi della legislazione vigente, dei Regolamenti e disposizioni della FIBA, cui è affiliata, e

degli indirizzi e delle direttive del CONI e del CIO;

<u>vista</u> la propria delibera n. 346/2017, assunta in occasione della riunione dell' 11 aprile 2017, con

la quale è stata fissata la normativa ai fini dell'ammissione delle Società regolamentate dalla

Legge 23 marzo 1981 n.91 e successive modifiche al Campionato 2017/2018;

visto il Comunicato Ufficiale n.1350 del 26 giugno 2017 - Settore Agonistico n.4 con il quale si

rendono note le promozioni e le retrocessioni dei Campionati nazionali maschili e femminili al

termine dell'a.s. 2016/2017;

<u>visto</u> il provvedimento n.49 del 28 giugno 2017 della Lega Basket Serie A con cui ribadisce la

classifica finale del Campionato di Serie A 2016/2017;

visto il Comunicato ufficiale n.11 del 10 luglio 2017 - Settore Agonistico n.1 che definisce la

classifica delle squadre riserva per il Campionato di Serie A a.s.2017/2018;

preso atto della comunicazione della Lega Basket Serie A, pervenuta in data 12 luglio 2017, inerente

l'elenco delle Società che hanno rispettato le condizioni previste dallo Statuto ed i Regolamenti circa la permanenza e l'ammissione nella Lega stessa per l'anno sportivo 2017/2018, che di seguito si riportano: Pallacanestro Varese S.p.A.; Pallacanestro Cantù S.p.A.; Dinamo Sassari S.r.I.; Pallacanestro Olimpia Milano S.S.r.I.; Pallacanestro Reggiana S.r.l.; S.S.P. Reyer Venezia Mestre S.r.l.; S.S. Felice Scandone Avellino S.p.A.; New Basket Brindisi S.p.A.; S.S. US Victoria Libertas Pallacanestro S.S.r.l.; Pistoia Basket 2000 S.r.l.; Aquila Basket Trento 2013 Srl; Orlandina Basket Srl; Auxilium Pallacanestro Torino S.p.A.; Basket Brescia Leonessa Srl, Virtus Pallacanestro Bologna Spa; Basket Juvecaserta S.r.l.;

<u>visto</u>

il verbale n. 253 della riunione della Com.Te.C., datato 13 luglio 2017, nel quale la Com.Te.C. rilascia parere negativo per l'ammissione al prossimo Campionato professionistico 2017/2018 di Serie A per la società Basket Juvecaserta S.r.l. poiché la medesima non ha dimostrato il rispetto di tutte le condizioni previste nella citata delibera n. 346/2017;

DELIBERA

- di ammettere al Campionato di Serie A, anno sportivo 2017/2018, le seguenti Società:
- 1. Pallacanestro Cantù S.p.A.;
- 2. Pall. Olimpia Milano S.S.r.l.;
- 3. Pallacanestro Varese S.p.A.;
- 4. S.S. Felice Scandone S.p.A.;
- 5. Pol. Dinamo S.r.l.;
- 6. Pall. Reggiana S.r.l.;
- 7. Pistoia Basket 2000 S.r.l;
- 8. New Basket Brindisi S.p.a.;
- 9. US Victoria Libertas Pall. S.S.r.l.;
- 10. Orlandina Basket S.r.l.;
- 11. Aguila Basket Trento 2013 Srl;
- 12. S.S.P. Reyer Venezia Mestre S.r.l.;
- 13. Auxilium Pallacanestro Torino S.p.A;
- 14. Basket Brescia Leonessa Srl;
- 15. Virtus Pallacanestro Bologna Spa.
- di non ammettere al Campionato di Serie A, anno sportivo 2017/2018, la Società Basket Juvecaserta S.r.l.
- Avverso la decisione del Consiglio federale che neghi l'ammissione al Campionato di competenza è consentito ad iniziativa della sola Società non ammessa, il ricorso davanti al Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI, da proporsi nei termini e nei modi di cui all'apposito Regolamento per le controversie relative all'iscrizione ai Campionati nazionali professionistici¹.

Articolo 1 - Ricorso

1. Ai sensi dell'articolo 12 bis dello Statuto del CONI e dell'art. 54, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, in ragione della natura delle situazioni soggettive in esse coinvolte e della loro notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo nazionale, sono devolute alla competenza del Collegio di Garanzia dello Sport le controversie in materia di: a) iscrizione delle società ai campionati nazionali professionistici di calcio; b) iscrizione delle società ai campionati nazionali professionistici di pallacanestro.

2. Il ricorso è ammissibile dopo l'esaurimento degli eventuali rimedi previsti dagli ordinamenti federali e quindi è proponibile avverso: a) il provvedimento emesso dal Consiglio federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio in tema di iscrizione delle società ai campionati nazionali professionistici di calcio per l'ipotesi della lettera a) del comma 1; b) il provvedimento emesso dal Consiglio federale della Federazione Italiana Pallacanestro in tema di iscrizione delle società ai campionati nazionali professionistici di pallacanestro per l'ipotesi della lettera b) del comma 1.

3 Il ricorso deve essere trasmesso, a mezzo di posta elettronica certificata, sia alla parte intimata che alla Federazione di appartenenza se diversa dalla parte intimata, nonché depositato in formato elettronico a mezzo di posta certificata con tutti gli atti e documenti presso la Segreteria del Collegio di Garanzia (collegiogaranziasport@cert.coni.it) a pena di decadenza, entro il termine perentorio di due giorni dalla data di conoscenza dell'atto impugnato, restando esclusa la possibilità di successivo deposito di atti, documenti o deduzione di nuove prove. 2. In ogni caso, non è possibile depositare documenti nuovi rispetto a quelli prodotti dinanzi agli organi endofederali, a meno che non risultino formati successivamente alla scadenza del termine all'uopo previsto in quella sede.

Articolo 2 – Costituzione della parte intimata e memorie di replica

1. La costituzione della parte intimata, insieme al deposito di memoria difensiva e di tutti gli atti e documenti, deve essere trasmesso alla parte ricorrente a mezzo di posta elettronica certificata ed essere depositato presso la

¹ Deliberazione n. 1550 Consiglio Nazionale CONI del 4 maggio 2016 Regolamento ai sensi dell'art. 54, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva.

- La Società "*riserva*" avente diritto potrà inviare alla Lega Basket Serie A l'istanza di ammissione al Campionato 2017/2018 con la relativa documentazione prevista dallo Statuto e dai Regolamenti della medesima Lega.

L'ammissione alla Serie A della suddetta Società è subordinata all'esito dell'eventuale ricorso proposto dalla Società non ammessa davanti al Collegio di Garanzia dello Sport ed al parere della Com.Te.C. (ovvero nel caso in cui l'eventuale ricorso della Società non ammessa venisse accolto verrebbero meno i presupposti del ripescaggio e, pertanto, verrebbe confermata la partecipazione della suddetta Società al Campionato di Serie A2 a.s. 2017/2018) e pertanto, per tale ammissione, vengono stabiliti i seguenti termini perentori:

- entro il 25 luglio 2017 presentazione alla Com.Te.C. della documentazione prevista per l'ammissione alla Serie A, anno sportivo 2017/2018 come previsto dalla delibera n.346/2017 dell' 11 aprile 2017;
- se la Società non avrà rispettato le condizioni nonché gli obblighi documentali previsti dalla delibera sopra citata, verrà informata, entro il 28 luglio 2017 anche tramite telefax o mail, dei motivi che determinano l'eventuale non ammissione al Campionato di Serie A;
- a fronte di tali comunicazioni, la Società potrà regolarizzare la posizione entro e non oltre il termine perentorio del 2 agosto 2017, facendo pervenire idonea documentazione attestante il rispetto delle condizioni di ammissione. Le regolarizzazioni effettuate dopo la scadenza del detto termine perentorio non saranno prese in alcuna considerazione ai fini della deliberazione di ammissione al campionato;
- entro la data del 1º agosto 2017 la Lega Basket Serie A comunicherà alla FIP, a mezzo fax o mail, se la Società ha rispettato le condizioni di ammissione e permanenza nelle Lega stessa, specificando le motivazioni che non rendono possibile l'eventuale permanenza o l'ammissione alla Lega Basket Serie A;

Segreteria del Collegio di Garanzia, con le stesse modalità di cui all'art. 1, entro il termine perentorio di due giorni decorrente dalla scadenza di quello di deposito del ricorso.

- 2. Gli eventuali controinteressati possono costituirsi, con le medesime nel termine perentorio di due giorni dalla data di pubblicazione del ricorso sul sito internet del CONI, da effettuarsi a cura della Segreteria immediatamente dopo il deposito del ricorso.
- 3. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, non è ammesso l'intervento di qualsiasi altro terzo.
- 4. Le parti hanno facoltà di inviare a mezzo di posta elettronica certificata alla Segreteria del Collegio di Garanzia memorie difensive entro le ore 12 del giorno precedente l'udienza. In tal caso, entro lo stesso termine e a cura della parte, le medesime memorie devono essere inviate a mezzo posta elettronica certificata anche alle altre parti costituite.

Articolo 3- Trattazione e decisione

- 1. Il ricorso è trattato nella prima udienza prevista nell'apposito calendario delle udienze del Collegio di Garanzia, successiva al terzo giorno dopo la scadenza del termine di costituzione delle parti intimate, senza che vi sia necessità di apposito avviso, salvo che sia fissata udienza straordinaria. Resta ferma la facoltà del Collegio di Garanzia di adottare un calendario di udienze dedicate ai procedimenti di cui al presente Regolamento comunicandolo alla Federazioni interessate. In tal caso l'udienza di trattazione deve intendersi la prima in calendario successiva al terzo giorno dopo la scadenza del termine di costituzione delle parti intimate, senza che vi sia necessità di apposito avviso.
- 2. La decisione è adottata senza indugio; il dispositivo è immediatamente pubblicato e comunicato alle parti. Le motivazioni devono essere pubblicate entro sette giorni dalla pubblicazione di dispositivo.

Articolo 4 - Disposizioni finali

- 1. Gli atti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) e b), nonché i comunicati informativi sulle procedure relative a tali iscrizioni devono espressamente indicare l'impugnabilità del provvedimento del Consiglio federale innanzi al Collegio di Garanzia, i termini abbreviati di due giorni per ricorrere e per la costituzione dei controinteressati e le forme di pubblicità previste per i ricorsi.
- 2. Laddove i termini di cui al presente Regolamento scadano di domenica o in giorno festivo, gli stessi sono automaticamente prorogati al primo giorno successivo non festivo. 3. Si applicano in via transitoria, per quanto attiene al contributo di giustizia di cui all'articolo 59, comma 4, lett. a), ed all'articolo 60, comma 3, lett. a), del Codice della Giustizia Sportiva, le Tabelle dei diritti amministrativi precedentemente in vigore dinanzi all'Alta Corte di Giustizia Sportiva.

 entro la data del 3 agosto 2017 la Com.Te.C. comunicherà alla FIP l'esito definitivo degli accertamenti.

Il Consiglio federale conferisce espressa delega al Presidente federale, affinché, con propria delibera provveda alla iscrizione al Campionato di competenza della Società che abbia dimostrato di possedere i requisiti o, in caso contrario, provveda alla non ammissione, viste le comunicazioni della Lega riconosciuta relativamente agli accertamenti previsti a proprio carico, nonché sentita la Com.Te.C., entro il termine del 4 agosto 2017.

DELIBERA N.5/2017

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>vista</u> la propria delibera n.309/2017, assunta in occasione della riunione del 11 aprile 2017, con la

quale è stata fissata la normativa ai fini dell'ammissione delle Società dilettantistiche di Serie

A2 al Campionato 2017/2018;

<u>preso atto</u> della comunicazione della Lega Nazionale Pallacanestro, pervenuta in data 11 luglio 2017,

inerente l'elenco delle Società che hanno rispettato le condizioni previste dai Regolamenti circa l'ammissione per l'anno sportivo 2017/2018 che di seguito si riportano: Scaligera Basket Verona SSD arl; U.C.C. Srlssd; Aurora Basket Jesi SSDARL; Universo Treviso SSDarl; Pallacanestro Mantovana SSDarl; A. Costa Imola Basket SSDARL; Blu Basket 1971 SD arl; Roseto Sharks SSDarl; Pallacanestro Ferrara 2011 SSDarl; Mens Sana Basket 1871 SSDARL; L.B. Legnano Knights SSDarl; CS Pallacanestro Trapani SSDarl; Pallacanestro Biella SSDarl; A.S. Junior Libertas Pallacanestro SSDarl; Latina Basket SSDARL; Basket Ravenna P. Manetti SSDarl; Scafati Basket 1969 SSDarl; NPC Rieti Pallacanestro; SSD Fortitudo Srl; ASD Pol. Derthona Basket; Viola Reggio Calabria SSDarl; Pall. Trieste 2004 SSDARL; Dinamo Academy Cagliari Ssdarl; Fortitudo Bologna 103 SSD arl; A.S.D. Pallacanestro 2.015 Forlì; Amici Pall. Udinese SSD arl; Eurobasket Roma; Pall. Virtus SSrl Unipersonale; A.S. Dil. Pall. Orzinuovi; Guerino Vanoli Baskert S.r.l.; Poderosa Basket Srl dil Montegranaro; ASD Cuore Napoli

Basket ssdrl;

<u>visto</u> il verbale n. 16 della riunione della Com.Te.C., datato 13 luglio 2017 da intendersi parte

integrante e sostanziale della presente delibera ed il parere espresso dalla Commissione;

letto il Comunicato Ufficiale n.1350 del 26 giugno 2017 - Settore Agonistico n.4 con il quale si

rendono note le promozioni e le retrocessioni dei Campionati nazionali maschili e femminili al

termine dell'a.s. 2016/2017;

considerata la propria delibera n. 4/2017 assunta in data odierna con la quale è stata deliberata la non

ammissione della Società Basket Juvecaserta Srl al Campionato di Serie A a.s. 2017/2018;

<u>vista</u> la propria delibera n. 367/2017 con la quale, ad esito della valutazione della nota della Lega

Nazionale Pallacanestro del 28 aprile 2017, è stato stabilito di non procedere ad alcun ripescaggio per il Campionato di Serie A2 maschile a.s. 2017/2018, se non funzionale al

Campionato stesso;

preso atto della richiesta del Presidente della Lega Nazionale Pallacanestro di procedere al ripescaggio

per l'eventuale integrazione dell'organico del Campionato di Serie A2;

considerata l'assenza delle squadre "riserva" per il Campionato di Serie A2 a.s. 2017/2018 e ritenuto

pertanto necessario provvedere alla riapertura dei termini secondo la normativa vigente;

<u>acquisito</u> il parere favorevole del Presidente del Settore Agonistico;

ritenuto altresì necessario, ai sensi degli articoli 117 e seguenti del Regolamento Organico, stabilire i

termini entro i quali la Società dovrà presentare la necessaria documentazione di cui alla

propria delibera n. 309/2017 dell'11 aprile 2017;

- di ammettere al Campionato di Serie A2, anno sportivo 2017/2018, le seguenti Società:
 - 1. Scaligera Basket Verona SSD arl;
 - 2. U.C.C. Srlssd;
 - 3. Aurora Basket Jesi SSDARL;
 - 4. Universo Treviso SSDarl;
 - 5. Pallacanestro Mantovana SSDarl;
 - 6. A. Costa Imola Basket SSDARL;
 - 7. Blu Basket 1971 SD arl;
 - 8. Roseto Sharks SSDarl;
 - 9. Pallacanestro Ferrara 2011 SSDarl;
 - 10. Mens Sana Basket 1871 SSDARL;
 - 11. L.B. Legnano Knights SSDarl;
 - 12. CS Pallacanestro Trapani SSDarl;
 - 13. Pallacanestro Biella SSDarl:
 - 14. A.S. Junior Libertas Pallacanestro SSDarl;
 - 15. Latina Basket SSDARL;
 - 16. Basket Ravenna P. Manetti SSDarl;
 - 17. Scafati Basket 1969 SSDarl;
 - 18. NPC Rieti Pallacanestro;
 - 19. SSD Fortitudo Srl;
 - 20. ASD Pol. Derthona Basket;
 - 21. Viola Reggio Calabria SSDarl;
 - 22. Pall. Trieste 2004 SSDARL:
 - 23. Dinamo Academy Cagliari Ssdarl;
 - 24. Fortitudo Bologna 103 SSD arl;
 - 25. A.S.D. Pallacanestro 2.015 Forlì;
 - 26. Amici Pall. Udinese SSD arl;
 - 27. Eurobasket Roma;
 - 28. Pall. Virtus SSrl Unipersonale;
 - 29. A.S. Dil. Pall. Orzinuovi;
 - 30. Guerino Vanoli Baskert S.r.l.;
 - 31. Poderosa Basket Srl dil Montegranaro;
 - 32. ASD Cuore Napoli Basket ssdrl;
 - di trasmettere la presente delibera al Settore Agonistico per procedere alla riapertura dei termini per l'iscrizione in qualità di squadra "riserva" per il Campionato di Serie A2 a.s. 2017/2018 come stabilito dall'articolo 10 del Regolamento Esecutivo Gare;

La prima Società "*riserva*" ai sensi del relativo Comunicato Ufficiale del Settore Agonistico potrà inviare alla FIP l'istanza di ammissione al Campionato di Serie A2 a.s. 2017/2018 con la relativa documentazione prevista dai Regolamenti federali.

L'ammissione alla Serie A2 della suddetta Società è subordinata all'esito dell'eventuale ricorso proposto dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport dalla Società non ammessa al Campionato di Serie A ed al parere della Com.Te.C., (ovvero nel caso in cui l'eventuale ricorso venisse accolto verrebbero meno i presupposti del ripescaggio e pertanto verrebbe confermata la partecipazione della suddetta Società al Campionato di Serie B a.s. 2017/2018) e pertanto, per tale ammissione, vengono stabiliti i seguenti termini perentori:

- entro il 25 luglio 2017 presentazione alla Com.Te.C. della documentazione prevista per l'ammissione alla Serie A2, anno sportivo 2017/2018 come previsto dalla delibera n.309/2017 del 11 aprile 2017;
- se la Società non avrà rispettato le condizioni nonché gli obblighi documentali previsti dalla delibera sopra citata, verrà informata, entro il 28 luglio 2017 anche tramite telefax o mail, dei motivi che determinano l'eventuale non ammissione al Campionato di Serie A2;
- a fronte di tali comunicazioni, la Società potrà regolarizzare la posizione entro e non oltre il termine perentorio del 2 agosto 2017, facendo pervenire idonea documentazione attestante il rispetto delle condizioni di ammissione. Le regolarizzazioni effettuate dopo la scadenza del detto

Segue C.U. n.25 del 14 luglio 2017 – Consiglio federale n.1- Roma, 14 luglio 2017

termine perentorio non saranno prese in alcuna considerazione ai fini della deliberazione di ammissione al campionato;

- entro la data del 1º agosto 2017 la Lega Nazionale Pallacanestro comunicherà alla FIP, a mezzo fax o mail, se la Società ha rispettato le condizioni di ammissione e permanenza nelle Lega stessa, specificando le motivazioni che non rendono possibile l'eventuale permanenza o l'ammissione alla Lega Nazionale Pallacanestro;
- entro la data del 3 agosto 2017 la Com.Te.C. comunicherà alla FIP l'esito definitivo degli accertamenti.

Il Consiglio federale conferisce espressa delega al Presidente federale, affinché, con propria delibera provveda alla iscrizione al Campionato di competenza della Società che abbia dimostrato di possedere i requisiti o, in caso contrario, provveda alla non ammissione, viste le comunicazioni della Lega riconosciuta, relativamente agli accertamenti previsti a proprio carico, nonché sentita la Com.Te.C., entro il termine del 4 agosto 2017.

DELIBERA N.6/2017

Il Consiglio Federale,

<u>vista</u> la propria delibera n. 363/2017 con la quale è stato conferito mandato al Presidente per

approvare il testo delle Disposizioni Organizzative Annuali del settore professionistico

2017/2018;

esaminata la delibera n. 118 assunta dal Presidente federale in data 21 giugno 2017 con la quale sono

state emanate le Disposizioni Organizzative Annuali relative al Campionato professionistico

per l'anno sportivo 2017/2018;

<u>ritenuto</u> il testo deliberato meritevole di accoglimento;

DELIBERA

ratificare la delibera n. 118 assunta dal Presidente federale la delibera n. 118 assunta dal Presidente federale in data 21 giugno 2017 con la quale sono state emanate le Disposizioni Organizzative Annuali relative al Campionato professionistico per l'anno sportivo 2017/2018.

DELIBERA N.7/2017

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

presa in esame la delibera n. 126/2017 assunta dal Presidente federale in data 30 giugno 2017 con la guale

è stato approvato, con decorrenza dall'a.s. 2017/2018, il nuovo testo del Regolamento

Organico;

considerato che tale revisione, con la relativa modalità, è stata disposta con propria delibera n. 126/A

assunta nella riunione del 27 gennaio 2017;

considerato altresì che in sede di discussione è stata chiesta proposta una modifica dell'articolo 139,

riguardante le società morose, prevedendo che l'impossibilità di tesseramento fosse

graduata a seconda del debito inevaso;

preso atto che è stata chiesta anche una ulteriore modifica dell'articolo 147 riguardante l'istituto della

fusione per specificare la libera scelta della società che avrebbe mantenuto il codice

federale;

ravvisata

l'estrema urgenza a provvedere per consentire l'entrata in vigore dall'inizio dell'a.s. 2017/2018 del nuovo testo del Regolamento Organico;

DELIBERA

- di ratificare la delibera n. 126/2017 assunta dal Presidente federale in data 30 giugno 2017 e contestualmente modificare il testo degli articoli 139 e 147 come segue:

Art.139 - Morosità di Società

- 1. Il mancato pagamento dei contributi federali nei termini stabiliti dai competenti organi federali comporta la declaratoria di morosità.
- 2. La morosità di una Società viene dichiarata dal Consiglio federale e, qualora non estinta nel termine ultimo fissato dallo stesso, comporta la revoca della affiliazione dalla Federazione della Società morosa, con effetto decorrente dal termine del Campionato in corso al momento del provvedimento, e la esclusione dal diritto di partecipazione ai Campionati federali.
- 3. La morosità di una Società, dichiarata dal Consiglio federale per inadempimento agli obblighi di pagamento stabiliti in uno o più lodi arbitrali resi e disciplinati in base alle norme di cui al presente Regolamento, se non estinta nel termine ultimo fissato dal Consiglio federale nella delibera dichiarativa della morosità, comporta l'irrogazione della sanzione, a carico della Società inadempiente, della penalizzazione di uno o più punti in classifica ai sensi dell'art.53 co.2 Regolamento di Giustizia.
 - A tale scopo, decorso il termine assegnato dal Consiglio federale con la delibera dichiarativa della morosità, senza che sia intervenuto l'adempimento, comprovato dalle liberatorie degli aventi diritto, gli atti vengono trasmessi dalla Segreteria Generale al Tribunale federale.
 - In ogni caso, se la morosità dichiarata ai sensi del presente comma non venga estinta entro il termine dell'anno sportivo nel corso del quale è stata dichiarata, il Consiglio federale, provvederà a revocare l'affiliazione alla Società morosa con effetto decorrente dal termine del Campionato in corso al momento del provvedimento, e la esclusione dal diritto di partecipazione ai Campionati federali.
 - La Società di cui sia stata revocata l'affiliazione può presentare ricorso alla Giunta Nazionale del CONI a norma dell'art. 4 comma 5 dello Statuto nel termine perentorio di gg. 30 (trenta) dalla comunicazione della delibera del Consiglio Federale.
- 4. La revoca della affiliazione e l'esclusione dal diritto di partecipazione ai Campionati, conseguente alla morosità dichiarata e non estinta ai sensi dei precedenti commi 2 e 3 può essere pronunziata dal Consiglio federale fino al trentesimo giorno antecedente l'effettivo inizio del massimo Campionato cui la Società sia iscritta a partecipare.
 - Il Consiglio federale, sentito il Comitato Regionale di appartenenza, può mantenere l'affiliazione della Società, ove ravvisi casi di forza maggiore o di eccezionale rilevanza, determinandone la collocazione negli organici dei Campionati.
- 5. In caso di morosità e fino a quando la stessa non sia stata estinta:
 - a) il Legale Rappresentante (Presidente del Consiglio Direttivo e/o Amministratore Unico e/o soggetto con qualifica diversa ma comunque individuabile come Legale Rappresentante) della Società morosa non potrà **tesserarsi a qualsiasi titolo per** fare parte di altre Società affiliate alla Federazione;
 - b) il Dirigente Responsabile della Società morosa non potrà **tesserarsi a qualsiasi titolo per fare** parte di altre Società affiliate alla Federazione per il periodo di anni 3 (tre) a partire della data di delibera della morosità in caso di morosità relativa ad importi fino ad Euro 30.000,00 (trentamila);
 - c) i componenti del Consiglio Direttivo della Società morosa non potranno **tesserarsi a qualsiasi titolo per** fare parte di altre Società affiliate alla Federazione per il periodo di anni 1 (uno) a partire della data di delibera della morosità in caso di morosità relativa ad importi fino ad Euro 30.000,00 (trentamila).
 - d) il Dirigente Responsabile della Società morosa non potrà **tesserarsi a qualsiasi titolo per fare** parte di altre Società affiliate alla Federazione per il periodo di anni 5 (cinque) a partire della data di delibera della morosità in caso di morosità relativa ad importi superiori ad Euro 30.000,00 (trentamila);
 - e) i componenti del Consiglio Direttivo della Società morosa non potranno **tesserarsi a qualsiasi titolo per** fare parte di altre Società affiliate alla Federazione per il periodo di anni 2 (due) a partire della data di delibera della morosità in caso di morosità relativa ad importi superiori ad Euro 30.000,00 (trentamila).

Nel caso di morosità di una Società deliberata dal Consiglio federale ai sensi dei commi 1-2-3 del presente articolo con provvedimento che dovrà espressamente contenere esplicito riferimento ai divieti di tesseramento per i soggetti e per i tempi di cui al presente comma, la Segreteria Generale della FIP dovrà comunicare la suddetta delibera ai tesserati di cui alle lettere a), b), c) che precedono. Avverso la delibera del Consiglio federale i singoli

tesserati direttamente interessati hanno facoltà di proporre ricorso al Tribunale Federale in primo grado nel termine perentorio di gg. 30 ((trenta) dalla data di comunicazione della delibera stessa.

6. Il Consiglio federale, in caso di morosità dichiarata ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, e non estinta, può ricorrere all'esercizio dell'azione giudiziaria nei confronti dei responsabili.

Art.147 - Fusioni

- 1. È consentita la fusione tra due Società che siano affiliate alla FIP da almeno un anno sportivo. Per Società affiliate si intendono quelle indicate all'art.127 del presente Regolamento.
- 2. La fusione, ammessa anche fra Società di serie diverse, può realizzarsi solo attraverso il sistema della incorporazione di una delle due Società nell'altra.
- 3. Nel caso le due Società siano della stessa serie, indicato, negli atti che formalizzano la fusione dovrà essere indicato, negli atti che formalizzano la fusione, quale delle Società interessate è quella incorporante e quale è quella incorporata, con la conseguenza che, al termine dell'operazione di fusione, rimarrà in vita solo la Società incorporante.
- 4. Nel caso le due Società siano di serie diverse, la Società incorporante sarà quella partecipante al Campionato della serie superiore, con la conseguenza che, al termine dell'operazione di fusione, la Società partecipante al Campionato della Serie inferiore cesserà di esistere.
- 5. La Società risultante dalla fusione subentra in tutti i rapporti obbligatori e sportivi che facevano capo alle Società che si sono fuse, ma restano acquisiti solo i diritti sportivi della Società che ha titolo a partecipare al Campionato più elevato.
- 6. Il titolo sportivo rimasto libero sarà ricoperto dalla Società che ne abbia diritto secondo le norme relative all'ordinamento di ciascun Campionato.
- 7. Gli atleti tesserati per le Società fuse diventano automaticamente tesserati per la Società incorporante, purché, nel rispetto dei termini regolamentari, le Società fuse provvedano al rinnovo d'autorità del tesseramento degli atleti. La Società incorporata che cessa l'attività non può trasferire o depennare dalla lista dei rinnovabili alcun atleta. Il tesseramento di cui al presente comma non si applica agli atleti di categoria giovanile della Società incorporata che cessa l'attività, i quali si dovranno ritenere svincolati a meno che non abbiano espressamente accettato il passaggio alla Società incorporante con un nuovo tesseramento.

OMISSIS

DELIBERA N.8/2017

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

presa in esame la delibera n. 127/2017 assunta dal Presidente federale in data 30 giugno 2017 con la

quale è stato approvato, con decorrenza dall'a.s. 2017/2018, il nuovo testo del

Regolamento Esecutivo Tesseramento;

considerato che tale revisione, con la relativa modalità, è stata disposta con propria delibera n. 126/A

assunta nella riunione del 27 gennaio 2017;

ravvisata l'estrema urgenza a provvedere per consentire l'entrata in vigore dall'inizio dell'a.s.

2017/2018 del nuovo testo del Regolamento Esecutivo Tesseramento;

DELIBERA

- di ratificare la delibera n. 127/2017 assunta dal Presidente federale in data 30 giugno 2017.

DELIBERA N.9/2017

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali,

considerata la propria delibera n. 356/2017 con la quale è stato conferito mandato alla Commissione Carte federali per predisporre le opportune modifiche al testo dello Statuto federale, secondo le

indicazioni formulate dal CONI con nota prot. N 140 del 3 aprile 2017;

esaminata la proposta di nuova stesura degli artt. 5 e 66 dello Statuto federale presentata dalla

Commissione Carte federali;

ritenuta la stessa meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di modificare con effetto immediato il testo degli articoli 5 e 66 dello Statuto federale come di seguito riportato, subordinandone l'entrata in vigore all'approvazione da parte del CONI:

Art. 5 - Vincolo sportivo

- [1] L'atleta, a partire dalla stagione sportiva che inizia nell'anno solare nel quale compie il 5° anno di età, si tessera con la F.I.P. Lo scioglimento del tesseramento di un/una atleta avviene, in maniera automatica, al 30 giugno di ogni anno, fino alla stagione sportiva che inizia nell'anno solare nel quale compie l'undicesimo anno di età.
- [2] L'atleta, a partire dalla stagione sportiva che inizia nell'anno solare nel quale compie il 12° anno di età, si vincola con la F.I.P. attraverso il tesseramento fino al raggiungimento di quanto previsto ai commi [3] [2] e [4] [3] del presente articolo.
- [3] Lo scioglimento del tesseramento di un atleta avviene, in maniera automatica, a partire dalla stagione sportiva che inizia nell'anno solare nel quale compie il **20**° anno di età.
- [4] Lo scioglimento del tesseramento di una atleta avviene, in maniera automatica, a partire dalla stagione sportiva che inizia nell'anno solare nella quale compie il **20**° anno di età.
- [5] Per partecipare ad un Campionato federale l'atleta "svincolato" deve tesserarsi, per una Affiliata dilettantistica entro i termini stabiliti dai Regolamenti federali o stipulare un regolare contratto con una Affiliata professionistica.
- [6] Le modalità relative allo scioglimento del tesseramento sono disciplinate dal Regolamento Organico.

Art. 66 - Norme di attuazione

- [1] Per quanto non disciplinato dal presente Statuto varranno le norme sancite dal Regolamento Organico e dagli altri Regolamenti Federali, deliberati dal Consiglio federale.
- [2] Per quanto non previsto dal presente Statuto vigono:
 - a) le direttive del C.O.N.I. per la realizzazione dei fini istituzionali;
 - **b)** le norme che disciplinano le Associazioni riconosciute.
- [3] Le Affiliate entro il termine del 30 giugno 2017, non ulteriormente prorogabile, dovranno munirsi ai sensi dell'art. 4 comma [2] del presente Statuto, di un indirizzo di posta elettronica certificata, potendo in alternativa e senza alcuna responsabilità per la Federazione, utilizzare l'indirizzo di posta elettronica fornito dalla F.I.P. attraverso il sistema SPES, incluso nel dominio fip.it. L'indirizzo di posta elettronica certificata dovrà comunque essere utilizzato nei rapporti tra le Affiliate e gli Organi di Giustizia sia a livello centrale sia a livello territoriale.
- [4] La disposizione di cui all'art. 63, comma 6, entra in vigore a partire dall'esercizio 2016.
- Le disposizioni di cui all'articolo 5 commi 1, 3 e 4 entrano in vigore a partire dal 1º luglio 2018. Fino a tale data Lo scioglimento del tesseramento di un/una atleta avviene, in maniera automatica, a partire dalla stagione sportiva che inizia nell'anno solare nel quale compie il 21º anno di età.

DELIBERA N. 10/2017

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerata la richiesta del Commissario Straordinario CIA di modifica al Regolamento CIA degli articoli 2,

3, 5, 17, 26 e 72 e l'istituzione dei nuovi articoli 5bis e 7bis.;

<u>acquisito</u> il parere favorevole espresso dalla Commissione Carte federali;

<u>ritenuta</u> la stessa meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di modificare, con effetto immediato, il testo del Regolamento CIA agli articoli 2, 3, 5, 17, 26 e 72 e l'istituzione dei nuovi articoli 5bis e 7bis, come di seguito riportato:

REGOLAMENTO CIA

Art. 2 - Composizione

- 1. Il Comitato Italiano Arbitri è composto da:
 - a) Il Presidente,
 - b) Il Vicepresidente,
 - c) Il Consiglio Direttivo,
 - d) Gli Organi Tecnici,
 - e) La Commissione Tecnica Il Centro di Formazione Arbitrale;
 - f) La Consulta Nazionale.

Art. 3 - Il Presidente

- 1. Il Presidente, nominato con le modalità di cui all'art. 81 96 del R.O. della FIP, oltre le specifiche attribuzioni risultanti dall'art. 101 del R.O. e dalle norme del presente regolamento, in via generale:
 - a) propone al Presidente federale la nomina dei Componenti del Consiglio Direttivo per l'approvazione da parte del Consiglio federale;
 - b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo almeno tre volte nel corso dell'anno sportivo e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità;
 - c) fissa la data, l'orario, la sede e l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, dandone avviso agli interessati con almeno sette giorni di anticipo a mezzo mail o, nei casi urgenti, utilizzando la forma di comunicazione che riterrà opportuna per far fronte alle esigenze del caso;
 - d) rimette le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo al Consiglio Federale per l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
 - e) adotta, con immediata esecutività e solo in casi di necessità ed urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere ratificati, nella prima riunione utile, dal Consiglio Direttivo stesso. Tali provvedimenti, in caso di mancata ratifica, decadono e cessano di avere efficacia;
 - f) relaziona ed informa il Consiglio federale ed il Presidente federale su tutta l'attività del Settore;
 - g) Propone al Consiglio federale i nominativi dei Responsabili degli Organi Tecnici, dei Designatori dei Campionati Nazionali e dei Responsabili di Settore adibiti alla gestione ed organizzazione delle varie attività del CIA.
- 2. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente CIA le funzioni di cui al presente articolo vengono svolte dal Vicepresidente.

Nuovo Art. 5 Composizione e compiti del Il Consiglio Direttivo del CIA

- 1. Il Consiglio Direttivo del CIA è composto da:
 - a) Il Presidente;
 - b) n.2 due Consiglieri, nominati dal Consiglio federale su proposta del Presidente del CIA tra cui verrà nominato un Vicepresidente. Essi partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di voto con facoltà di proporre argomenti da inserire all'ordine del giorno.
- 2. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, se invitati dal Presidente del CIA e senza diritto di voto, i Responsabili di Settore degli Organi Tecnici, i tecnici incaricati della gestione e valutazione degli Arbitri il Direttore del Centro di Formazione Arbitrale e i Rappresentanti di altri degli Organi federali e associazioni riconosciute dalla FIP. Possono altresì essere invitati i Responsabili dei Settori adibiti alla gestione ed organizzazione delle varie attività del CIA.
- 3. Il Presidente, il Vice Presidente e i Consiglieri I Componenti del Consiglio Direttivo del CIA durano in carica per il quadriennio olimpico e possono essere confermati.
- 4. Il Consiglio Direttivo del CIA, esercita i poteri di indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo su tutte le attività del CIA.
- 5. Il Consiglio Direttivo, oltre alle problematiche di indirizzo generale, è competente a:
 - **a)** assumere tutte le iniziative necessarie o utili per l'organizzazione ed il buon funzionamento del CIA;
 - **b)** dettare le norme programmatiche per ciascun anno sportivo, controllare e verificare che le stesse siano correttamente applicate;
 - c) promuovere iniziative didattiche ed editoriali di carattere scientifico e sportivo utili alla diffusione della Pallacanestro;
 - **d)** redigere e sottoporre all'approvazione del Consiglio federale il programma della attività con il relativo preventivo di spesa e il rendiconto annuale;
 - e) promuovere e curare il reclutamento, l'inquadramento degli Arbitri e degli Ufficiali di Campo nella progressione didattica dalla attività giovanile alla attività seniores, degli Osservatori, degli Istruttori, dei miniarbitri e dei miniarficiali di campo nonché disciplinarne l'attività e promuoverne favorirne il miglioramento tecnico;
 - f) segnalare al Consiglio federale, al termine di ogni stagione sportiva, gli Arbitri e gli Ufficiali di Campo da insignire della qualifica di Benemeriti delle benemerenze di cui agli art. 30 e 31 del presente regolamento;
 - g) ratificare le nomine dei nominare, su proposta dei Comitati Regionali FIP, i componenti delle Commissioni Regionali e Provinciali CIA, gli Organi tecnici Regionali, gli Istruttori Regionali e i Delegati provinciali CIA;
 - h) proporre annualmente al Consiglio Federale le disposizioni relative al tesseramento;
 - stabilire, su proposta del Responsabile Tecnico del Centro di Formazione Arbitrale, l'iter formativo, il programma di aggiornamento e le modalità di partecipazione ai corsi CIA:
 - j) proporre al Consiglio federale, per l'incarico annuale, gli istruttori e i Tecnici incaricati della gestione e valutazione degli Arbitri;
 - k) proporre all'Ufficio Designazioni la nomina dei Designatori;
 - proporre al Consiglio federale, le liste annuali di appartenenza di tutte le categorie dei tesserati in attività in conseguenza della proposta di nuove ammissioni, promozioni, retrocessioni, ed dismissioni avvicendamenti;
 - **m)** sottoporre al Consiglio Federale i nominativi degli Arbitri da proporre per il conseguimento della qualifica di Arbitro internazionale;
- 6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente CIA, se possibile in video conferenza nella forma che ritenga più opportuna, e si riunisce almeno tre volte l'anno.
- 7. Il Consiglio Direttivo del CIA può essere convocato dal Presidente federale ogni qualvolta lo stesso lo ritenga opportuno. Deve essere, inoltre, convocato quando ne facciano richiesta la metà più uno dei Componenti del Consiglio Direttivo del CIA scritta i due componenti del Consiglio Direttivo.
- 8. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza del Presidente e della

- maggioranza di almeno metà dei suoi componenti; le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
- 9. I componenti del Consiglio Direttivo hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni regolarmente indette. La durata dell'incarico del Consiglio Direttivo è disciplinata dal Regolamento Organico della FIP, alla terza assenza, maturata nella stagione sportiva, decadranno automaticamente dall'incarico.

Inserire ex novo art. 5bis Gli Organi Tecnici – Definizioni e Competenze

- 1. L'Organo Tecnico, nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente CIA, è deputato a svolgere i compiti e ad assolvere alle mansioni che annualmente vengono specificate nel documento annuale "*Criteri di impiego e valutazione Norme di comportamento*", emesso dal CIA per ciascuno dei campionati nazionali, e dagli organismi territoriali competenti per i campionati regionali, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo del CIA.
- 2. E' composto da un Responsabile, dal Designatore e da uno o più Istruttori che, congiuntamente, costituiscono l'Organo Tecnico.

Art. 7bis - Organi Tecnici per i campionati nazionali

- 1. L'Organo Tecnico per ciascuno dei campionati nazionali, è composto da un Responsabile, dal Designatore e da uno o più Istruttori che congiuntamente costituiscono l'Organo Tecnico.
- 2. E' deputato a svolgere i compiti ed ad assolvere alle mansioni che annualmente, prima dell'inizio dei campionati, vengono specificate nel documento "Criteri di impiego e valutazione Norme di Comportamento" emessa dal CIA per ciascuno dei campionati nazionali e dagli organismi territoriali competenti per i campionati regionali secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo del CIA, e più specificatamente:
 - a) impartire agli arbitri, in lista per ciascun campionato, le direttive specifiche per la loro attività;
 - b) curare l'aggiornamento tecnico dei tesserati appartenenti alle varie liste;
 - c) designare gli arbitri secondo le modalità previste dai Criteri di impiego annualmente stabiliti dal CIA:
 - d) provvedere alla visionatura ed alla valutazione delle prestazioni arbitrali, avvalendosi degli osservatori, nonché a vagliare altri elementi considerati rilevanti per la redazione, al termine della stagione sportiva, di una relazione tecnica per ciascun arbitro oltre che a formare la lista degli arbitri ritenuti idonei/non idonei al campionato per la stagione sportiva successiva.
- 3. L'Organo Tecnico deve rispettare, nell'esercizio delle sue attribuzioni, i regolamenti federali, il Codice di comportamento sportivo del CONI approvato dal Consiglio Nazionale del CONI il 2 febbraio 2012, il codice etico della FIP e le direttive del CIA.
- 4. Nell'esercizio delle sue funzioni, dovrà richiedere al CIA direttive ed autorizzazioni per risolvere situazioni di particolare rilevanza e/o urgenza.
- 5. Dura in carica per una stagione sportiva ed i suoi componenti possono essere confermati dal CIA.
- 6. Può decidere i fermi tecnici con motivazioni sia di natura tecnica che comportamentale, da comunicare agli arbitri secondo quanto previsto dalla circolare annuale "Criteri di impiego e valutazione Norme di Comportamento".
- 7. I componenti degli Organi tecnici, ad esclusione degli istruttori, non possono permanere nello stesso campionato per un periodo superiore a quattro anni, anche non consecutivi.

Nuovo art. 17 – Classificazione degli Arbitri

- 1. Agli effetti del loro inquadramento nei ruoli CIA gli Arbitri in attività sono classificati in:
 - a) Arbitri Internazionali;
 - b) Arbitri Nazionali;
 - c) Arbitri Regionali;
 - d) Arbitri Regionali Giovanili di età compresa fra i 13 ed i 17 anni compiuti;
 - e) Arbitri **Regionali** Amatoriali, utilizzabili per l'attività agonistica dalla Regione di appartenenza la quale ne amministra direttamente la gestione **nella sesta categoria, ad**

esclusione dei campionati giovanili di eccellenza.

- 2. Gli Arbitri, in relazione all'ambito operativo di competenza acquisito, sono distinti nelle seguenti categorie:
 - a) 1[^] categoria: Arbitri impiegati nel Campionato professionistico;
 - b) 2^ categoria: Arbitri impiegati nel primo Campionato nazionale dilettanti maschile e nel primo Campionato nazionale femminile;
 - c) 3^ categoria: Arbitri impiegati nel secondo Campionato nazionale dilettanti maschile e nel secondo e terzo Campionato nazionale femminile;
 - d) 4º categoria: Arbitri impiegati nel terzo Campionato nazionale dilettanti maschile;
 - e) 4^ categoria: Arbitri impiegati nei Campionati di serie C regionale maschile e nel Campionato di serie B femminile;
 - f) 5^ categoria: Arbitri a disposizione per Campionati Regionali e Provinciali escluso il primo Campionato regionale maschile e femminile. Arbitri impiegati nel campionato di serie D regionale e di serie B e C femminile;
 - g) 6^ categoria: Arbitri impiegati negli altri campionati seniores e nei campionati giovanili secondo la discrezionalità di utilizzo che la Commissione Regionale CIA andrà a stabilire.
- 3. Gli Arbitri con età inferiore ai 18 anni di norma potranno essere utilizzati solo nei campionati giovanili. E' ammesso il loro impiego nei campionati seniores, fino alla 5° categoria arbitrale, nei casi in cui il CIA Regionale, acquisito il parere dell'Istruttore Attività Giovanile territorialmente delegato, lo ritenga possibile in funzione delle caratteristiche tecniche e relazionali del tesserato e delle sue capacità e potenzialità. In caso di utilizzo nei campionati giovanili d'eccellenza ed in 5° categoria, è opportuno che questi giovani arbitri vengano designati in coppia con un arbitro maggiorenne che abbia acquisito esperienza sufficiente da poter fornire valido supporto.

Nuovo art. 26 - Limite di età

- 1. I requisiti ed i limiti prescritti all'art. 18 20, comma 2 del presente regolamento possono essere derogati nei confronti di ex atleti di interesse nazionale, o che abbiano svolto attività per almeno 5 anni nei campionati nazionali di serie A, A2 e B maschile e A1 e A2 femminile, secondo le valutazioni e determinazioni rimesse al Consiglio Direttivo del CIA. Ovvero per casi particolari riconosciuti validi.
- 2. Il CIA provvederà, con la tempistica e modalità che riterrà opportune, ad organizzare apposite e mirate attività di reclutamento con le procedure che riterrà maggiormente confacenti (es. bandi, concorsi di selezione, altre attività di partecipazione anche a fronte di richiesta dei singoli, ecc.) riservandosi di valutare, per i candidati aspiranti, il curriculum vitae, il percorso formativo per l'avviamento all'attività arbitrale (obbligatorio), metodi e sistemi di valutazione finale delle capacità dei candidati stessi e la migliore forma di inserimento nell'attività arbitrale in caso di riconosciuta attitudine.
- 3. L'attività arbitrale, per gli arbitri della 6^ categoria, cesserà al compimento del sessantesimo anno di età.
- 4. L'attività degli UdC Regionali, cesserà al compimento del sessantesimo anno di età.
- 5. L'attività degli Osservatori cesserà al compimento del settantesimo anno di età.
- 6. L'attività degli Istruttori cesserà al compimento del settantesimo anno di età.

Nuovo art. 72 - Esclusione dalle liste

1. Oltre ai casi già previsti negli articoli precedenti, l'esclusione dalle liste o la revoca degli incarichi sarà automatica per applicata a tutti i tesserati CIA che abbiano riportato una sospensione superiore ai 30 60 giorni se comminata dal dalla Commissione Giudicante Nazionale Tribunale Federale o superiore ai 20 giorni se comminata dalla Corte Federale di Appello.

DELIBERA N. 11/2017

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

letti gli articoli n. 58 comma 2 dello Statuto e n.156 comma 1 del Regolamento Organico, che

disciplinano il riconoscimento delle Leghe di Società;

<u>vista</u> la nota pervenuta in data 4 luglio 2017 con la quale la Lega Nazionale Pallacanestro chiede

l'approvazione del proprio Regolamento Interno;

<u>acquisito</u> il parere favorevole della Commissione Carte Federali;

<u>ritenuta</u> la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare ai fini sportivi, il Regolamento Interno della Lega Nazionale Pallacanestro come da proposta depositata in data 4 luglio 2017;

di precisare che i diritti televisivi delle gare dei Campionati nazionali dilettanti potranno essere gestiti dalla lega solo in caso di espressa delega rilasciata dalla Federazione Italiana Pallacanestro.

Regolamento Interno Lega Nazionale Pallacanestro Stagione 2017-2018 Art. 1) Comunicazioni con le società

Tutte le comunicazione in partenza dalla Lega verso le Società avverranno a mezzo mail o specifici comunicati sul sito e/o in Area Riservata. Per comunicazioni di particolare importanza ed urgenza verrà fatta una specifica segnalazione a mezzo sms.

Art. 2) Obblighi delle società

Alle Società associate alla Lega viene richiesto:

- rispettare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni della Lega, nonché tutti gli obblighi derivanti;
- rispettare gli obblighi assunti nei confronti delle altre società associate e nei confronti della F.I.P.;
- rispettare, per quanto di propria pertinenza, gli accordi intervenuti tra la Lega e terzi e comunque collaborare, ove sia previsto, al loro buon esito con particolare riferimento all'Art. 3 dello Statuto LNP;
- evitare tassativamente qualsiasi comportamento di propri dirigenti, tecnici, giocatori, collaboratori che possa arrecare discredito o pregiudizio alla Lega, alla F.I.P., al campionato o ad altre associate;
- rispettare gli accordi economici assunti nei confronti di altri tesserati secondo la normativa FIP per la serie A2 e con regolamento LNP per la serie B;
- fornire una liberatoria alla Lega per l'utilizzo ed il trattamento dei dati personali che potranno essere trattati per fini istituzionali;
- fornire, a richiesta, l'elenco dei soci e la composizione dei quadri societari con la specifica indicazione delle persone fisiche che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione;
- fornire alla Lega la sottoscrizione dell'assunzione di responsabilità per eventuali comportamenti dei propri tesserati in contrasto con le direttive di Lega.

Art. 3) Contributi

Le spese e gli oneri relativi alla gestione della Lega sono a carico delle società che ne fanno parte, con apposita quota stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. Le spese per il funzionamento dei servizi gestiti anche da terzi per conto della Lega, saranno stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 4) Esercizi annuali

La gestione amministrativa della Lega è suddivisa in esercizi annuali, che hanno inizio il 1° luglio e terminano il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 5) Indennità di mora

Il mancato, o ritardato oltre 30 giorni del pagamento nei termini indicati dal Consiglio Direttivo delle quote servizi o ogni altro onere a qualsiasi causa dovuto, comporta l'applicazione di una indennità di mora fissata nel 10% della somma dovuta.

Art. 6) Garanzia finanziaria

- 1. Il Consiglio Direttivo determina annualmente l'importo e le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie, da sottoporre al CF di FIP.
- 2. Su tale garanzia la Lega può operare immediatamente e senza specifiche formalità con priorità data al pagamento dei debiti delle società verso la Lega, e in seconda istanza al pagamento di tesserati o altre componenti riconosciute dalla FIP.
- 3. La garanzia finanziaria, in caso di utilizzo, dovrà essere automaticamente reintegrata entro termini annualmente fissati dalle DOA, pena il pagamento delle ammende previste dalle vigenti DOA della FIP.
- 4.In caso di richieste di escussione presentate da tesserati o società che beneficiano di un lodo esecutivo secondo quanto previsto dalle Doa 17/18, verranno considerate le richieste relative ad adempimenti delle obbligazioni di pagamento assunti anche per le stagioni precedenti a quella di riferimento della fidejussione e/o fondo cauzionale presentata a partire dalla stagione 13/14 a far data con la costituzione di LNP.

A seguito della domanda di escussione, verrà richiesta alla FIP la conferma delle condizioni di escussione.

Dopo il nulla osta FIP, verrà attivata la richiesta di escussione indicando alla FIP i termini del reintegro.

In caso di più richieste verrà data priorità cronologica alla data di arrivo della richiesta e in caso di più richieste in pari data la liquidazione verrà effettuata proporzionalmente alle somme dei richiedenti.

Qualora venisse eseguito il reintegro, sarà nuovamente avviata analoga procedura di escussione per le somme residue o successive.

I debiti verso LNP delle società escusse verranno saldati comunque per l'intera somma.

LNP si riserva per ogni pratica amministrativa una fee di € 150,00 per escussioni da €1.000,00 a € 3.000,00 e di € 300,00 per escussioni oltre € 3.000,00, da addebitare al richiedente l'escussione, se non associato a LNP.

Nell'istanza di escussione il richiedente dovrà esplicitamente dichiarare la propria accettazione del pagamento della fee per l'attivazione della pratica amministrativa

5. In assenza della garanzia finanziaria da parte della società LNP chiederà al Consiglio Federale l'esclusione dal campionato.

Art.7) Criteri di gestione economica e finanziaria

1. In aggiunta alle garanzie di cui all'articolo precedente, il Consiglio Direttivo può stabilire, a carico delle associate obblighi di carattere economico e finanziario, come ad esempio la creazione di fondi o riserve.

Art. 8) Accordi economici

- 1. Le società, nella stipula degli accordi economici con gli atleti e gli allenatori non professionisti ai sensi dell'art. 4 Regolamento Esecutivo Tesseramento , si impegnano ad adottare l'apposito modello unico di accordo redatto dalla Lega Nazionale Pallacanestro.
- 1.bis E' fatto obbligo alle associate di sottoscrivere una polizza assicurativa con i seguenti massimali, non inferiori a quelli riportati:

CASO MORTE € 110.000,00

CASO LESIONI € 110.000,00 franchigia 3%

RIMBORSO SPESE MEDICHE € 5.000,00 scoperto 10% min. € 150,00.

Ogni società ha facoltà di scegliere la compagnia assicurativa con cui stipulare le polizze e copia della relativa documentazione deve essere presentata presso LNP via e-mail a assicurazioni@legapallacanestro.com entro il venerdì precedente l'inizio del Campionato e/o ogni venerdì precedente all'utilizzo in campo del nuovo tesserato.

La presentazione oltre i termini e la mancata presentazione della documentazione saranno sanzionate dal Giudice di Lega.

2. Con la sottoscrizione del modello ai sensi e per gli effetti del comma 1), le società associate a LNP, si obbligano a devolvere in via esclusiva tutte le controversie insorte con gli associati alla competenza della Commissione Vertenze Arbitrali, accettando espressamente le norme previste ai sensi e per gli effetti del Regolamento di Disciplina Sportiva della FIP.

Art. 8bis) Liberatorie serie B

a)Tutte le Società partecipanti al Campionato di Serie B sono obbligate, come da deliberazione di Lega del 6 gennaio 2015, a presentare alle scadenze del 16 gennaio, 16 aprile e 30 giugno di ogni stagione sportiva una dichiarazione liberatoria sottoscritta da ogni tesserato (tecnico/atleta) inserito in lista N che attesti la corresponsione di ogni impegno economico maturato alla data del 30 novembre, del 28 febbraio e per almeno il 70% del totale degli impegni assunti alla data del 30 giugno.

b)Le dichiarazioni liberatorie devono essere sottoscritte anche in assenza di accordi economici o in caso di accordi economici con scadenze diverse.

Le dichiarazioni degli atleti minori sono rese da chi detiene la patria potestà e possono essere sostituite da dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società.

c)Le dichiarazioni liberatorie rilasciate su modello predefinito saranno consegnate, anche a mezzo mail, dalle società a LNP che darà conferma dell'avvenuta consegna ad ogni tesserato attraverso mail o sms con notifica di ricezione.

d)LNP si impegna a trasmettere alla FIP entro il 5 luglio di ogni stagione sportiva l'elenco delle Società che abbiano rispettato quanto previsto all'articolo 8bis comma a) del presente Regolamento. La reiterata mancata osservanza di quanto previsto dall'articolo 8bis comma a) sarà valutata dal Consiglio Federale

e)La mancata sottoscrizione e la conseguente mancata consegna a LNP delle dichiarazioni liberatorie dovuta a incuria del tesserato o al venir meno al suo interesse, potrà essere sostituita da opportuna documentazione da parte della società che attesti ogni adempimento degli impegni assunti.

f)In caso di successiva contestazione o dimostrazione di mendacità della documentazione di cui ai punti a) e), LNP trasmetterà la documentazione al Giudice di Lega per i provvedimenti del caso.

g)L'organo deputato ai controlli e' il Giudice di Lega, il quale con il supporto della Segreteria LNP, redigera' apposito verbale entro 5 giorni dalle relative scadenze da inviare al Consiglio Direttivo con elenco societa' inadempienti e sanzioni applicate e tale elenco verra' pubblicato nelle successive 48 ore dopo la delibera del Consiglio Direttivo, sul sito LNP.

Art. 9) Marchi di Lega

- 1. Il Consiglio Direttivo delibera l'adozione del marchi di Lega.
- 2. L'uso dei marchi di Lega è finalizzato ad esternare l'appartenenza, provenienza, organizzazione, produzione o sponsorizzazione della Lega relativamente a beni, servizi o manifestazioni, in tutte le occasioni in cui ciò si riveli necessario od opportuno.
- 3. La Lega è esclusivo titolare dei marchi di Lega.
- 4. L'uso di tali marchi spetta in via principale alla Lega. Alle società associate ne è consentito l'uso in occasione di manifestazioni organizzate e promosse dalla Lega.
- 5. Il Consiglio Direttivo disciplina con opportuna normativa condizioni e modalità di uso dei marchi di Lega da parte delle società, con particolare riferimento al punto b) Art. 16 delle Disposizioni Marketing.

6. Ogni uso improprio, o comunque difforme dalla prescrizioni del Consiglio Direttivo, dei marchi da parte delle società costituisce infrazione disciplinare che sarà sanzionata nei modi e nelle forme decise dal giudice di Lega.

Art. 10) - Rapporti con la Federazione Italiana Pallacanestro e le altre Leghe

- 1. La Lega stipula con la F.I.P., di norma con cadenza quadriennale, una Convenzione che disciplina le questioni di comune interesse e l'attribuzione alla Lega delle competenze ad essa delegate, regolandone le modalità di svolgimento.
- 2. La Lega può stipulare convenzioni con altre Leghe (anche estere) per disciplinare le questioni di comune interesse e per eventualmente condividere uffici o servizi comuni, nonché per giovarsi di possibili sinergie.

Art. 11) - Ordinamento e formula del campionato e di altre manifestazioni

- 1. La Lega è competente a proporre l'ordinamento e la formula, nonché la determinazione dei numeri delle promozioni e delle retrocessioni delle squadre partecipanti ai campionati non professionistici maschili di pallacanestro, strutturati con fasi a carattere nazionale, secondo le modalità previste nella convenzione ratificata dal Consiglio Federale della F.I.P..
- 2. La Lega è competente a proporre l'ordinamento e la formula di altre manifestazioni.

Art. 12) - Calendario e organizzazione dei campionati e di altre manifestazioni

- 1. La formulazione del calendario è competenza della F.I.P. salvo espressa delega concessa dal Consiglio Federale della F.I.P.
- 2. La formulazione dei calendari verrà effettuata dalla F.I.P tenendo conto per quanto possibile delle indicazioni e delle necessità societarie raccolte e segnalate da LNP.

Art. 13) - Disposizioni organizzative

Sono regolamentati:

Caratteristiche impianti:

Caratteristiche LNP impianti serie A2 Caratteristiche LNP impianti serie B

4 spogliatoi atleti con lettino

posizionamento postazione rilevazioni

statistiche

sala stampa

area tribuna tifosi ospiti delimitata con

ingresso e servizi autonomi

tribuna stampa con wifi

cablaggio per emissioni audio/video

punto di ristoro

parcheggio per mezzi del service tv

led pubblicitari almeno di 12 metri di

lunghezza

eventuali inadempienze saranno sanzionate da LNP

posizionamento postazione rilevazioni

statistiche

area stampa con wifi

cablaggio per emissioni audio/video

punto di ristoro

eventuali inadempienze saranno sanzionate da LNP

LNP invierà alle società un protocollo illustrativo relativo alle caratteristiche in elenco ed potrà effettuare controlli sui campi con propri incaricati verificando la presenza delle caratteristiche richieste.

Verranno prese in esame e verificate eventuali segnalazioni di società avversarie.

Le inadempienze verranno valutate e sanzionate dal Giudice sentita la relazione dell'incaricato al controllo

aspetto organizzativi:

a)accesso ai campi,

E' consentito l'accesso al campo di gioco a:

- iscritti a referto
- rispettivi staff muniti di opportuno pass identificativo con generalità e logo societario e LNP b)utilizzo tessere LNP,

Sono assegnate 5 tessere LNP ad ogni Società che consentono ingresso libero su tutti i campi di gioco per la regular season. Mentre per i playoff l'ingresso sarà subordinato ad un accredito da inviare prima della gara.

Sono assegnate tessere LNP ai membri del Consiglio Direttivo e delle Commissioni LNP, allo staff LNP che consentono l'ingresso libero su tutti i campi di gioco in ogni fase dei campionati nazionali.

Nota: le tessere vanno esibite al botteghino (non all'ingresso) e sono valide per ricevere un titolod'ingresso vidimato SIAE e valido per la gara in oggetto. Ciò perché il tesserino non è un titolo d'ingresso SIAE.

c)agreement fra società (ingressi)

A disposizione delle squadre ospiti: oltre alle tessere LNP che concedono il diritto all'ingresso ad 5 persone ed al di là di eventuali accordi diretti intercorsi tra le Società che vadano a variare ulteriormente il numero totale di accessi, la squadra ospitante è comunque tenuta a concedere l'ingresso al seguente numero di persone (extra tessere LNP):

- nei campionati A2: l'ingresso libero alla gara per 15 persone oltre allo staff a referto;
- nel campionato Serie B: l'ingresso libero alla gara per 8 persone oltre allo staff a referto;

L'elenco dovrà essere preventivamente comunicato alla Società ospitante entro le 24 ore precedenti alla gara.

Va ricordato che per disposizione DOA alla tifoseria ospite va concesso un numero di posti pari al 10% della capienza dell'impianto di gioco (che per il campionato di serie A2 è intesa comunque per 2.000 posti minimi)

d)utilizzo campi squadre in trasferta

Nei campionato di serie A2 è fatto obbligo alle Società ospitanti a rendere disponibile, se richiesto, un adeguato campo di allenamento con l'uso dei palloni per il giorno precedente la gara e la disponibilità per almeno un'ora nella mattina del giorno di gara dei palloni ufficiali e del campo di gioco.

e)format dell'evento-gara

Il format dell'evento gara è obbligatorio per il campionato di serie A2 e serie B

· Carrello portapalloni

Il carrello portapalloni Molten può essere esposto al centro del campo nella fase che precede l'inizio della gara o dell'intervallo. Se mostra altri marchi, può essere utilizzato solo a patto che non siano concorrenziali alla ditta Molten (leggi: altri produttori/distributori di palloni).

· Pre-gara

Le squadre devono avere a disposizione 25 minuti effettivi di riscaldamento.

- Presentazione delle squadre:

A 5 minuti dal fischio dell'arbitro per i tre minuti (quindi ad 8' dall'inizio della gara) le due squadre fanno rientro in panchina. Lo speaker presenta prima la squadra ospite, poi la squadra di casa, annunciando giocatore per giocatore ed i due allenatori, che si schiereranno uno per volta (dal numero 0 in poi) nella propria metà campo, costituendo così una fila.

Al termine della presentazione delle squadre è compito della Società ospitante diffondere l'Inno Nazionale per 100 secondi. Il supporto musicale va fornito dalla Società ospitante.

Successivamente sarà dato dagli arbitri il fischio che segnala i 3' all'inizio della gara.

- Annunci speaker:

Nel momento immediatamente successivo al fischio arbitrale che segnala i 3' all'inizio della gara, lo speaker deve annunciare i partner LNP (title sponsor, pallone ufficiale, ecc...), utilizzando una formula di testo univoca che verrà comunicata da LNP.

Benvenuti alla partita tra XXXX e YYYY, la partita si gioca con il pallone **Molten**, pallone ufficiale della Lega Nazionale Pallacanestro. Buon Divertimento!

· Modalità intervallo:

L'intervallo lungo fra il secondo e terzo quarto ha una durata di 15 minuti, per consentire attività sociali e commerciali alla squadra di casa della durata di 10 minuti. Salvaguardando comunque alla squadra ospite la disponibilità del campo per i restanti 5 minuti.

· Interviste post-gara:

La squadra di casa ha l'obbligo di rendere visibile il logo LNP nello spazio adibito alle interviste post-gara. Va utilizzato il backdrop inviato da LNP Servizi ogni inizio stagione alle società.

· Rilevazioni statistiche e netcasting:

La società ospitante è OBBLIGATA ad eseguire le rilevazioni statistiche con software fornito da LNP o da soggetto autorizzato da LNP e con rilevatori tecnicamente formati inserendole in tempo reale sul sito LNP secondo le indicazioni tecniche ricevute.

La società ospitante dovrà sopperire ad eventuali anomalie tecniche inviando il file o il cartaceo delle rilevazioni statistiche entro e non oltre un'ora dall'orario di fine gara.

- f) Comunicazione e Media
- 1 Strutture funzionali per i media accreditati (Serie A2, B)
- 1.1 Le Società sono tenute a predisporre, negli impianti di gioco, apposite strutture funzionali (tribuna stampa, sala stampa/sala interviste) destinate ai giornalisti accreditati. E' fatto obbligo per ciascun Club di prevedere all'interno del proprio palazzetto di gioco una copertura Internet wireless gratuita ed obbligatoriamente in grado di sostenere una richiesta di connessione pari al numero dei media accreditati.
- 1.1.2 Si rende obbligatoria per le Società partecipanti ai campionati di Serie A2 l'istallazione una linea ADSL ad alta velocità (e/o fibra se disponibile), ad USO ESCLUSIVO del rilevamento statistico. E sulla quale NON devono viaggiare altre comunicazioni (giornalisti, fotografi, ecc...). Al termine della gara la stessa linea va messa a disposizione per la trasmissione di immagini qualora gli accordi per la copertura televisiva dovessero richiedere l'invio in tempi rapidi di materiale video della partita appena terminata.
- 1.2. Le aree media dovranno essere delimitate prima, durante e dopo l'incontro, ai fini della sicurezza di giornalisti, fotografi e tecnici radiotelevisivi che vi lavorano.
- 1.3. In occasione delle dirette tv con emittente nazionale partner di LNP, le Società riserveranno apposite aree per l'accesso ed il parcheggio dei pullman di regia e di quanti concorrono alla produzione televisiva all'esterno degli impianti di gioco (fino a 3 mezzi da circa 6 metri di lunghezza l'uno), in posizione tale da consentire il più agevole accesso al campo degli operatori.
- 1.4 Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente regolamento sarà d'ufficio segnalato al Giudice di Lega per l'adozione delle sanzioni di competenza.
- 2 Dirigente responsabile dell'Ufficio Stampa (Serie A2, B)
- 2.1. Ciascuna Società individua un dirigente responsabile dei rapporti con i media, dandone a inizio stagione comunicazione alla LNP contestualmente alle altre cariche sociali.
- 2.2. Il dirigente responsabile:
- mantiene i contatti con l'Ufficio Comunicazione LNP, rendendosi disponibile a realizzare le richieste della stessa inerenti ad una miglior diffusione della comunicazione di LNP e dei Club. In particolare:
- 1) invio di materiale per la realizzazione della pagina del Club sul sito LNP (roster e suoi aggiornamenti, staff, foto, info societarie), secondo le indicazioni fornite da LNP, nel massimo rispetto dei tempi e delle metodologie di invio richieste (compreso caricamento dati di piattaforma sito LNP);
- 2) informazioni utili (situazione squadra, dichiarazione allenatore e un giocatore, iniziative) allavigilia di ogni gara (il venerdì per quelle in programma la domenica; day-by-day neiplayoff) per la realizzazione della newsletter LNP (solo A2);

- 3) mantiene i contatti con i responsabili di zona dell'Ussi;
- 4) cura i rapporti con i vari mezzi di informazione;
- 5) cura la tempestiva fornitura ai media dei dati statistici degli incontri;
- 6) supervisiona l'operato degli statistici selezionati dalle Società ed è responsabile ultimo del funzionamento/mancato funzionamento del servizio di Netcasting;
- 7) cura l'organizzazione della conferenza stampa e delle interviste di fine partita (solo A2; facoltativo B).
- 8) Comunica entro le 48 ore successive alla gara casalinga i dati dell'affluenza del pubblico inviando copia dei modelli C1 e C2 della Siae.
- Il responsabile della comunicazione è tenuto a restare a disposizione dei colleghi fino ad ultimazione del loro lavoro; questo, ovviamente, nell'ambito delle chiusura della sala stampa prevista, e non oltre, le 2 ore dal termine dell'incontro (solo A2).
- 3 Giornalisti e altri soggetti accreditati (Serie A2; facoltativo B)
- 3.1. Possono essere ammessi a fruire delle strutture approntate dalle società unicamente:
- i giornalisti muniti di tessera CONI;
- i giornalisti muniti di tessera dell'ordine professionale, che facciano pervenire richiesta scritta di accredito entro le ore 12.00 del penultimo giorno precedente l'incontro. Gli accrediti fatti pervenire successivamente a questo termine saranno accolti a discrezione delle Società;
- i tecnici radiotelevisivi autorizzati;
- i fotografi che abbiano fatto pervenire richiesta scritta di accredito secondo le modalità sopra riportate per i giornalisti;
- è discrezione delle Società la modalità di accettazione degli accrediti stampa in numero superiore alla capienza della tribuna stampa e la gestione delle disponibilità, garantendo come minimo: 1 accredito per quotidiani nazionali sportivi e non, 3 per i quotidiani a diffusione locale.
- in caso di richieste over quota, saranno gradualmente ridotte le richieste multiple per la stessa testata, al fine di favorire l'accesso di più testate.
- 3.2. Le Società **NON consentiranno l'accesso alla tribuna e alla sala stampa a soggetti diversi da quelli sopra indicati.** La tribuna stampa è un'area di lavoro riservata esclusivamente agli operatori del settore.
- 3.3. E' discrezione delle Società prevedere la messa a disposizione dei media di un'area di parcheggio loro riservata. In caso di presenza di tale area, sarà gestita dal Club che non sarà mai responsabile di eventuali atti di vandalismo nei confronti dei mezzi in essa parcheggiati.
- 3.4. I media che lavorano in tribuna e sala stampa devono mantenere un comportamento il più imparziale possibile, evitando atteggiamenti che possano fomentare intemperanze del pubblico verso giocatori, arbitri, dirigenti e giornalisti stessi. O che siano irrispettosi ed offensivi verso gli stessi. Ogni comportamento contrario a questo principio darà origine prima a un richiamo ufficiale della Società che, in caso del reiterarsi, potrà disporre la sospensione dell'accredito. LNP si avvarrà del diritto di valutare il comportamento dei media accreditati, solo ed esclusivamente in gare nelle quali rappresentanti di LNP saranno presenti.
- 4 Postazioni telecamere, cronisti e fotografi (Serie A2, B)
- 4.1. Le Società sono tenute a individuare idonee postazioni-piattaforma per le telecamere, con priorità assoluta per le emittenti Nazionali e locali detentrici dei diritti. Con piano calpestabile di 200 cm x 250 cm (1 camera) e 500 cm x 250 (2 camere). Le piattaforme devono essere predisposte in zone la cui visuale di ripresa delle telecamere NON possa essere in alcun modo ostruita dagli spettatori.
- 4.2. Le Società sono tenute a individuare idonee postazioni per i telecronisti e i radiocronisti, adeguatamente protette dal pubblico, collocate preferibilmente a bordo campo e in postazione centrale rispetto al campo o, in alternativa, in angolo retto sotto canestro, con priorità assoluta per le reti Nazionali; ed a seguire locali detentrici dei diritti.

4.3. I fotografi verranno collocati a bordo campo e resi individuabili mediante simbolo di riconoscimento (pettorina, badge, accredito). La loro dislocazione dovrà essere tale da conciliare le loro esigenze con quelle di giocatori e arbitri e, non dovrà costituire ostacolo alla ripresa televisiva della cartellonistica, rotor o led luminosi.

5 Database fotografico LNP (Serie A2)

5.1. Il servizio di database fotografico del campionato di Serie A2 viene messo a disposizione dei Media e degli Uffici Stampa dei Club. E' uno strumento molto prezioso, poiché consente a tutti gli utenti l'utilizzo e la veicolazione delle immagini "fresche" del campionato. E di conseguenza con la più aggiornata versione delle squadre partecipanti alla A2 e dei rispettivi sponsor (di maglia,campo, led). Ai Club, attraverso i propri fotografi ufficiali, viene richiesto **in forma obbligatoria** di caricare sul DB di LNP 5 foto nel corso dell'intervallo della gara; ed altre 5 (o più) al termine della stessa. Vengono richieste immagini dei principali protagonisti della partita, equamente suddivise in azioni di attacco di entrambe le squadre. Si ricorda la necessità di fornire anche foto orizzontali per venire incontro all'evoluzione dei siti (sia LNP che dei Club). La procedura di accesso al DB, fornitura di credenziali, caricamento delle foto e loro tracciabilità (tag) sarà resa nota dall'Area Comunicazione LNP. In caso di mancato rispetto dell'obbligatorietà di caricamento delle immagini, il Club sarà soggetto alla valutazione del Giudice di Lega ed all'applicazione delle sanzioni previste.

6 Sala stampa e tribuna stampa (Serie A2)

- 6.1. Le Società sono tenute ad attrezzare opportunamente una sala stampa in ogni impianto, dotandola di almeno due linee telefoniche abilitate a chiamate esterne, linea fax e prese di corrente elettrica, una fotocopiatrice. L'accesso alla sala stampa ed alla tribuna stampa, riservato unicamente ai media, dovrà essere aperto non oltre i 75 minuti prima della gara; e rimanere a disposizione dei media fino a 1 ora dalla fine della gara.
- 6.2 E' fatto obbligo per ciascun Club di realizzare almeno 2 backdrop interviste: 1 per la sala stampa ed 1 per le interviste in campo, entrambi di misura minima di larghezza fissata in 150 cm. Stesso obbligo riguarda il rispetto delle indicazioni di LNP per l'applicazione di loghi e visibilità dei partner LNP, seguendo fedelmente la riproduzione corretta dei loghi stessi, nel posizionamento, nella grafica e nei colori (il layout è disponibile in Area Riservata sito LNP).
- 6.3. Le Società sono tenute ad attrezzare opportunamente una tribuna stampa in ogni impianto, dotata di tavoli d'appoggio e prese elettriche (una per ogni posto) per un numero minimo di posti fissato in 12. In caso di accrediti superiori alla capienza della tribuna stampa, le Società dovranno individuare un luogo diverso all'interno dell'impianto, dove poter consentire il regolare svolgimento del proprio lavoro a tutti i media che riterrà opportuno accreditare oltre la capienza fissata.
- 6.4. La sala stampa dovrà essere attrezzata anche per un apposito spazio interviste e dotata di attrezzature idonee allo scopo: un tavolo, 3 posti a sedere, almeno un microfono, impianto di diffusione nella sala provvisto di amplificatori da piazzare ai lati della sala, backdrop.

Qualunque altro tipo di microfono e apparecchi di registrazione privati non dovrà ostruire la vista o costituire ostacolo o disturbo per il lavoro dei media presenti. Ogni Società dovrà garantire la massima sicurezza di atleti e tecnici e dirigenti nel percorso per raggiungere la sala stampa-interviste e successivo rientro negli spogliatoi. Al termine di ogni gara è obbligatoria in sala stampa la presenza dell'allenatore e di un giocatore a scelta per ogni squadra. Tali persone devono presentarsi entro un'ora dalla fine della gara.

6.5 Modalità interviste televisive post gara: deve avere assoluta priorità al/ai partner nazionale di LNP, cui va messo a disposizione almeno un giocatore e l'allenatore, per ogni squadra. In assenza del partner di LNP, avrà priorità eventuale emittente titolare dei diritti di trasmissione in diretta della partita, e a seguire, quelle ufficiali dei Club.

7 DVD delle riprese televisive (Serie A2, B)

- 7.1. La Società ospitante è OBBLIGATA a fornire alla Società ospitata copia DVD dell'incontro con commento. In alternativa, sempre previo accordo, la copia può essere caricata su chiavetta USB. Sempre in caso di accordi antecedentemente intercorsi tra le parti, è prevista anche una copia da mettere a disposizione della tv ufficiale del club ospite. Inoltre, in caso di richiesta della tv del club ospite, un supporto precedentemente concordato dotato di due canali audio: audio mix con commento telecronista di casa ed un canale con solo audio internazionale.
- 7.2 Si precisa che la ripresa televisiva ad uso e consumo delle emittenti televisive locali è atto soggettivo legato ai rapporti in essere tra Società ospitante ed emittente locale. E che questo non ha nulla a che vedere con l'obbligatorietà della ripresa definita alle DOA FIP, valida fino alla Serie B compresa.
- 8 Tv e Radio Ufficiali dei Club (Serie A2, B)
- 8.1 Da art. 3 comma f) dello Statuto, LNP gestisce e coordina i rapporti con le società di Media e Broadcasting per lo sfruttamento collettivo dei diritti radio/televisivi. Detto ciò, i Club hanno facoltà di effettuare accordi con emittenti televisive di digitale terrestre, dandone notizia a LNP, per la trasmissione delle loro gare, che potrà avvenire anche in diretta esclusivamente in ambito locale. Ma unicamente se questa non rientra nella programmazione settimanale del partner televisivo Nazionale LNP. Nel caso di partite irradiate dal/dai partner nazionali di LNP, le emittenti locali che hanno accordi con il Club ospitante hanno diritto ad accedere al segnale clean-feed della regia, che potrà essere utilizzato solo per la trasmissione in differita della gara; ed esclusivamente in ambito locale. In caso di partite riprese dal partner nazionale di LNP, va prevista la possibilità che le emittenti ufficiali dei club non possano effettuare alcuna ripresa della partita.
- 8.2 Per quanto riguarda i diritti radiofonici i Club hanno facoltà di effettuare accordi per la trasmissione delle loro gare in ambito locale/regionale/nazionale (webradio).
- 8.3 Gli accordi con le emittenti ufficiali (tv) dovranno prevedere l'obbligo di inserire i loghi di LNP e dell'eventuale title sponsor del campionato ad inizio e fine telecronaca.
- 8.4 Le società si impegnano affinché le emittenti radiofoniche e televisive locali prendano atto che LNP istituzionalmente nonché su mandato dei Club può concludere accordi con emittenti televisive e radiofoniche nazionali o circuiti nazionali per la diffusione di gare o di programmi in diretta del campionato. E che queste hanno la precedenza su qualunque altro accordo stipulato in ambito locale.
- 8.5 In base al contratto in vigore con la/le emittente/i licenziataria/e in ambito nazionale, i Club ospitanti sono titolari dei diritti delle gare casalinghe NON trasmesse dal partner nazionale. Possono di conseguenza commercializzarli per la trasmissione in diretta locale, e con emittenti ospiti per diretta sul rispettivo territorio di emissione (esclusivamente digitale terrestre; no streaming; no satellite).
- 8.6 Le Società dovranno garantire, negli accordi conclusi in esclusiva con le loro emittenti ufficiali, che la trasmissione in diretta delle loro gare esterne sia vincolata alla possibilità che analogo diritto sia concesso, nella stessa gara disputata a sedi invertite, all'emittente dell'altra squadra nel caso questa risultasse interessata all'acquisizione.
- 8.7 Va sempre garantita la precedenza ed il diritto di acquisizione delle immagini alle emittenti ufficiali ospiti, qualora ne facciano esplicita richiesta (per produzione indipendente o tramite piattaforma OPEN SKY, partner tecnologico LNP). I Club ospitanti possono attivare anche trattativa privata con altra emittente, tutelando comunque il diritto di ricezione ed emissione del segnale audio/video dell'emittente ufficiale ospite, qualora ne abbia fatto richiesta.
- 8.8 Gli accordi che i Club sottoscriveranno con le loro emittenti ufficiali dovranno comprendere quanto indicato in questo regolamento e di loro competenza. I Club dovranno fornire a LNP accettazione scritta del presente regolamento dalle loro emittenti ufficiali.

Inviandola a comunicazione@legapallacanestro.com.

8.9 La reciprocità tra le tv/radio dei Club ha precedenza tra emittenti ufficiali dei Club medesimi, o con emittenti con nullaosta da LNP.

8.10 Qualora un Club non abbia accordi con una emittente ufficiale, dovrà comunque fornire quanto previsto dal presente regolamento sia per la trasmissione Internet di LNP che per quanto previsto per le emittenti tv-radio dei club ospitati, che dovranno far pervenire richiesta entro 48 ore dalla gara. In caso di necessità dovrà anche mettere a disposizione della tv/radio del club ospitato un tele-radiocronista a sua scelta ed a titolo gratuito.

9 Postazioni per Tv e Radio Ufficiali dei Club (Serie A2, B)

9.1 La Società ospitante è tenuta a mettere a disposizione della propria tv ufficiale e di quella del club ospite, una postazione di lavoro dotata di tavolo, corrente elettrica e due posti per telecronista e commentatore. E, possibilmente, di un microfono ed un monitor. La postazione dovrà essere collocata ove normalmente viene sistemata quella della/e tv partner di LNP e, in presenza di essa/e, in altra idonea posizione. Sempre – nei limiti del possibile - a bordo campo e separata dal contatto con il pubblico. Gli eventuali costi aggiuntivi da sostenere sono a carico dell'emittente televisiva ospite.

9.2 Per le radio ufficiali, è fatto obbligo ai Club di mettere a disposizione, sia dell'emittente del club di casa che di quello ospite, una postazione dotata di tavolo, corrente elettrica e due posti per radiocronisti. L'eventuale installazione di linea telefonica dedicata ed apparecchio telefonico è a carico dell'emittente radiofonica ospite.

10 Diritti Internet (Serie A2)

10.1 LNP è titolare **ESCLUSIVA** dei diritti per la trasmissione in diretta internet delle partite.

10.2 I Club sono tenuti a mettere a disposizione di LNP, per la fruizione dei diritti Internet, quanto richiesto (vedi regolamento progetto web LNP TV). La Società ospitante è obbligata a fornire le immagini prodotte, complete di commento, ad LNP TV ad uso per la diretta su piattaforma web LNP TV. Attraverso opportuno cablaggio per emissioni audio/video, come previsto dalle DOA (art. "Obbligo di ripresa televisiva"), seguendo le indicazioni tecniche che saranno comunicate da LNP.

10.3 Le DIRETTE web che dovessero essere prodotte da LNP, su commissione di LNP ai Club,

da partner di LNP e proposte sulla piattaforma LNP WEB TV, o piattaforme di partner LNP, non potranno essere trasmesse in forma integrale o anche parziale, né da altre emittenti (tv DTT), né dai siti ufficiali dei Club, ivi compresi i canali Social. La stessa limitazione vale per le DIFFERITE, che potranno essere proposte esclusivamente dalla piattaforma LNP WEB TV, ad esclusiva fruizione degli abbonati.

10.4 Nel caso in cui non ci sia alcuna esclusiva streaming richiesta da LNP, i Club hanno la titolarità per proporre dirette streaming della propria gara, sempre se sulla stessa non esiste diritto di esclusiva sulle immagini per l'emittente televisiva nazionale. Trattandosi prevalentemente di gare in trasferta, è fatto salvo il diritto per il club ospitante di non concedere la diretta streaming nel caso in cui questa non venga circoscritta con le apposite tecniche di geo-blocking nella visibilità al territorio della squadra ospitata. E di conseguenza sia visibile in ambito nazionale. Questo ovviamente per salvaguardare l'afflusso al palasport di chi ospita l'evento. In presenza di beneplacito del club ospitante, la diretta viene concessa nelle modalità concordate tra i due Club.

11 Segnalazioni e sanzioni di mancato rispetto del Regolamento Media (Serie A2, B)

11.1 Inadempienze e violazioni al suddetto regolamento saranno riscontrate da LNP, che accetterà segnalazioni provenienti unicamente dai Club stessi.

11.2 Le inadempienze rispetto alle obbligazioni di cui al presente regolamento, verranno valutate ed eventualmente sanzionate dal Giudice di Lega.

Art.14) Riprese televisive

a) In caso di selezione della gara per la diretta televisiva (sia partner televisivo nazionale che LNP TV), nel più breve tempo possibile ciascuna Società deve documentare alla LNP le eventuali indisponibilità dei rispettivi impianti per le giornate di domenica (e delle altre) prescelte per le dirette con il partner televisivo nazionale e/o LNP TV. Al fine di evitare, in caso di anticipo, la concomitanza con altri avvenimenti e manifestazioni programmati dagli Enti proprietari degli impianti.

- b) Entro gli stessi termini, ciascuna Società può formulare un elenco di incontri interni, tra i quali raccomanda che possa cadere la scelta degli incontri da diffondere. Tale indicazione non ha carattere vincolante, ma solo indicativo, potendo essere scelta qualsiasi altra partita.
- c) L'anticipo di una gara casalinga è atto dovuto cui non può essere opposto alcun ostacolo e divieto.
- d) Nessuna obiezione può inoltre essere sollevata dalle Società che vedano anticipato a giornata da definire i loro incontri in trasferta.
- e) Studiata congiuntamente al pool sportivo della/e emittente/i partner di LNP un'ipotesi di massima di programmazione delle variazioni di calendario per motivi televisivi (partner nazionale ed LNP TV), in gruppi comprendenti gare di più turni delle varie fasi del campionato, LNP segnala immediatamente alle Società interessate l'eventuale partita prescelta. Nel caso in cui la Società ospitante non proponga opposizione, entro i due giorni successivi, con motivazioni legate ad indisponibilità dell'impianto di gioco, il consenso è dato come concesso. Contro una valutazione che respinga l'opposizione della Società ospitante, non è ammessa alcuna impugnazione. Scaduto il termine per proporre opposizione, il consenso è dato per concesso e diviene atto dovuto. Nessuna opposizione può essere proposta per gli incontri dei playoff. L'opposizione ed il consenso devono essere espressi da un rappresentante legale della Società, a mezzo fax o mail (info@legapallacanestro.com). Definita la programmazione fra LNP e la/le emittente/i licenziataria/e non è più ammessa alcuna riserva od opposizione. La programmazione può essere modificata, ad insindacabile giudizio e valutazione congiunta delle parti contraenti (LNP e la/le emittente/i licenziataria/e).
- f) Nell'effettuare la programmazione, FIP, LNP e la/le emittente/i licenziataria/e, nell'ambito di una ripartizione degli anticipi che possa concedere visibilità tv al maggior numero di squadre partecipanti, terrà necessariamente conto: 1) del valore tecnico o per la classifica della gara prescelta; 2) dello standard qualitativo dell'impianto di gioco e del rispetto di tutti i parametri richiesti, al fine di garantire al Service televisivo le migliori condizioni logistiche per la produzione e la trasmissione dell'evento. Come da richiesta specifica del partner televisivo nazionale (distribuzione tribune, finestrature, illuminazione, led bordo campo). 3) di una cornice di pubblico in grado di offrire un'immagine in linea, se non migliorativa, dei dati di afflusso del campionato, al fine di confezionare e mostrare un prodotto che rappresenti al meglio e sia in grado di veicolare l'appeal globale del torneo.
- g) Per la diffusione televisiva di incontri per i quali non sia previsto spostamento di data e orario, non è richiesto alcun preventivo consenso alle Società in gara, cui dovrà essere soltanto comunicato l'avvenuto accordo con la la/le emittente/i licenziataria/e.
- h) Nel redigere i contratti con le emittenti locali per la diffusione delle proprie gare, le Società avranno cura di far inserire nei relativi testi le più opportune clausole di salvaguardia che li rendono compatibili con le limitazioni dettate del contratto con la la/le emittente/i licenziataria/e in ambito nazionale, e dal presente Regolamento.
- i) Per evitare ipotesi di sovrapposizione delle partite casalinghe, e trasmesse in differita in area locale, le Società appartenenti al medesimo bacino di utenza, ma legate contrattualmente a differenti reti televisive locali, sono tenute a concordare un orario di diffusione che non rappresenti un danno per i rispettivi interessi.
- I) Fatto salvo il nullaosta LNP, è possibile da parte dei Club concedere ad emittenti tv interessate il diritto a trasmettere in diretta solo su piattaforma digitale terrestre ed esclusivamente in ambito territoriale regionale partite di campionato non trasmesse dalle emittenti nazionali, esclusiviste e contrattualizzate da FIP/LNP.
- 1- Per quanto riguarda i costi tecnici relativi alla messa in onda in diretta di una partita della propria squadra in trasferta, questi saranno a carico della società/emittente tv ospite. Come costi tecnici si intendono tutti i costi aggiuntivi a quelli che la Società/emittente ufficiale di casa dovrà sostenere in aggiunta a quelli già previsti a suo carico dal Regolamento Media –

relativi alla semplice produzione della partita.

La Società/emittente di casa sarà tenuta a fornire il proprio segnale audio-video (se richiesto) alla Società/emittente tv ospite, come già previsto dal Regolamento Media LNP.

- 2 Per quanto riguarda i costi di up-link e spazio satellitare (banda), essi saranno a carico della Società/tv ospite.
- 3 La Società di casa potrà richiedere, per la trasmissione in diretta su piattaforma di Digitale Terrestre (no streaming) organizzata in totale indipendenza tecnico/organizzativa dall'emittente televisiva ospite, e per emissione unicamente nell'ambito della sua territorialità (a meno di diversi accordi intercorsi tra i Club), un FEE di valore da trattare tre le parti, vale a dire Club ospitante (che genera i diritti) ed emittente interessata. La presente non costituisce un obbligo, ma un diritto esercitabile.
- m) La gestione del presente Regolamento va intesa alle figure preposte all'interno di LNP, e comunque sotto la vigilanza del Presidente.
- n) Le Società inadempienti rispetto alle obbligazioni di cui al presente regolamento, sono assoggettate alle sanzioni previste dal regolamento di giustizia, approvato dal Direttivo di LNP, ed alle determinazioni del Giudice di Lega.

Art.15) Regolamentazione degli Eventi

In occasione degli eventi LNP, sportivi ma non solo (workshop, clinic, ecc...) sarà operativo un regolamento apposito che determinerà in via prioritaria la visibilità di partner e sponsor di LNP e subordinatamente dello sponsor specifico dell'evento e gli sponsor della eventuale società organizzatrice.

Verrà posta particolare e preventiva attenzione per evitare sovrapposizioni.

Art. 16) Disposizioni Marketing

Queste disposizioni marketing sono parte integrante del regolamento di Lega Nazionale Pallacanestro al fine di convogliare tutti gli utilizzi del logo LNP e gli spazi di libera azione commerciale dei club.

a) Denominazione dei Campionati:

Per la stagione 2017-2018, seguendo le disposizioni FIP, la corretta denominazione dei campionati è la seguente:

Serie A2

Serie B

E' fatto obbligo di condividere la corretta denominazione con tutti gli organi di stampa afferenti alle società.

b) Il logo LEGA NAZIONALE PALLACANESTRO, deve essere inserito ben visibile sul sito ufficiale della società, linkato al sito ufficiale di Lega Nazionale Pallacanestro

(www.legapallacanestro.com)

Il logo di LEGA NAZIONALE PALLACANESTRO, DEVE essere utilizzato in tutte le vostre forme di comunicazione, di seguito alcuni esempi:

- Comunicati stampa
- Carta Intestata
- Manifesti
- Locandine di qualsiasi genere
- Flyer
- Banner
- Newsletter
- Campagne abbonamento
- Tessere
- Biglietti di ingresso alle gare (se c'è la possibilità di inserire loghi)
- c) Maglie celebrative:

In caso di utilizzo di maglie celebrative, come accesso/presenza alla Coppa Italia,

Segue C.U. n.25 del 14 luglio 2017 – Consiglio federale n.1- Roma, 14 luglio 2017

partecipazione ai Playoff; è obbligatorio inserire il logo di LEGA NAZIONALE PALLACANESTRO, al fine di veicolare meglio l'appartenenza al Campionato di competenza.

d) Divisa da gioco:

Per tutto ciò che concerne il posizionamento e le dimensioni dei loghi corporate dei partner, si rimanda al Regolamento Organico FIP art.140 comma 5.

Il logo di LEGA NAZIONALE PALLACANESTRO deve essere inserito sia sulla canotta sia sul pantaloncino, dovrà essere di cm 7,00 x 3,00:

- In alto a sinistra sulla canotta
- In alto a destra sul pantaloncino

e) Backdrop:

Il backdrop dovrà essere utilizzato per tutte le interviste e foto ufficiale e dovrà prevedere due fasce ad altezza 92cm da terra e 171cm da terra, alte 30 cm. di pertinenza LNP, in cui andranno inseriti i loghi che verranno inviati con specifica comunicazione.

f) Campo da gioco:

Per l'uso della pubblicità sul campo da gioco si rimanda al REGOLAMENTO IMPIANTI FIP Art.11

g) Adesivi:

1. CAMPO SERIE A2: Per i campionati di Serie A2 verranno consegnati n. 2 adesivi per il campo recanti il logo del title sponsor da apporre alla distanza di 150 cm dalla linea laterale e 112 cm dalla linea di metà campo, gli stessi devono essere apposti entrambi **fronte telecamere**.

È possibile inserire 2 loghi sponsor all'interno del campo di gioco di misure 2m*4,5m

- 2. CUBI del CAMBIO SERIE A2: la zona frontale dei cubi del cambio è spazio riservato all'area marketing di Lega Nazionale Pallacanestro. L'utilizzo verrà comunicato successivamente, sono preferibili cubi di dimensioni 100*60 cm.
- 3. VETRO del CANESTRO TUTTI I CAMPIONATI: sono da apporre sul vetro del canestro gli adesivi recanti il logo di Lega Nazionale Pallacanestro.

Si precisa che gli adesivi sono obbligatori e in caso di utilizzo non conforme da parte dei Club, LNP non garantisce una seconda fornitura gratuita degli stessi. In questo caso l'importo per la realizzazione sarà addebitato interamente al Club.

h) Led di bordo campo

Al fine di veicolare i messaggi corporate di LNP, i messaggi dei partner, i 12m di led bordo campo OBBLIGATORI (vedi DOA 17-18 capitolo IV), DEVONO essere posizionati fronte telecamere.

LNP chiede di riservare min. 9 complessivi a partita.

Sarà cura dell'ufficio marketing inviare i video e indicare la relativa durata.

Qualora la FIP desideri inserire un messaggio corporate all'interno della vostra rotazione video, il video verrà inviato dall'ufficio marketing di Lega Nazionale Pallacanestro con obbligo di inserimento.

In previsione, degli eventi di Lega, sarà inviato un video di lancio che dovrà essere inserito in rotazione al fine di dare la più ampia visibilità e conoscenza dell'evento stesso.

i) MESSAGGIO PRE - PARTITA

Il messaggio è normato all'art. 13 comma e).

I) BIGLIETTI

Biglietti riservati LNP: è fatto obbligo riservare n. 10 biglietti premium (ivi compreso l'accesso all'area hospitality) per tutte le gare di stagione regolare e di playoff. Sarà compito della Lega la comunicazione entro 72 ore prima della partita l'eventuale utilizzo degli stessi e i relativi nominativi.

nota: Accordi commerciali ed iniziative di marketing

La Lega vuole caratterizzarsi come organizzatrice di servizi a disposizione delle associate attraverso la propria società LNP SERVIZI.

Segue C.U. n.25 del 14 luglio 2017 – Consiglio federale n.1- Roma, 14 luglio 2017

E' fatto invito alle Società di utilizzare questa risorsa ogni volta in cui venga pianificata un'iniziativa nell'ambito marketing.

La Lega può supportare le società con consulenze e strategie operative attraverso il proprio staff. Il "modello di LNP" non va visto come una limitazione dell'operato in ambito societario, ma come l'ottimizzazione di risorse proprie che lo staff di Lega può anche implementare.

DELIBERA N. 12/2017

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la proposta della Lega Nazionale Pallacanestro e Unione Sindacale Allenatori Pallacanestro

inerente l'accordo quadro tra LNP e USAP per gli anni sportivi 2017/2018 e 2018/2019;

letta la relazione del Presidente della Commissione Carte federali;

ritenuto il testo dell'accordo presentato coerente con le normative federali vigenti;

DELIBERA

di prendere atto dell'accordo quadro tra LNP e USAP, per gli anni sportivi 2017/2018 e 2018/2019, come di seguito riportato:

ACCORDO QUADRO LNP – USAP ALLENATORI NON PROFESSIONISTI

Tra

- LEGA NAZIONALE PALLACANESTRO
- USAP UNIONE SINDACALE ALLENATORI PALLACANESTRO

Sulla base delle intese raggiunte, serie A2/serie B è stipulato il seguente accordo quadro e predisposto il relativo accordo economico tipo.

1. Campo di applicazione e durata dell'accordo

- 1.1 Il presente Accordo Quadro disciplina i rapporti, anche di natura economica, fra le società sportive non professionistiche associate a LNP, da una parte, e gli allenatori iscritti all'Usap per tali società tesserati, dall'altra. In nessun caso lo stesso può derogare a regole o norme contenute nei Regolamenti Federali vigenti.
- 1.2 Ha durata e vigenza per le stagioni agonistiche 17/18 18/19.
- 1.3 Il presente accordo è vincolante per tutte le società associate a LNP che prendono parte al Campionato di cui all'art. 1.1. nonché per tutti gli allenatori iscritti all'USAP o per gli allenatori non iscritti che ne facciano espressa richiesta negli accordi sottoscritti con le società.

2. Accordo economico individuale

2.1 Le società associate a LNP che partecipano al campionato di serie A2/serie B sono tenute al rilascio di una comunicazione contestuale con l'allenatore a mezzo e-mail spes a LNP per il primo allenatore, secondo allenatore, responsabile settore giovanile, in cui si confermi o meno la definizione di accordi di adesione alla Convenzione Assicurativa di cui al punto 4.

Questa comunicazione dovrà essere inviata all'avvenuto tesseramento dei suddetti allenatori. Sarà compito della LNP inviare all'USAP un elenco delle comunicazioni ricevute.

2.2 Le Società associate a LNP sono obbligate al massimo riserbo ed al rispetto della privacy circa il contenuto degli accordi economici individuali eventualmente sottoscritti.

3. Erogazioni economiche – limiti e garanzie

- 3.1 La Fidejussione obbligatoria per le società che partecipano al campionato di serie A2/serie B potrà essere utilizzata anche a garanzia dei crediti anche pregressi degli allenatori riconosciuti da lodi arbitrali esecutivi. In caso di escussione totale o parziale, le Società hanno l'obbligo di ripristinare la fideiussione entro 20 giorni dall'escussione medesima.
- 3.2 In caso di retrocessione dalla serie A2 alla serie B, nel rispetto dei controlli Comtec attivi per la serie A2, la società ha facoltà di corrispondere gli ultimi due ratei mensili della stagione in cui è retrocessa, entro e non oltre il 30 settembre successivo.
- 3.3 L'allenatore può richiedere il lodo o l'ingiunzione ex art. 70 reg. org. alla Federazione Italiana Pallacanestro solo per la cifra riportata dall'accordo economico sottoscritto o dalle eventuali integrazioni o modificazioni successivamente intervenute purché in forma scritta.

4. Convenzione Assicurativa

4.1 Le società associate a LNP, si impegnano a versare all'USAP, in concorso con ciascun proprio tesserato iscritto all'USAP o per gli allenatori non iscritti che ne facciano espressa richiesta negli accordi sottoscritti, le seguenti quote assicurative:

Serie A2

- Per il primo allenatore € 1.700,00 (millesettecento)
- Per il secondo allenatore € 1.000,00 (mille)
- Per il responsabile settore giovanile € 750,00 (settecentocinquanta)

Serie B

- Per il primo allenatore € 1.000.00 (mille)
- Per il secondo allenatore € 750,00 (settecentocinquanta)
- Per il responsabile settore giovanile € 750,00 (settecentocinquanta)

Il pagamento delle quote assicurative dovrà avvenire, salvo diverso patto contrario trascritto sull'accordo economico sottoscritto, in ragione del 60% a carico della società ed in ragione del 40% a carico dell'allenatore. La garanzia fidejussoria prevista dalle DOA, per i pagamenti di cui sopra, è resa solo in presenza di lodi arbitrali e/o ingiunzioni resi esecutivi dalla CVA.

- 4.2 La quota a carico delle società dovrà essere versata in unica rata entro il 30 di novembre In caso di mancato versamento delle predette rate, viene riconosciuta all'USAP la legittimazione attiva per il recupero delle stesse. La quota sarà comunque dovuta dalle società anche in caso di interruzione del rapporto con l'allenatore.
- 4.3 L'USAP si impegna, a sua volta, a versare le predette rate, di cui al paragrafo 4.2, a favore dei propri associati, ciascuno per i rispettivi diritti, presso una compagnia assicurativa di primaria importanza con la quale stipulerà un'apposita convenzione. Gli allenatori si impegnano, sin dora, a non riscattare le polizze assicurative a loro intestate prima di anni dieci dalla sottoscrizione iniziale.

5. Assicurazione

- **5.1** Ogni allenatore che ha definito un accordo economico con una società che partecipa ai campionati di serie A2/serie B, ha diritto ad una copertura assicurativa per gli infortuni occorsi nello svolgimento del proprio operato per il caso di morte e di invalidità permanente, ed a copertura delle spese mediche, in aggiunta e ad integrazione di quella prevista con il tesseramento della FIP. Gli oneri di tale copertura assicurativa sono a carico della società, secondo le modalità e sulla base dei massimali di seguito specificati.
- 5.2 I massimali di polizza sono stabiliti come segue: morte €. 110.000,00 invalidità permanente €. 110.000 con franchigia 3%, spese mediche €. 5.000,00 (scoperto 10% min 150,00 euro).
- 5.3 Unitamente al rilascio della dichiarazione contestuale con l'allenatore (vedi art. 2.2) la società è tenuta a depositare copia della polizza assicurativa nominativa contenente le condizioni di cui all'art. 5.2.
- 5.4 In nessun caso, neppure per brevi periodi di tempo o per singoli allenamenti, è consentita l'utilizzazione di allenatori non coperti da assicurazione. La violazione della presente norma comporta l'obbligo per la società inadempiente di provvedere al risarcimento in favore dell'allenatore infortunato, secondo i massimali previsti al superiore punto 5.2.
- 5.5 L'allenatore è obbligato a sottoporsi a tutti gli accertamenti clinici richiesti, purché non invasivi, al fine di consentire alla società sia di stipulare altre polizze a proprio vantaggio, sia di beneficiare dei relativi rimborsi.

6. Doveri generali dell'allenatore

- 6.1 L'allenatore opera nell'ambito della struttura organizzativa della società con l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici prefissati.
- 6.2 Ha la responsabilità tecnica della squadra a lui affidata, di cui stabilisce ed attua l'indirizzo tecnico nonché la tempistica e le modalità di preparazione ed allenamento, ed a cui assicura opportuna assistenza in gara. In relazione alle funzioni a lui affidate, è tenuto a tutelare e valorizzare il potenziale tecnico e atletico della società. Collabora con la società nel diffondere fra gli atleti la conoscenza delle necessarie norme sportive, tecniche regolamentare ed igieniche nel controllare la condotta morale e sportiva degli atleti stessi e nel favorire l'affiatamento della squadra. Cura che siano utilizzate con diligenza le attrezzature sportive della società. E' tenuto a divulgare i principi societari di sana attività sportiva in modo particolare nell'ambito giovanile, promozionale e scolastico.
- 6.3 È tenuto al rispetto del dovere di fedeltà nei confronti della società ed al più assoluto riserbo sugli aspetti, sia tecnici che generali, legati alla vita della squadra e della società.
- 6.4 L'allenatore si impegna a partecipare ad un seminario annuale da effettuarsi durante la stagione agonistica, organizzato dalla società e/o dall'LNP sulle tematiche inerenti allo sport della pallacanestro.

7. Doveri generali della società

- 7.1 La società si impegna a mantenere la migliore efficienza delle attrezzature sportive utili all'allenatore per lo svolgimento della sua attività.
- 7.2 Nel campo delle competenze tecniche dell'allenatore, la società non potrà effettuare alcuna ingerenza tale da non consentire allo stesso l'utile svolgimento degli incarichi affidati.
- 7.3 La società, in alternativa all'LNP, si impegna ad organizzare un seminario annuale da effettuarsi durante la stagione agonistica, sulle tematiche inerenti allo sport della pallacanestro.

8. Disciplina

- 8.1 Entro 60 giorni dalla stipula del presente accordo, verrà predisposto congiuntamente da LNP e USAP un Codice Disciplinare nel quale saranno indicate anche le violazioni comportamentali che possono dar luogo all'applicazione di penali economiche. Il Codice sarà inviato alle società e pubblicato sui siti web di LNP e USAP.
- 8.2 Ogni eventuale provvedimento disciplinare deve essere proporzionato alla gravità del fatto contestato e deve essere comunicato all'allenatore, con raccomandata A.R. o mezzo equipollente, da spedire, a pena di inefficacia, entro 10 giorni dall'evidenza del fatto contestato. La singola penale non può superare il 2,5% della erogazione economica annua. L'allenatore ha facoltà di impugnare la penale economica adottata nei suoi confronti con ricorso alla CVA da inoltrare ai sensi dell'art. 63 comma 4 RO a pena di inefficacia, entro 5 giorni dalla dall'invio alla controparte.
- 8.3 La società che ricorre avverso squalifiche o provvedimenti disciplinari comminati all'allenatore dagli Organi di Giustizia della FIP, si assumerà interamente ogni relativo onere e costo. Qualora la società non intenda ricorrere, dando di ciò comunicazione all'allenatore, questi ha diritto a far sì che la società proponga ricorso assumendosene in proprio le spese e la cura.

9. Assistenza sanitaria

- 9.1 In caso di infortunio occorso durante lo svolgimento della propria attività o di altre attività collegate al rapporto tra le parti (compresi trasferimenti e trasferte), la società si impegna a fornire all'allenatore assistenza sanitaria e riabilitativa completa, assumendosi tutti i costi sanitari e farmaceutici, di eventuali interventi chirurgici e di degenza in istituti ospedalieri o in case di cura, di riabilitazione, per quanto non coperto dalle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale.
- 9.2 L'erogazione economica pattuita spetta all'allenatore per intero, fino alla scadenza naturale prevista dall'accordo economico individuale, anche in caso di infortunio occorso nello svolgimento della propria attività o di altre attività collegate al rapporto tra le parti (compresi trasferimenti e trasferte), che impedisca in tutto o in parte l'attività medesima.
- 9.3 Nel caso di malattia o di infortunio, con prognosi superiore a 3 mesi, non occorsi durante la propria attività, la Società ha facoltà di risolvere l'accordo economico con preavviso di 3 mesi. Nel caso di infortunio con prognosi superiore a un mese che deriva da dolo o colpa grave dell'allenatore, o sia conseguenza di svolgimento di pratiche particolarmente pericolose (come ad esempio lo sci, l'automobilismo, l'alpinismo eccetera), la società ha facoltà di risolvere l'accordo economico alla data dell'infortunio stesso.
- 9.4 Ogni terapia e cura sarà decisa con il consenso dell'allenatore, il quale ha facoltà di avvalersi di medici specialistici di propria fiducia. In tal caso la società concorrerà al pagamento delle spese sostenute dall'allenatore in misura non superiore al costo dell'ente sanitario nazionale.
- 9.5 In ogni caso, e salvo diverso accordo tra le parti, l'allenatore infortunato è tenuto a sottoporsi a sedute di fisioterapia eventualmente necessarie, esclusivamente presso centri della società. In mancanza di indicazione, l'allenatore sarà libero di scegliere un centro di terapia riabilitativa di sua fiducia.
- 9.6 In caso di malattie, indisposizioni o infortuni, l'allenatore deve darne immediata comunicazione alla società e mettersi a disposizione del personale medico della società stessa.
- 9.7 È vietato ed è causa di risoluzione di ogni accordo economico l'uso anche occasionale di sostanze psicotrope e di sostanze o metodi *doping* secondo le disposizioni FIP e CONI.

10. Consultazioni periodiche e dichiarazioni d'intenti

Le parti che sottoscrivono il presente accordo quadro si impegnano a tenere consultazioni periodiche per valutare e risolvere congiuntamente gli eventuali problemi di applicazione ed interpretazione dello stesso, nonché per studiarne le eventuali modificazioni ed integrazioni. A tal fine verrà costituita una Commissione composta da cinque membri, due nominati da LNP, due da USAP, e uno da FIP, che opererà secondo le modalità che saranno concordate dalle parti.

F.TO Basciano Pietro F.TO Zappi Giannetto

DELIBERA N. 13/2017

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto e i Regolamenti federali;

<u>visto</u> il testo dello Statuto del Fondo di fine rapporto degli allenatori di pallacanestro,

inviato con nota del 21 giugno 2017, dall'Unione Sindacale Allenatori di

Pallacanestro;

<u>considerato</u> che la Commissione Carte federali non ha effettuato rilievi;

DELIBERA

di prendere atto del nuovo testo dello Statuto del Fondo di fine rapporto degli allenatori di pallacanestro.

Allegato "A" al n.ro

di Fascicolo

STATUTO

TITOLO I - COSTITUZIONE - SCOPO - DURATA - SEDE-

Costituzione. Tra gli allenatori di pallacanestro 1 in Italia che hanno la qualifica di appartenenti al operanti professionistico, purché iscritti all'USAP Sindacale Allenatori Pallacanestro sede con in Bologna (rappresentante di categoria) - è costituito un fondo denominato: "FONDO DI FINE RAPPORTO PER GLI ALLENATORI PROFESSIONISTI DI PALLACANESTRO" come previsto dall'art. 4 della Legge 23 marzo 1981

Art. 2 - Scopo. Il Fondo che non ha finalità di lucro è costituito allo scopo di gestire le disponibilità finanziarie e di corrispondere agli iscritti l'indennità di fine carriera di cui all'art. 2123 c.c. secondo le modalità ed i termini previsti dal presente statuto ed in ottemperanza a tutte le leggi in materia.

Art. 3 - Durata e sede. La durata del Fondo è stabilita al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.

La sede è in Bologna.

TITOLO II - ISCRIZIONI E CONTRIBUZIONE

Art. 4 - Iscrizione. L'appartenenza al Fondo è automaticamente riservata agli allenatori con i requisiti di cui all'art. 1 con l'unica eccezione di quanto previsto al successivo art. 6.

La Federazione Italiana di Pallacanestro e la Lega o Leghe delle Società di Basket appartenenti al settore professionistico, daranno comunicazione al Fondo di tutte le assunzioni degli allenatori di cui all'art. 1, indicando per ciascuno di questi i dati anagrafici, la società per la quale è tesserato, ogni altro elemento necessario per determinare la posizione dello stesso nei confronti del Fondo, compresa la parte retributiva per il calcolo dei contributi, nonché le variazioni successivamente intervenute.

Art. 5 - Contribuzione. I contributi dovuti al Fondo, calcolati sul compenso annuo e sui premi eventuali di ciascun iscritto, al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali entro il limite del massimo annuale, stabilito dall'accordo economico collettivo di lavoro, sono dovuti nella misura del 7,50% (sette virgola cinquanta per cento) di cui 1,25% (uno virgola venticinque per cento) a carico dell'allenatore ed il 6,25 % (sei virgola venticinque per cento) a carico della Società.

Il massimale e le aliquote di cui al comma precedente saranno automaticamente adeguati a quelli fissati in sede di accordo collettivo tra le associazioni di categoria.

Art. 6 - Gli allenatori che non hanno la qualifica di appartenente al settore professionistico, hanno la facoltà di iscriversi al Fondo versando o la quota minima dell'1,25% (uno virgola venticinque per cento) o l'intera quota del 7,50% (sette virgola cinquanta per cento) del compenso annuo - nei limiti del massimale previsto dall'accordo economico collettivo di lavoro -

documentando l'ammontare del detto compenso mediante il previo deposito presso la sede del Fondo del contratto intercorrente con la Società con la quale intrattiene il rapporto.

- E' facoltà degli allenatori già appartenenti al settore professionistico e non, che fossero privi per uno o più anni del contratto di lavoro con le Società di pallacanestro, o che gli stessi esercitassero la loro attività sportiva all'estero, di eseguire versamenti di contributi volontari nella misura minima del 1,25% (uno virgola venticinque per cento) e massima del 7,50% (sette virgola cinquanta per cento) sulla retribuzione figurativa spontaneamente dichiarata, od effettivamente percepita dalle Società di pallacanestro dilettantistiche o estere.
- Art. 7 Termini e modalità di versamento dei contributi. I contributi dovranno essere corrisposti dalle Società datrici di lavoro nei termini e con le modalità stabilite in sede di accordo economico collettivo. Detto accordo e/o il regolamento del Fondo potranno prevedere interessi moratori, nonché penali a carico della Società in caso di ritardo nei versamenti dei contributi; e altresì, nei confronti degli iscritti nel caso di mancata trattenuta del contributo da parte della Società.

TITOLO III ORGANI DEL FONDO

- Art. 8 Sono organi del Fondo: l'Assemblea degli iscritti, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato di Sorveglianza.
- Art. 9 Assemblea degli iscritti: competenze. Sono riservate all'Assemblea tutte le modificazioni del presente statuto, l'approvazione del bilancio di esercizio e la destinazione dei risultati di gestione.
- Art. 10 Assemblea degli iscritti: convocazioni.
- L'Assemblea degli iscritti deve essere convocata una volta all'anno ed ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità o ne sia stata fatta richiesta motivata al Consiglio di Amministrazione da almeno 1/10 degli iscritti, oppure dal Comitato di Sorveglianza; nel caso di inerzia di tali organi, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale di Bologna.
- L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della data, luogo, ora ed ordine del giorno con previsione di seconda convocazione, in mancanza del numero legale ad almeno al giorno successivo.
- L'avviso di convocazione deve essere trasmesso agli iscritti mediante pubblicazione sull'organo di stampa o sul sito web dell'USAP, oppure su di un quotidiano sportivo a tiratura nazionale, oppure a mezzo avviso postale ovvero via fax, pec, telefax e simili, da inviare almeno 8 (otto) giorni prima della data stabilita per la prima convocazione.
- Art. 11 Assemblea degli iscritti: diritto di partecipazione, deleghe. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, oltre agli iscritti, anche i componenti degli altri organi del Fondo i quali, se non iscritti sono privi del diritto di voto.
- I componenti degli altri organi del Fondo non possono in alcun caso farsi rappresentare, né essere portatori di deleghe di iscritti.
- E' consentita la delega esclusivamente fra iscritti, e ciascun

delegato non può essere portatore di più di 5 (cinque) deleghe.

Art. 12 - Assemblea degli iscritti: maggioranze. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli iscritti e delibera a maggioranza dei voti.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno un decimo degli iscritti e delibera a maggioranza dei voti.

Per il solo caso di scioglimento del Fondo per motivi diversi dall'impossibilità di raggiungere lo scopo dello stesso, è necessaria anche in seconda convocazione la presenza di almeno la meta degli iscritti e la deliberazione sarà presa a maggioranza dei voti.

- Art. 13 Consiglio di Amministrazione: composizione e nomina. Il Consiglio di Amministrazione è composto da quattro Consiglieri, fra i quali un Presidente ed un Vice Presidente, nominati come qui di seguito stabilito:
- due Consiglieri tra i quali il Presidente sono nominati dal Consiglio direttivo dell'USAP;
- due Consiglieri tra i quali il Vice Presidente sono nominati dal Presidente di Lega delle Società di Pallacanestro del settore professionistico.
- Art. 14 Consiglio di Amministrazione: competenze. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di gestire il Fondo in conformità alla Legge ed al presente statuto.
- Il Consiglio fra l'altro:
- 1. provvede all'impiego delle disponibilità del Fondo ed alle eventuali modifiche degli impieghi stessi, al fine di meglio realizzare le finalità istitutive;
- 2. formula le previsioni sull'andamento del Fondo e delibera tutti i provvedimenti ritenuti necessari per assicurarne l'equilibrio;
- 3. predispone il bilancio annuale e la relazione sul bilancio;
- 4. formula proposte relativamente alla destinazione dei risultati di gestione;
- 5. prende ogni decisione relativamente all'organizzazione ed alla struttura operativa del Fondo;
- 6. provvede, qualora lo ritenga utile e necessario, alla emanazione di un regolamento di amministrazione per la gestione dei rapporti all'interno del Fondo, nei confronti degli iscritti, delle società, della Federazione Italiana Pallacanestro e della Lega o delle Leghe appartenenti al settore professionistico;
- 7. assume ogni altro provvedimento utile e necessario al funzionamento del Fondo.
- Il Presidente ha la rappresentanza legale del Fondo e la firma in giudizio e verso i terzi, dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione e può nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti in particolare delegando per i rapporti con le banche corrispondenti del Fondo e nominare procuratori speciali o generali alle liti.
- Art. 15 Consiglio di Amministrazione: convocazione, maggioranze, diritto di partecipazione. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e/o quando ne sia fatta richiesta da almeno due membri dello stesso

oppure dal Comitato di Sorveglianza.

La convocazione è fatta mediante avviso trasmesso ai Consiglieri ed ai membri del Consiglio di Sorveglianza a mezzo lettera raccomandata e/o fax, pec, telefax e simili, almeno cinque giorni prima della seduta; in caso di particolar urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma inviato almeno due giorni prima della seduta.

L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno della riunione.

- Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno tre dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.
- Il Presidente può, quando lo ritenga opportuno, invitare alle riunioni del Consiglio iscritti, esperti e professionisti per ascoltarne il parere.
- Art. 16 Comitato di Sorveglianza: composizione, nomina, competenze. Il Comitato di Sorveglianza è composto da tre membri nominati uno dal Consiglio Direttivo dell'USAP, uno dal Presidente di Lega delle Società di Pallacanestro del settore professionistico ed il terzo dai primi due, iscritti nell'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della circoscrizione di Bologna.
- Il Comitato svolge i normali controlli contabili, redige le relazioni di accompagnamento al bilancio di esercizio e vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto.
- Art. 17 Consiglio di Amministrazione e Comitato di Sorveglianza: durata, surroga, compenso. I Consiglieri ed i membri del Comitato di Sorveglianza durano in carica quattro anni e possono essere confermati, restano in carica sino alla costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione e/o del nuovo Comitato di Sorveglianza.
- Gli organi competenti a nominare i membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Sorveglianza a norma dell'art. 13 e 16 provvedono alla surroga di quelli cessati dalle loro funzioni per qualsiasi motivo durante la permanenza in carica; i membri così nominati scadono contemporaneamente agli altri membri in carica.
- Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato di Sorveglianza spetterà il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'espletamento del loro incarico, nonché un compenso in relazione al numero delle sedute alle quali si è partecipato, all'attività effettivamente prestata ed anche in base all'andamento gestionale.

TITOLO IV - PATRIMONIO E CONTABILITA'

- Art. 18 Costituzione del patrimonio. Il patrimonio del Fondo è costituito da:
- 1. contributi ordinari versati dai partecipanti e dalle società a norma dell'art. 5;
- 2. redditi derivanti dall'investimento dei mezzi disponibili;
- 3. proventi straordinari di qualsiasi natura e specie fra i quali in via esemplificativa lasciti, donazioni e contributi straordinari di non iscritti.
- Art. 19 Impieghi. Le disponibilità del Fondo vengono investite

dal Consiglio di Amministrazione nelle seguenti forme:

- 1. Titoli di Stato o comunque da esso garantiti.
- 2. Obbligazioni o titoli equipollenti emessi dagli istituti di credito fondiario e di credito industriale.
- 3. Obbligazioni, anche convertibili, emesse da società di interesse nazionale quotate alle borse valori con esclusione, per le convertibili, di esercitare il diritto di opzione;
- 4. Quote di fondi d'investimento cui sono partecipi, direttamente o tramite società di intermediazione mobiliare, aziende di credito di interesse nazionale ad eccezione di quelle aventi a base interamente o prevalentemente titoli azionari;
- 5. Deposito presso banche e/o titoli equipollenti;
- 6. Immobili, anche sotto forma di azioni o quota di partecipazione di società immobiliari, anche per l'intero capitale sociale, purché tali società svolgano esclusivamente attività immobiliare, direttamente o tramite società controllate;
- 7. Gestione patrimoniali mobiliari, gestite da aziende di credito o da società di intermediazione mobiliare, ad eccezione di quelle aventi a base interamente o prevalentemente titoli azionari.
- Gli investimenti di cui al punto 6 del comma precedente dovranno essere previamente approvati all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione con parere favorevole, pure all'unanimità, del Comitato di Sorveglianza.
- Gli investimenti immobiliari dovranno riguardare esclusivamente beni ceduti, a mezzo asta o trattativa privata, da procedure concorsuali o equipollenti e da aste indette da enti pubblici o equiparati.
- L'unica è prevista per l'acquisto eccezione di immobili strumentali all'attività del Fondo ma, in tale ipotesi, l'acquisto essere previamente autorizzato dall'assemblea iscritti, oltre che dall'unanimità del Consiglio Amministrazione e dall'unanime parere favorevole del Comitato di Sorveglianza.
- Art. 20 durata dell'esercizio e bilancio. L'esercizio si chiude al 30 giugno di ogni anno.
- successivi alla chiusura dell'esercizio Nei quattro mesi sottopone all'Assemblea Consiglio di Amministrazione iscritti bilancio consuntivo, accompagnato dalla propria il relazione e dalla relazione del Comitato di Sorveglianza, nonché la proposta di destinazione del risultato di gestione. Dagli utili netti di gestione verrà destinata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva ordinaria, fino a quando questa non sia superiore ad un decimo del totale delle quote gestite dal Fondo, quale risulta dallo stesso bilancio di esercizio.
- Il residuo, con delibera dell'Assemblea degli iscritti, potrà essere attribuito in tutto od in parte agli iscritti, la quota non attribuita agli iscritti viene devoluta a favore di riserve di ricapitalizzazione e/o riserve straordinarie.
- In caso di conseguimento di perdite di gestione, queste ultime per la parte eccedente il totale delle riserve, verranno ripartite fra gli iscritti sottraendole dalle quote ad essi spettanti.
- Art. 21 Divieto di distrazione di Fondi. L'ammontare di qualsiasi disponibilità finanziaria e/o patrimoniale del Fondo non

può essere distratto per fini non determinati dal presente statuto e non può formare oggetto di esecuzione ai sensi dell'art. 2117 c.c.

TITOLO V - PRESTAZIONI

- Art. 22 Liquidazione dell'indennità: maturazione del diritto. Il diritto alla liquidazione delle somme spettanti agli iscritti matura al momento della:
- a) cessazione di appartenenza al settore professionistico per un periodo di anni due (2) consecutivi e al contestuale raggiungimento di 60 (sessanta) anni di età; oppure
- b) cessazione di appartenenza al C.N.A. per un periodo di anni due (2) consecutivi e alla corresponsione dei contributi per almeno 20 (venti) anni, anche se non continuativi; oppure
- c) data del decesso dell'iscritto.
- Art. 23 Liquidazione dell'attività: domanda dell'iscritto, o del suo erede. Entro 10 (dieci) anni dal verificarsi delle condizioni di cui all'articolo precedente, l'iscritto, o il suo avente causa, presentare domanda di liquidazione sottoscrivendo dei dichiarazione di sussistenza presupposti di essa, presentare ovvero inviare a mezzo di lettera raccomandata o pec alla segreteria del Fondo. Entro sei mesi dalla data della Fondo provvede alla liquidazione il dell'indennità spettante determinata come stabilito dal successivo art. 24.
- Qualora la domanda di cui al primo comma non venisse presentata nel termine indicato, allo scadere di esso il diritto alla liquidazione si intenderà estinto per prescrizione a norma degli artt. 2934 e 2946 c.c. e l'importo verrà devoluto alla riserva ordinaria.
- Art. 24 Liquidazione dell'indennità altri casi. Il diritto alla liquidazione delle somme spetterà agli iscritti anche nei sequenti casi:
- a) per il sostenimento di spese mediche relative a terapie ed interventi definiti straordinari e necessari, sulla base di una specifica dichiarazione del medico dell'Azienda U.S.L. competente o del medico di base, richiesta a nome dell'iscritto o di un proprio familiare a carico. Le spese potranno riguardare anche costi accessori, quali il viaggio o il soggiorno presso il luogo in cui verranno effettuate le prestazioni sanitarie;
- b) per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa, da destinarsi all'iscritto o ai propri familiari a carico;
- c) per la decurtazione o l'estinzione di un mutuo ipotecario, a condizione che il mutuo sia stato concesso all'iscritto o ai propri familiari per l'acquisto della prima casa.
- Per i casi di cui ai precedenti punti a), b) e c) dovrà essere dall'iscritto apposita domanda presentata contenente motivazioni che ne giustificano la richiesta, da inviare alla segreteria del Fondo mediante lettera raccomandata o pec. richiesta di liquidazione per detti casi potrà essere effettuata dall'iscritto una sola per volta, tutta la partecipazione al Fondo.

Entro sei mesi dalla data della domanda, il Fondo provvede alla

Segue C.U. n.25 del 14 luglio 2017 – Consiglio federale n.1- Roma, 14 luglio 2017

liquidazione dell'indennità spettante determinata come stabilito dal successivo art. 25.

Art. 25 - Liquidazione dell'indennità: importo.

L'ammontare dell'indennità di fine carriera spettante all'iscritto è pari alla somma dei versamenti effettuati in conto all'iscritto dallo stesso e dalle società di appartenenza variata delle quote delle risultanze di gestione che l'Assemblea degli iscritti avrà deliberato annualmente di imputare agli iscritti in sede di approvazione di ciascun bilancio annuale, salvo quanto stabilito al comma successivo.

All'iscritto uscente, a differenza dell'erede, non spetta alcuna quota degli eventuali utili di gestione relativi all'anno nel corso del quale è stata presentata la domanda di cui all'articolo precedente.

TITOLO VI - SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE, FORO COMPETENTE

Art. 26 - Scioglimento e liquidazione. Con il rispetto delle maggioranze stabilite dal precedente art. 12, l'Assemblea potrà deliberare lo scioglimento del Fondo sia per sopravvenuta impossibilità di conseguire lo scopo di esso, che per motivi diversi. In tal caso l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori per i quali potrà stabilirsi un compenso.

Gli utili o le perdite residue, queste ultime per la parte eccedente il totale delle riserve, verranno ripartiti tra gli iscritti al momento dello scioglimento, sommando ovvero sottraendole dalle quote ad essi spettanti.

Art. 27 - Clausola compromissoria. Ogni controversia, con esclusione di quelle non compromettibili ai sensi di legge, che dovesse eventualmente sorgere fra gli iscritti ed il Fondo, ovvero fra gli iscritti e gli Organi del Fondo stesso, ovvero tra il Fondo e le società appartenenti al settore professionistico se vi sarà adesione della loro Lega di rappresentanza in sede di stipulazione degli accordi collettivi USAP - Lega, verrà devoluta alla cognizione del Collegio Permanente di Conciliazione USAP - Lega appartenente al settore professionistico, ovvero ad altro organo che dovesse in futuro sostituirlo.

Art. 28 - Foro competente. Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione o dipendenza del presente statuto e che non fosse risolta con la proceduta arbitrale prevista dall'articolo precedente, il Foro competente esclusivo sarà quello di Bologna.

DELIBERA N. 14/2017

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

l'istanza presentata dalla Società A.Pol. Dil. Lazur Catania, codice FIP 027711, con la quale richiede il riconoscimento della formazione italiana per l'atleta Licciardello Giuliana, nata a Catania il 10 maggio 1997;

<u>considerato</u> il curriculum sportivo, la cittadinanza italiana, la residenza sul territorio italiano dalla nascita;

Segue C.U. n.25 del 14 luglio 2017 – Consiglio federale n.1- Roma, 14 luglio 2017

considerato che, come scritto nell'istanza, l'atleta ha subito un infortunio nella stagione sportiva 2011/2012 che le ha impedito di svolgere per intero il campionato giovanile di categoria;

considerato che nella stagione sportiva 2012/2013 il campionato giovanile U17 di pertinenza dell'atleta

non raggiungeva le 14 gare totali;

considerato che nella stagione sportiva 2013/2014 il campionato giovanile unico U17/19 di pertinenza

dell'atleta non raggiungeva le 14 gare totali;

considerato che nella stagione sportiva 2014/2015, sebbene la Società fosse iscritta al campionato

giovanile U20, cui la Licciardello avrebbe potuto partecipare per età, il Comitato Regionale

non ha potuto organizzare tale campionato visto l'esiguo numero delle iscritte;

considerato che nella stagione sportiva 2015/2016 l'atleta ha partecipato a 12 gare del campionato U20

e 14 del campionato senior di Serie C;

<u>visto</u> che per cause non imputabili all'atleta la stessa non è riuscita a partecipare alle necessarie

gare di attività giovanile utili al conseguimento dello status di atleta di formazione italiana

ex articolo 26 del Regolamento Esecutivo Tesseramento;

ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di accogliere l'istanza presentata dalla Società Pol. Dil. Lazur Catania codice FIP 027711, equiparando l'atleta Licciardello Giuliana ad atleta con lo status di formazione italiana.

DELIBERA N. 15/2017

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

letta l'istanza presentata dalla Società Pol. Dil. Amici dello Sport, codice FIP 035465, con la

quale richiede il riconoscimento della formazione italiana per l'atleta Rizzi Francesco, nato a

Barletta il 5 febbraio 1997;

considerato il curriculum sportivo, la cittadinanza italiana, la residenza sul territorio italiano dalla

nascita;

rilevato che l'atleta si è tesserato per la prima volta nell'aprile 2013 a conclusione della stagione

sportiva 2012/2013 ed all'età di 16 anni, avendo praticato in precedenza un altro sport;

considerato che la quarta stagione sportiva utile all'eventuale conseguimento dello status di atleta di

formazione italiana ex articolo 26 del Regolamento Esecutivo Tesseramento, è stata la stagione 2016/2017, nella quale per età poteva partecipare unicamente al campionato U20

e a che tale campionato la Società non si è iscritta per mancanza di atleti;

<u>ritenuta</u> l'istanza meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di accogliere l'istanza presentata dalla Società Pol. Dil. Amici dello Sport, codice FIP 035465, equiparando l'atleta Rizzi Francesco ad atleta con lo status di formazione italiana.

DELIBERA N. 16/2017

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

l'istanza presentata dall'atleta Scarpone Dante nato ad Atri il 13 giugno 1997, con la quale

richiede il riconoscimento della formazione italiana;

considerato il curriculum sportivo, la cittadinanza italiana, la residenza sul territorio italiano dalla

nascita;

considerato che l'atleta ha svolto 3 stagioni sportive valide ai fini del riconoscimento della formazione

italiana ex articolo 26 del Regolamento Esecutivo Tesseramento, nello specifico le stagioni

sportive 2012/13, 2013/14 e 2016/17;

considerato che, come scritto nell'istanza, nella stagione sportiva 2015/2016, per problemi scolastici ha

preso parte a solo 13 gare del giovanile campionato U20;

<u>ritenuta</u> l'istanza meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di equiparare l'atleta Scarpone Dante ad atleta con lo status di formazione italiana.

DELIBERA N. 17/2017

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

<u>esaminato</u> il Decreto 24 aprile 2013 del Ministero della Salute, con il quale si dispone l'obbligo delle

società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di dotarsi di defibrillatori

semiautomatici e del relativo addetto al suo utilizzo;

considerato che l'obbligo di cui sopra è entrato definitivamente in vigore il 1º luglio 2017;

ritenuto opportuno stilare un protocollo di comportamento di primo soccorso da eseguire durante le

gare ufficiali al fine di garantire la massima attenzione alla tutela sanitaria dei tesserati;

vista la proposta avanzata dalla Commissione Carte federali d'intesa con il Presidente del Settore

Agonistico, il Rappresentante della Consulta e il Commissario Straordinario del Comitato

Italiano Arbitri;

<u>ritenuta</u> la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare il protocollo di comportamento di primo soccorso da eseguire durante le gare ufficiali come di seguito riportato:

SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO NELLE GARE DEI CAMPIONATI FEDERALI

Premessa

Si ricorda che in base al Decreto 24 aprile 2013 del Ministero della Salute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 169 del 20 luglio 2013, dal 1° luglio 2017 tutti gli impianti

sportivi dove si svolge qualsiasi tipo di attività sportiva, dovranno essere dotati della presenza di un defibrillatore e del relativo addetto al suo utilizzo.

2. Norma Generale

Dalla stagione 2017/2018 in tutti i Campionati di Categoria senior e giovanile, maschile e femminile nazionali e regionali e in tutte le manifestazioni organizzate e/o riconosciute dalla FIP sarà obbligatorio avere a disposizione nell'impianto di gioco durante lo svolgimento delle gare, un defibrillatore semiautomatico che dovrà essere posizionato in un posto che ne faciliti un immediato utilizzo in caso di necessità e una persona abilitata al suo utilizzo.

L'obbligo della presenza del defibrillatore e di una persona abilitata all'utilizzo potrà essere anche assolto con la presenza di <u>un'ambulanza</u>, provvista di defibrillatore, e del relativo personale di servizio. Gli operatori sanitari dovranno stazionare all'interno dell'impianto di gioco, in un posto che ne faciliti un immediato intervento di soccorso.

3. Obblighi Società Ospitante

La Società ospitante è obbligata a garantire la presenza di un defibrillatore semiautomatico e di una persona abilitata all'utilizzo e <u>ne dovrà far constatare</u> la presenza agli arbitri. <u>In caso di mancanza del defibrillatore e della persona abilitata</u> la gara non potrà essere disputata e la squadra ospitante in sede di omologa sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell'incontro con il punteggio di 0-20.

4. Modulo

La Società ospitante, in occasione di tutte le gare, deve presentare il Modulo predisposto, pubblicato e scaricabile sul sito www.fip.it sezione REGOLAMENTI da consegnare agli arbitri dell'incontro. L'arbitro dovrà allegare il modulo agli atti della gara esclusivamente in caso di impiego del defibrillatore in occasione della gara.

5. Tardato arrivo o mancanza

Nel caso di mancanza dell'Ambulanza e/o del defibrillatore e dell'addetto al suo utilizzo la gara non potrà avere inizio fino al loro arrivo; l'attesa potrà essere protratta per 20 (VENTI) minuti dall'orario previsto per l'inizio della gara e NON può essere prolungata a discrezione dell'arbitro. Terminata l'attesa, gli arbitri chiuderanno il referto di gara e l'incontro non potrà essere disputato; il primo arbitro segnalerà il tutto nel rapporto di gara.

In sede di omologa la squadra ospitante sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell'incontro 0-20.

Nel caso di ritardato arrivo e comunque nei termini previsti, la squadra ospitante sarà sanzionata con una multa per il ritardato inizio della gara.

Gli Arbitri potranno dare inizio al riscaldamento ufficiale previsto dal protocollo pre-gara soltanto dopo l'effettivo arrivo del defibrillatore e della persona abilitata all'utilizzo.

Se durante lo svolgimento della gara l'Ambulanza e/o l'addetto all'utilizzo del defibrillatore dovessero lasciare l'impianto per motivi di servizio, dovrà essere comunque assicurata la presenza all'interno dell'impianto di un altro defibrillatore con relativa persona abilitata al suo utilizzo. Nel caso ciò non fosse assicurato, la partita non potrà proseguire e la squadra ospitante sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con 0-20 a sfavore.

6. **Persona abilitata all'utilizzo**

L'addetto all'utilizzo del defibrillatore deve essere maggiorenne.

- a) La persona abilitata <u>all'utilizzo</u> del defibrillatore dovrà presentare la relativa certificazione di abilitazione (IRC), non scaduta, e durante la gara dovrà posizionarsi appena fuori dall'area di gioco in un posto che ne faciliti un immediato intervento di soccorso.
- b) La funzione potrà essere assolta anche da un Medico che non dovrà presentare alcuna certificazione di abilitazione, ma solo il tesserino di riconoscimento.

Segue C.U. n.25 del 14 luglio 2017 – Consiglio federale n.1- Roma, 14 luglio 2017

- c) I Vigili del Fuoco possono essere addetti al defibrillatore senza necessità di mostrare l'abilitazione ma soltanto il loro tesserino di riconoscimento.
- d) Agli operatori dell'ambulanza non va richiesta l'abilitazione all'utilizzo del defibrillatore ma soltanto il loro tesserino di riconoscimento.
- e) Gli Ufficiali di Gara designati per l'incontro non possono essere indicati come persone abilitate all'utilizzo del defibrillatore in caso di necessità.

Nel caso la Società ospitante non metta a disposizione la persona abilitata all'utilizzo del defibrillatore la partita non potrà avere inizio e la Società ospitante sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con 0-20 a sfavore.

Se la persona abilitata all'utilizzo del defibrillatore fosse persona iscritta al referto, nel caso dovesse subire la sanzione della espulsione o della squalifica, come da regolamento deve abbandonare il terreno di gioco recandosi nello spogliatoio e comunque non deve sostare in qualsiasi zona dell'impianto da cui possa avere contatto visivo con il campo di gioco e non potrà impartire direttive agli atleti in campo, ma deve comunque rimanere a disposizione in caso di emergenza sanitaria.

7. Eventi particolari

Nelle Finali o Fasi che si disputano a concentramento o in sede neutra, il Servizio di primo Soccorso deve essere assicurato dalla Società organizzatrice o dal comitato organizzatore e pertanto le Società partecipanti non devono presentare il modulo se non diversamente ed espressamente stabilito.

8. Norma di chiusura

Si rammenta che la presente normativa che disciplina i servizi di primo soccorso è finalizzata alla tutela della salute fisica degli atleti, tesserati in campo e spettatori.

L'eventuale indisponibilità del defibrillatore, il suo malfunzionamento e/o la presenza di alcuni componenti scaduti, la mancanza dell'operatore, del medico di servizio o il loro allontanamento anche momentaneo o comunque altre violazioni in contrasto con i principi ispiratori della detta normativa, attribuiranno alle Società ospitanti oltre alle previste sanzioni sportive, ogni responsabilità penale e civile per quanto di ragione, in caso di incidente, con conseguenze sulla incolumità fisica delle persone coinvolte.

Ogni Società ospitante, assumendosi la piena ed esclusiva responsabilità per ogni evento lesivo malleverà espressamente la Federazione Italiana Pallacanestro e pertanto nessun addebito diretto o indiretto potrà essere attribuito a quest'ultima.

MODULO PER SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO

		inte e da consegnare agli n° gara	ıı arbıtrı aella gara: del	
Squadra ospitante				
Squadra ospite				
	anza provvista di defi		re sanitario responsabile dell'ambulanza e dell ig	
- E' presente il defibri	illatore all'interno del	ll'impianto;		
- E' presente l'addetto	all'utilizzo del defib	orillatore Sig.		
con certificato di abili	tazione			;
- E' presente il Medic	o di Servizio Sig			
riportare il N° del tess	serino di appartenenza	a all'Ordine dei Medici		;
- E' presente il 2° Med	dico di Servizio Sig.			
N° del tesserino di app				;
Firma del Legale Rap	presentante			
Soccorso previsti in b. La presente normativa salute fisica degli atle La eventuale indispon scaduti, la mancanza o comunque altre violaz ospitante oltre alle pre di incidente con conse Ogni società ospitante	ase alla Serie del Car à che disciplina i serv ti, tesserati in campo dibilità del defibrillato dell'operatore, del me cioni contrastando con eviste sanzioni sportive eguenze sulla incolum e, assumendosi la pien erazione Italiana Palla	mpionato e depennare le prizi di primo soccorso è fi e spettatori. ore, il suo malfunzioname edico di servizio o il loro ni principi ispiratori della ve, ogni responsabilità penità fisica delle persone con e de esclusiva responsabilità a ed esclusiva responsabilità penità fisica delle persone con a ed esclusiva responsabilità penità fisica delle persone con a ed esclusiva responsabilità penità fisica delle persone con a ed esclusiva responsabilità penità fisica delle persone con a ed esclusiva responsabilità penita fisica delle persone con a ed esclusiva responsabilità penita di primo soccorso e fi especiale persone con a con con con con controlle penita di primo soccorso e fi especiale penita di primo soccorso e fi	finalizzata alla tutela della nento e/o la presenza di alcuni componenti o allontanamento anche momentaneo o la detta normativa, attribuiranno alla società enale e civile per quanto di ragione, in caso	
Firma del Legale Rap	presentante			

NOTA per gli Arbitri

Gli Arbitri devono accertare quanto dichiarato nel presente Modulo e controllare i documenti di identità delle persone elencate e ove necessario il documento di appartenenza alla categoria (tesserino Ordine dei Medici, certificato di abilitazione all'utilizzo del defibrillatore, ecc.) e la presenza dell'ambulanza e del defibrillatore ove dichiarato e necessaria.

Il presente Modulo andrà allegato agli atti della gara da inviare al Giudice Sportivo.

DELIBERA N. 18/2017

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.123/2017 assunta dal Presidente federale in data 28 giugno 2017, con la quale

veniva emanata la lista degli arbitri impiegati nel Campionato di Serie A per l'anno sportivo 2017/2018 in base a quanto previsto nei "Criteri di Impiego e Valutazione degli Osservatori

per i Campionati nazionali" 2016/2017;

<u>condivise</u> le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 123/2017, assunta dal Presidente federale in data 28 giugno 2017.

DELIBERA N. 19/2017

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.124/2017 assunta dal Presidente federale in data 28 giugno 2017, con la quale

veniva emanata la lista degli arbitri impiegati nel Campionato di Serie A2 maschile e A1 femminile per l'anno sportivo 2017/2018 in base a quanto previsto nei "*Criteri di Impiego e*

Valutazione degli Osservatori per i Campionati nazionali" 2016/2017;

<u>condivise</u> le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 124/2017, assunta dal Presidente federale in data 28 giugno 2017.

DELIBERA N. 20/2017

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.125/2017 assunta dal Presidente federale in data 28 giugno 2017, con la guale

veniva emanata la lista degli arbitri impiegati nel Campionato di Serie B maschile e A2 femminile per l'anno sportivo 2017/2018 in base a quanto previsto nei "Criteri di Impiego e

Valutazione degli Osservatori per i Campionati nazionali" 2016/2017;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 125/2017, assunta dal Presidente federale in data 28 giugno 2017.

DELIBERA N. 21/2017

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>vista</u> la delibera n.57 assunta dal Presidente federale in data 28 giugno 2017, con la quale è

stata emanata la lista degli Arbitri di Serie B maschile e A2 femminile per l'anno sportivo

2017/2018;

preso atto della delibera n 70 assunta dal Commissario Straordinario CIA in data 3 luglio 2017, con la

quale propone al Consiglio federale di escludere il nominativo di Noto Silvia dalla Lista degli Arbitri a disposizione dei designatori per il campionato di A2 femminile per la

stagione sportiva 2017/2018;

<u>condivise</u> le motivazioni espresse dalla delibera del Commissario Straordinario CIA sopracitata;

DELIBERA

di escludere il nominativo di Noto Silvia dalle liste degli arbitri a disposizione dei designatori per il campionato di serie A2 femminile per l'anno 2017-2018 e di riformulare la suddetta lista come di seguito riportato:

	37166	BARBAGALLO	LUCIA GIOVANNA	MILANO	LOMBARDIA	07/02/1986
	42321	BELPRATO	SIMONA	NAPOLI	CAMPANIA	09/03/1990
	46751	CANALI	SARA	BERGAMO	LOMBARDIA	11/12/1994
	45896	CARAVITA	GIULIA	FERRARA	EMILIA-ROMAGNA	28/08/1991
Е	55013	CASTELLANETA	ALEXA	BOLZANO	TRENTINO ALTO ADIGE	12/04/1996
Е	54039	CONSONNI	CHIARA	BERGAMO	LOMBARDIA	27/10/1996
	44646	CULMONE	CRISTINA MARIA	BOLOGNA	EMILIA-ROMAGNA	11/12/1991
	53776	DI PINTO	FRANCESCA	NAPOLI	CAMPANIA	04/05/1988
	55122	FINAZZI	FRANCESCA	MILANO	LOMBARDIA	17/05/1995
	48988	FRATALOCCHI	ALICE	FERMO	MARCHE	27/09/1995
	49612	LUPORINI	STEFANIA	LUCCA	TOSCANA	24/02/1992
	38949	MIGNOGNA	CRISTINA	MILANO	LOMBARDIA	14/09/1989
	43780	MURA	EMMYLOU	CAGLIARI	SARDEGNA	10/01/1991
	49306	PALLAORO	LAURA	TRENTO	TRENTINO ALTO ADIGE	22/02/1991
Е	50228	RICCI	ALESSANDRA	FERMO	MARCHE	23/07/1981
	49963	SCILIBERTO	SARA	MESSINA	SICILIA	10/07/1992
Е	47171	ZANETTI	SILVIA	PADOVA	VENENTO	20/06/1994

DELIBERA N. 22/2017

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto in particolare il Regolamento del C.N.A.;

vista la delibera n. 40 del 16 luglio 2016, con la quale venivano rese note le disposizioni del

Progetto di Aggiornamento Obbligatorio per l'anno 2016/2017;

considerata la proposta del Consiglio Direttivo C.N.A., volta ad emanare le disposizioni per il Progetto di

Aggiornamento Obbligatorio 2017/2018;

ritenuta la proposta del Consiglio Direttivo CNA meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare le seguenti disposizioni, per il Progetto di Aggiornamento Obbligatorio 2017/2018:

PROGETTO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER GLI ALLENATORI ED I PREPARATORI FISICI DI PALLACANESTRO 2017-2018

1. PREMESSA

L'acquisizione e lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze degli allenatori deve svolgersi attraverso un percorso di formazione continua, alla luce della costante evoluzione delle tematiche più attuali, legate all'insegnamento della pallacanestro.

Il CNA di conseguenza prosegue nella strada intrapresa confermando il progetto di aggiornamento, pur apportando allo stesso alcune modifiche.

Va ricordato che: progettare l'aggiornamento implica chiarezza degli obiettivi da raggiungere, fiducia nella capacità propositiva e di scelta dei collaboratori di progetto, sicurezza della rispondenza dei docenti ai bisogni di miglioramento dei discenti.

Ne deriva che la serietà nell'affrontare la progettazione di un aggiornamento è un requisito imprescindibile sia per rispetto di coloro che chiedono di lasciare le riunioni arricchiti di nuove competenze e sia per la Federazione che garantisce la rispondenza di ciò che programma e alla finalità che si propone.

2. OBIETTIVI

Il **PROGETTO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO (PAO)** ha come obiettivo prioritario quello di dare continuità al percorso formativo, offrendo uno stimolo per il miglioramento personale e, di conseguenza, del movimento nel suo complesso.

Pertanto la finalità è di invogliare gli allenatori a migliorare le proprie competenze attraverso una costante partecipazione alle attività di aggiornamento.

3. SISTEMA

Il sistema utilizzato è quello dei crediti formativi, che permette la comparazione ed il riconoscimento delle esperienze formative sul piano nazionale ed internazionale, al pari di altri percorsi di formazione compiuti da agenzie formative diverse.

4. ORGANIZZAZIONE – IL RUOLO DEL CNA

Il CNA ha il compito di:

- 1. definire gli obiettivi del progetto (numero minimo di crediti necessari);
- 2. definire i criteri di attribuzione dei crediti;
- 3. identificare la tipologia dei diversi eventi di aggiornamento, definendone i requisiti minimi;

- 4. definire alcuni limiti necessari per l'assegnazione dei crediti;
- 5. valutare le proposte ed assegnare i crediti alle diverse attività

5. ORGANIZZAZIONE – IL RUOLO DELLE STRUTTURE PERIFERICHE DEL CNA

Gli organismi territoriali del CNA hanno il compito di:

- sviluppare autonomamente tutte quelle iniziative che siano finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo dell'aggiornamento;
- organizzare gli eventi scegliendo la località, recuperando i dimostratori e proponendo, in collaborazione con il Formatore Nazionale responsabile della formazione, i relatori e l'argomento che gli stessi dovranno trattare.

In particolare, per eventi organizzati dalle strutture periferiche quali le Commissioni Provinciali e Regionali Allenatori, spetterà a queste ultime inoltrare al CNA le relative <u>proposte</u>, concordate con il Formatore Nazionale responsabile della formazione, circa i relatori e gli argomenti delle lezioni per le quali si chiede l'attribuzione di crediti; allo stesso modo le commissioni regionali potranno provvedere ad inoltrare identiche richieste che dovessero pervenire da altri enti, che volessero organizzare eventi di aggiornamento sul proprio territorio.

Sarà cura del Responsabile Tecnico approvare o meno i relatori e gli argomenti proposti per le lezioni tecniche e, eventualmente, attribuire i crediti previsti.

6. DURATA DEL PAO

Il periodo in cui ogni allenatore deve raggiungere i crediti stabiliti è di 11 mesi.

Il periodo in cui è possibile organizzare eventi di aggiornamento va dal 1° settembre 2017 al 31 luglio 2018. Gli eventi di aggiornamento organizzati nel luglio 2018 potranno valere per il PAO 2017/2018 o, a richiesta di chi avesse già acquisito i crediti necessari, per il PAO 2018/2019.

7. NUMERO MINIMO DI CREDITI DA ACCUMULARE ANNUALMENTE

Ciascuna categoria di tesserati CNA dovrà accumulare un numero di crediti, secondo la seguente tabella:

allievo allenatore: **6** allenatore di base: **6** istruttore giovanile: **6**

allenatore: 6

allenatore nazionale: **3** preparatore fisico di base: **6**

preparatore fisico: 3

Nel caso in cui un preparatore fisico sia anche un allenatore, il numero di crediti da accumulare dipenderà dalla qualifica di allenatore (6 se Allievo Allenatore, Allenatore di Base o Allenatore, 3 se Allenatore Nazionale).

8. SANZIONI E RECUPERO CREDITI

La mancata acquisizione dei crediti di cui al punto 7 non consentirà il rilascio della tessera gare per la stagione successiva.

I tesserati che non avessero assolto totalmente all'obbligo dell'aggiornamento potranno recuperare i crediti mancanti entro il 31 ottobre 2018; ai tesserati di cui sopra verrà rilasciata la tessera gare nel momento in cui saranno recuperati i crediti mancanti.

Il CNA si riserva comunque la possibilità di valutare quei casi eccezionali, previa presentazione da parte del richiedente di documentata motivazione, che possa consentire di acquisire la tessera gara anche senza aver accumulato tutti i crediti previsti. Il provvedimento in merito all'istanza verrà valutato richiedendo anche al Comitato Regionale FIP competente il proprio parere.

Esempio: un tesserato CNA non ha raggiunto il numero minimo di crediti necessari, per cui decide di inoltrare preventiva istanza al CNA, motivando la propria posizione. Il CNA ricevuta l'istanza provvederà a richiedere al Comitato Regionale FIP competente un parere in merito. Ricevuto il parere da parte del Comitato Regionale FIP, il CNA prenderà i provvedimenti del caso.

9. CATEGORIE ESENTATE

Sono esentate dall'obbligo dell'aggiornamento le seguenti categorie:

- allenatori benemeriti d'eccellenza;
- allenatori benemeriti;
- allenatori con almeno venticinque anni di anzianità di tessera;
- allenatori che svolgono la propria attività all'estero (vedi delibera commissariale n.64 Comunicato Ufficiale n.230 del 6 novembre 2008).
- allenatori che per motivi di lavoro (documentati) hanno risieduto all'estero per un periodo minimo di 5 mesi.
- Allenatori professionisti, con regolare contratto depositato, salvo aver fatto da relatore ad almeno una lezione.

10. EVENTI DI AGGIORNAMENTO

clinic nazionale:

- organizzato dal CNA oppure patrocinato dal CNA;
- qualifica minima dei relatori: allenatore nazionale, preparatore fisico CNA o in possesso di riconosciute specifiche competenze;
- durata minima della singola lezione: 60';
- numero minimo di lezioni: tre da distribuirsi in una sola giornata (due al mattino ed una al pomeriggio o viceversa);

Certificazione: la partecipazione alle attività indicate sarà certificata dal CNA.

11. ALTRE ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO ACCREDITABILI

Partecipazione all'attività del SSN in qualità di osservatore;

Gli allenatori od i Preparatori Fisici che volessero seguire i raduni del SSN potranno acquisire crediti.

Il SSN ed il CNA comunicheranno attraverso i propri siti web quali raduni saranno accreditabili ed in che misura.

Gli interessati dovranno preventivamente inoltrare al CNA ed al SSN una richiesta di accreditamento per tutta la durata dell'evento.

<u>Certificazione:</u> la partecipazione all'attività indicata nel punto sarà certificata dal Presidente della Commissione Regionale Allenatori o suo delegato. Il partecipante dovrà preventivamente inoltrare al CNA una richiesta di accreditamento per tutta la durata dell'evento. Allo scopo il CNA informerà la propria struttura periferica. La Commissione Regionale Allenatori compilerà apposito modulo in cui figurino:

- data, orario e luogo di svolgimento del raduno;
- la rappresentativa coinvolta;
- il responsabile tecnico;
- <u>la durata dell'evento.</u>

Partecipazione in qualità di allenatore all'attività dell'ATF (Avviamento Tecnico Federale) e del PTF (Perfezionamento Tecnico Federale)

Gli allenatori od i Preparatori Fisici che fanno parte dell'ATF e del PTF, in maniera continuativa, potranno acquisire crediti.

<u>Certificazione:</u> la partecipazione all'attività indicata nel punto sarà certificata dal Presidente della Commissione Regionale Allenatori o suo delegato. Il partecipante dovrà preventivamente inoltrare al CNA una richiesta di accreditamento per tutta la durata dell'evento. Allo scopo il CNA informerà la propria struttura periferica. La Commissione Regionale Allenatori compilerà apposito modulo in cui figurino:

- data, orario e luogo di svolgimento del raduno;
- la rappresentativa coinvolta;
- il responsabile tecnico;
- la durata dell' impegno.
- Partecipazione all'attività dei Centri Tecnici Federali in qualità di osservatore

L'acquisizione di crediti per la partecipazione all'attività dei Centri Tecnici Federali sarà definita successivamente con apposita informativa.

• Partecipazione alle riunioni degli arbitri

Gli allenatori od i Preparatori Fisici che parteciperanno alle riunioni pre stagionali degli arbitri potranno acquisire crediti.

<u>Certificazione:</u> la partecipazione all'attività indicata nel punto sarà certificata dal Presidente della Commissione Regionale Allenatori o suo delegato. Il partecipante dovrà preventivamente inoltrare al CNA ed al CIA una richiesta di accreditamento per tutta la durata dell'evento. Allo scopo il CNA informerà la propria struttura periferica. La Commissione Regionale Allenatori compilerà apposito modulo in cui figurino:

- data, orario e luogo di svolgimento del raduno;
- il gruppo arbitrale coinvolto;
- il responsabile tecnico;
- la durata dell' evento

• Partecipazione ai corsi di aggiornamento della Scuola dello Sport Nazionale

Gli allenatori od i Preparatori Fisici che parteciperanno ai corsi di aggiornamento della Scuola dello Sport Nazionale potranno acquisire crediti.

<u>Certificazione:</u> la partecipazione all'attività indicata nel punto dovrà essere certificata dall'organizzatore dell'evento, con specifica di:

- -oggetto dell'evento;
- -durata dell'evento;
- -nominativo del relatore;
- -argomenti trattati nel corso dell'evento.

Partecipazione in qualità di relatore ad eventi di aggiornamento

<u>Certificazione:</u> la partecipazione all'attività indicata nel punto sarà certificata dall'organizzatore dell'evento su apposito modulo, su cui saranno indicati:

- -oggetto dell'evento;
- -durata dell'evento;
- -nominativo del relatore;
- -argomenti trattati nel corso dell'evento.

• Partecipazione in qualità di docente ai corsi nazionali CNA di formazione

Gli allenatori od i Preparatori Fisici che saranno designati quali docenti ai corsi nazionali CNA di formazione potranno acquisire crediti, come specificato dal successivo punto 12. Certificazione: la partecipazione all'attività sarà certificata dal CNA.

• Forum di discussione argomenti tecnici

In occasione di ogni singola riunione organizzata dalla Commissione Regionale Allenatori, è possibile prevedere un successivo forum di discussione, riservato soltanto agli Allievi Allenatori ed Allenatori/Istruttori di Base partecipanti all'evento, che avranno dato la disponibilità, e comunque non in numero inferiore a 5 e non superiore a 10.

Sarà data, in ogni caso, priorità ai primi iscritti.

Il forum sarà coordinato da un moderatore e vi potrà essere, in funzione della disponibilità della location, la possibilità di organizzare più forum.

I moderatori, dalla cui presenza non si potrà prescindere per rendere attuabile il forum, saranno individuati dal responsabile CNA, fra i partecipanti all'evento.

Al forum partecipano coloro che al momento dell'accredito si iscrivono, fino ad un massimo di 10 persone.

A termine della riunione il responsabile CNA comunicherà i componenti i singoli forum, il moderatore ed indicherà la relativa location.

Il forum avrà la durata di 45'.

Potranno infine essere accreditate altre attività alle quali il CNA riconosca il valore di aggiornamento.

12. VALORE DEI CREDITI

Ad ogni evento di aggiornamento, pari a 3 ore di lezione, saranno assegnati n.3 crediti.

Ai Clinic di Settore Giovanile ed Internazionali organizzati dal C.N.A. potranno essere assegnati, valutato il programma delle lezioni, 6 crediti.

Ai Clinic organizzati in occasione delle Giornate Azzurre, pari a 3 ore di lezione, saranno assegnati n.3 crediti.

I Preparatori Fisici di Base avranno la possibilità di acquisire n.3 crediti PAO utilizzando le apposite lezioni in e-learning.

Ogni regione potrà organizzare un massimo di due lezioni di aggiornamento per provincia ed un massimo di quattro lezioni di aggiornamento nel capoluogo (o in luogo a scelta del Presidente della Commissione Regionale Allenatori).

Il clinic organizzato in occasione delle Giornate Azzurre non rientra nel conteggio di cui sopra.

Il C.N.A. si riserva, comunque, di valutare l'accreditamento di ulteriori eventi.

Non vi sono obblighi rispetto ai tempi intercorrenti fra una riunione e l'altra o alla distribuzione degli eventi sul territorio (possibili anche più riunioni contemporanee nella stessa regione). Non sarà possibile organizzare riunioni di aggiornamento 7 giorni prima e 7 giorni dopo la data fissata per lo svolgimento dei Clinic organizzati dal C.N.A.

Il CNA attiverà un'azione di continuo monitoraggio del territorio, volta al controllo dell'aggiornamento (per quanto attiene sia al numero di eventi sia alla varietà degli stessi), offerto da parte delle proprie strutture periferiche.

Al fine di consentire la valutazione dell'evento e la relativa assegnazione dei crediti, le proposte circa i relatori e gli argomenti da trattare dovranno pervenire al CNA con un anticipo di dieci giorni rispetto alla data dell'evento (ad esempio per una riunione organizzata in data 11, la richiesta deve pervenire entro il giorno 1 dello stesso mese).

La partecipazione ai corsi di formazione nazionale estivi del CNA non dà diritto a crediti per i partecipanti. Concedono invece n.3 crediti al Capo istruttore, agli Assistenti e ai Relatori esterni.

Per i relatori degli eventi sarà sufficiente la partecipazione ad un incontro in qualità di relatore, o ad un incontro in qualità di partecipante, per assolvere al proprio aggiornamento.

Il Clinic CNA sarà organizzato a pagamento con quota da definirsi; avrà luogo presumibilmente nel mese di giugno 2018 e concederà n.6 crediti da conteggiare nel corrente progetto d'aggiornamento, per tutti quegli allenatori che non avessero ancora raggiunto i crediti necessari al momento dell'iscrizione. Mentre per quegli allenatori che al momento dell'iscrizione al Clinic avessero già raggiunto i crediti necessari, i crediti acquisiti con la partecipazione al Clinic stesso verranno conteggiati nel successivo progetto d'aggiornamento.

13. PROGRAMMA TECNICO

Il Presidente della Commissione Regionale Allenatori, in collaborazione con il Formatore Nazionale responsabile della formazione, dovrà stilare il programma tecnico delle lezioni PAO in base alle esigenze del proprio territorio.

Il programma tecnico dovrà essere inviato al C.N.A., per la relativa approvazione, entro il 1º settembre 2017.

E' auspicabile che il Formatore Nazionale responsabile della formazione raccolga ed invii al C.N.A., gli abstract delle lezioni PAO organizzate nella propria regione.

Gli argomenti degli eventi di aggiornamento dovranno essere proposti, al C.N.A, dal Formatore Nazionale responsabile della formazione, in base alle esigenze tecniche del proprio territorio.

Sarà opportuno, pur dando priorità agli aspetti tecnico/tattici, non tralasciare argomenti inerenti il gioco della pallacanestro ed il suo insegnamento come la Preparazione Fisica, la Metodologia e la Psicologia.

Segue C.U. n.25 del 14 luglio 2017 – Consiglio federale n.1- Roma, 14 luglio 2017

I relatori devono essere obbligatoriamente in possesso della tessera CNA, o devono essere in possesso di adeguate competenze, che dovranno essere valutate preventivamente dal Responsabile Tecnico del C.N.A. Il C.N.A., solo dopo aver approvato la proposta dei relatori e degli argomenti da trattare nell'evento, procederà con l'assegnazione dei crediti.

14. SOSPENSIONE DAL RUOLO DI RELATORE

L'allenatore soggetto a provvedimenti disciplinari non potrà svolgere il ruolo di relatore in eventi di aggiornamento per il periodo di durata del provvedimento disciplinare; allo stesso modo l'allenatore che in occasione di eventi PAO non avrà un comportamento eticamente corretto (nei confronti della FIP e dei suoi tesserati), potrà essere inibito, dal CNA, dal tenere ulteriori lezioni per l'intera stagione.

15. FORMAZIONE ESTIVA DEL CNA

Gli allenatori che verranno ammessi ai corsi estivi di formazione organizzati dal CNA (Corso Allenatore 1º e 2º anno, Corso Allenatore Nazionale) dovranno aver acquisito il numero minimo di crediti previsti dal PAO 2017-2018 prima dell'inizio del corso stesso. La mancanza di tale requisito determina l'esclusione dal corso stesso.

16. PAGAMENTO DEGLI EVENTI DI AGGIORNAMENTO

L'aggiornamento deve essere in linea di principio a titolo gratuito, con la precisazione che potranno essere organizzati anche eventi a pagamento, qualora la struttura periferica del C.N.A. lo motivi e l'evento venga autorizzato dal C.N.A.

Si invitano le strutture periferiche del CNA, qualora l'evento sia organizzato a pagamento, a garantire le seguenti caratteristiche minime:

- impianto adeguato con esclusivamente posti a sedere;
- presenza di impianto di amplificazione;
- presenza di impianto di radio-microfono o similare;
- presenza, se richiesta preventivamente dal relatore, di schermo e proiettore di adeguate dimensioni;
- riproduzione dell'evento su supporto magnetico, da consegnare ai partecipanti entro 30 giorni dallo svolgimento dell'evento stesso;
- presenza di dimostratori, se richiesti preventivamente dal relatore;
- obbligo di compenso al relatore:
- obbligo di adeguata pubblicazione sul sito del Comitato Regionale FIP, nell'area geografica in cui l'evento si svolge;
- durata dell'evento: 3 ore;
- inoltro del supporto magnetico al CNA.

L'intero introito dell'evento organizzato a pagamento rimane a disposizione della struttura periferica del CNA che lo ha organizzato, con l'avvertenza che il ricavo, al netto delle spese sostenute, dovrà contribuire al miglioramento della struttura operativa della Commissione Territoriale CNA interessata.

17. CASISTICA PARTICOLARE

Per quei tesserati CNA che da almeno 5 anni consecutivi non abbiano fatto richiesta di tesseramento gare e che, solo ed esclusivamente durante la stagione in corso, richiedono la tessera gare senza aver raggiunto nell'aggiornamento precedente il numero minimo di crediti, la tessera gare verrà concessa solo per l'anno in corso. Tali allenatori per ottenere la tessera gare per l'anno successivo dovranno comunque aver accumulato i crediti previsti nell'anno in corso.

18. RIMBORSO

Sarà cura dei Comitati Regionali provvedere al rimborso delle spese vive sostenute dai relatori (rimborso benzina chilometrico e pedaggio autostrada), come è auspicabile venga riconosciuto da ciascun Comitato un compenso agli stessi di € 70,00 al lordo di eventuali ritenute e a seconda dell'inquadramento fiscale di ciascun percipiente.

DELIBERA N. 23/2017

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto in particolare il Capitolo X delle DOA Tesseramento 2017/2018 approvate con propria

delibera n. 363 in data 12 Maggio 2017;

preso atto della richiesta pervenuta dal Presidente del Comitato Regionale F.I.P. Lombardia, volta

all'eliminazione dell'esclusività attualmente prevista per il tesseramento gare nel ruolo di

"capo allenatore" nel campionato di Serie C Gold;

<u>acquisito</u> il parere del Presidente e del Consiglio Direttivo C.N.A.;

<u>ritenuta</u> la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di eliminare dal Capitolo X delle DOA Tesseramento 2017/2018 l'esclusività prevista per il tesseramento gare, nel ruolo di "capo allenatore", nel campionato di Serie C Gold.

DELIBERA N. 24/2017

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>visto</u> in particolare il Capitolo X delle DOA Tesseramento 2017/2018 approvate con propria

delibera n. 363 in data 12 Maggio 2017;

considerato che per il campionato di Serie A è previsto l'apposito documento "Disposizioni Organizzative

Annuali Professionisti 2017/2018";

vista la necessità di eliminare dal Capitolo X delle DOA Tesseramento 2017/2018 ogni riferimento

al campionato di Serie A;

<u>ritenuta</u> la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di eliminare dal Capitolo X delle DOA Tesseramento 2017/2018 ogni riferimento al Campionato di Serie A adeguando conseguentemente il relativo testo.

Capitolo X Tesserati Comitato Nazionale Allenatori

17) Tesseramento Allenatori

17.1 Tesseramento GARE

- 17.1.1 Il tesseramento gare deve essere concluso (richiesto dalla Società e accettato dal tesserato) entro l'orario di inizio della gara indicando obbligatoriamente tutte le categorie per le quali si richiede il tesseramento dell'allenatore.
- 17.1.2 La funzione che consente di accettare le richieste di emissione di tesseramento gare presentate dalla Società, è <u>attiva SOLO se è stato effettuato il rinnovo annuale del tesseramento CNA</u> e se sono stati raggiunti i crediti formativi previsti dal Programma di Aggiornamento Obbligatorio (PAO). L'allenatore, dopo aver

controllato con attenzione quanto indicato (in particolare <u>qualifica, campionato ed esclusiva</u>), deve confermare la richiesta di tesseramento gare effettuata dalla Società.

- 17.1.3 Il tesseramento gare può essere effettuato esclusivamente mediante la procedura FIPOnline.
- 17.1.4 Il mancato perfezionamento della procedura di tesseramento gare, comunque effettuato, configura posizione irregolare ai sensi della normativa federale vigente.
- 17.1.5 Il tesseramento in forma «*non esclusiva*» consente al tesserato CNA, nello stesso anno sportivo, di svolgere attività tecnica anche per squadre di altre società partecipanti o ad un campionato Giovanile Regionale, o Provinciale, o ad un campionato seniores di competenza degli organi periferici, purché non partecipanti allo stesso campionato (ad es: D-D / U20-U20).
- 17.1.6 Per i **Campionati Giovanili d'Eccellenza**, è obbligatoria la qualifica minima di Istruttore Giovanile; è consentito quindi il tesseramento gare anche con la qualifica di Allenatore Allenatore Nazionale.

Qualifica	Serie A2 – A1/F	Serie B	Serie A2/F	Serie C Gold	Regionali/Prov.li/ Giovanili
Capo Allenatore	Allenatore Nazionale in esclusiva	Allenatore in esclusiva	Allenatore in esclusiva	Allenatore anche NON in esclusiva	Allenatore di Base NON ammesso in esclusiva
1º Assistente	Allenatore Nazionale anche NON in esclusiva	Allenatore di base anche NON in esclusiva	Allenatore di base anche NON in esclusiva	Allenatore di base anche NON in esclusiva	Allievo Allenatore NON ammesso in esclusiva
2° Assistente – Addetto alle Statistiche	Allenatore anche NON in esclusiva	Tesserato CNA	Tesserato CNA	Tesserato CNA	Tesserato FIP a qualsiasi titolo
Preparatore Fisico	Preparatore Fisico anche NON in esclusiva	Preparatore Fisico di base anche NON in esclusiva	Preparatore Fisico di base anche NON in esclusiva	Preparatore Fisico di base anche NON in esclusiva	Preparatore Fisico di base NON ammesso in esclusiva
Responsabile Settore Giovanile	Allenatore Nazionale in esclusiva	Allenatore in esclusiva	Non obbligatorio	Non obbligatorio	Non obbligatorio

17.2 Tesseramento Gare in "esclusiva"

- 17.2.1 Gli allenatori tesserati in "esclusiva" per società partecipanti a campionati nazionali potranno essere iscritti a referto in qualità di primo allenatore o di primo assistente anche per le squadre giovanili della medesima Società. Inoltre, tutti gli allenatori tesserati in "esclusiva" per la società principale e la società satellite, possono essere iscritti a referto per i campionati dell'una e dell'altra società, previo tesseramento gare per entrambe le società, in qualità di capo allenatore, 1° o 2° assistente, nel rispetto della qualifica richiesta dalla categoria.
- 17.2.2 Il tesseramento degli allenatori ha validità per un solo anno sportivo; un allenatore tesserato in "esclusiva" non può sottoscrivere altre richieste di tesseramento, anche in caso di esonero o di risoluzione di rapporto, tanto consensualmente che per inadempienza.
- 17.2.3 E' consentito revocare il tesseramento gare in "esclusiva" di un allenatore mediante comunicazione scritta agli Uffici del CNA Nazionale da parte del tecnico e del Presidente o Dirigente Responsabile della Società, nei sette giorni antecedenti la prima gara di Campionato cui prende parte la Società con la quale è in essere il tesseramento.
- 17.2.4 L'iscrizione in lista elettronica in qualità di "Capo Allenatore" nei campionati nazionali dilettantistici, è consentita, in casi del tutto eccezionali e soltanto per una gara durante l'intera stagione sportiva, anche ad uno degli "Assistenti Allenatori", anche non in possesso della qualifica richiesta per ricoprire il ruolo di Capo Allenatore. Anche al 2º assistente nei campionati nazionali dilettantistici sarà consentita, in casi del tutto eccezionali e soltanto per una gara durante l'intera stagione sportiva, la possibilità di essere iscritto in lista

elettronica in qualità di "1° assistente", anche se non in possesso della qualifica richiesta per ricoprire tale ruolo.

17.2.5 Non rientrano in tale casistica esoneri, dimissioni e squalifiche.

17.3 Tesseramento Gare "non in esclusiva"

- 17.3.1 Il tesseramento "**non in esclusiva**" è **obbligatorio** per i Campionati Regionali e Giovanili; in ogni caso l'eventuale tesseramento in "*esclusiva*" verrà considerato NON IN ESCLUSIVA.
- 17.3.2 Iscrizione a referto **1°Assistente, 2° Assistente/Addetto alle Statistiche, Preparatore Fisico:** solo in presenza del Capo Allenatore possono essere iscritti a referto, purché muniti di tessera gare, il Preparatore Fisico, il 1°Assistente, il 2°Assistente/addetto alle statistiche.
- 17.3.3 L'inserimento in lista elettronica del **2°Assistente** è consentito solo in presenza del **1°Assistente**.

18) Allievo Allenatore

18.1 I tesserati che hanno ottenuto la qualifica di Allievo Allenatore possono svolgere attività federale con il rilascio di tessera gare ed iscrizione a referto come assistente allenatore in tutti i campionati regionali, e, come capo allenatore, nel campionato di Promozione e serie C/F ed in tutti i campionati regionali senior a libera partecipazione.

19) Responsabile Settore Giovanile

- 19.1 Nei **Campionati Nazionali di Serie A2**, **Serie B e A1/F**, è obbligatoria la nomina del Responsabile del Settore Giovanile.
- 19.2 La segnalazione del Responsabile del Settore Giovanile dovrà avvenire entro il 30 settembre 2017.
- 19.3 Il Responsabile del Settore Giovanile dovrà essere iscritto in lista elettronica ed a referto (in qualità di Capo Allenatore od Assistente), per almeno 14 partite in uno o più Campionati Giovanili a cui prende parte la società con la quale è in essere il tesseramento. Nel caso di **sostituzione** del Responsabile del Settore Giovanile, nominato ad inizio stagione, per il conteggio delle 14 partite saranno sommate le iscrizioni in lista elettronica ed a referto di entrambi i Responsabili del Settore Giovanile nominati nel corso della stagione.
- 19.4 Qualora le società non nominassero il Responsabile del Settore Giovanile, o qualora lo stesso non assolva all'obbligo di cui sopra, sarà comminata alla società una **multa** di € **10.000,00**.
- 19.5 Pertanto, per quanto riguarda il Campionato Nazionale di Serie A2, il Responsabile del Settore Giovanile dovrà essere tesserato gare in esclusiva per squadre giovanili, con impossibilità di inserimento nella lista N della prima squadra.
- 19.6 Per quanto riguarda il **campionato di A1/F** e il **campionato nazionale di serie B/M**, il ruolo di Responsabile del Settore Giovanile potrà essere ricoperto anche dal **1º assistente** purché abbia la **qualifica CNA** richiesta per il Capo allenatore. (del. n.88 C.F. 30/09/2016)
- 19.7 E' obbligatorio, per tutti i Responsabili dei Settori Giovanili, la partecipazione ad un Clinic per allenatori di Settore Giovanile organizzato dalla FIP ed a **n.2 allenamenti** nell'ambito dei **Centri Tecnici Federali**; qualora il Responsabile del Settore Giovanile non partecipi ad un Clinic di cui sopra, potrà assolvere a tale obbligo partecipando al Clinic Internazionale organizzato dalla FIP nei mesi di giugno/luglio.
- 19.8 La mancata partecipazione ad uno dei Clinic suddetti (uno dei due Clinic per allenatori di Settore Giovanile, od il Clinic Internazionale) e/o ai n.2 allenamenti nell'ambito dei Centri Tecnici Federali non consentirà ai soggetti interessati il tesseramento gare in qualità di Responsabile del Settore Giovanile per la stagione sportiva successiva.

DELIBERA N. 25/2017

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Società di Pallacanestro Serie A volta ad ottenere la

possibilità di inserire a referto il terzo assistente allenatore;

considerato che a seguito dell'accoglimento della richiesta di cui sopra la figura del terzo assistente è

stata inserita nelle DOA Professionisti 2017/2018;

preso atto della necessità di normare le modalità di tesseramento e d'iscrizione a referto, e definire le

sanzioni per eventuali provvedimenti disciplinari che saranno comminati al terzo assistente;

ritenuto di equiparare le modalità di tesseramento, d'iscrizione a referto ed i provvedimenti

disciplinari del terzo assistente a quelli attualmente previsti per il secondo assistente;

DELIBERA

di equiparare le modalità di tesseramento, d'iscrizione a referto ed i provvedimenti disciplinari del terzo assistente a quelli attualmente previsti per il secondo assistente.

DELIBERA N. 26/2017

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.115/2017, assunta dal Presidente federale in data 20 giugno 2017, con la guale

il Dott. Attilio Befera è stato nominato Presidente della Com.Te.C;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 115/2017 assunta dal Presidente federale in data 20 giugno 2017

DELIBERA N. 27/2017

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.121/2017, assunta dal Presidente federale in data 26 giugno 2017, con la guale

sono stati nominati, per il quadriennio olimpico 2017/2020, i Componenti degli Organi di

Giustizia e della Procura federale;

<u>condivise</u> le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 121/2017 assunta dal Presidente federale in data 26 giugno 2017.

DELIBERA N. 28/2017

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.122/2017, assunta dal Presidente federale in data 26 giugno 2017, con la quale

sono stati nominati per il quadriennio olimpico 2017/2020, i Componenti della Commissione

Tesseramento e della Commissione Vertenze Arbitrali;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 122/2017 assunta dal Presidente federale in data 26 giugno 2017.

DELIBERA N. 29/2017

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n. 101/2017, assunta dal Presidente federale in data 12 giugno 2017 con la quale

è stato applicato l'avv. Marco Zampetti, in forza presso codesta Federazione in qualità di Giudice Sportivo Nazionale, a componente della Corte Sportiva di Appello, relativamente a gara 2 del 12 giugno 2017 – finale Play-Off del Campionato Serie A, per il raggiungimento

del numero legale

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 101/2017 assunta dal Presidente federale in data 12 giugno 2017.

DELIBERA N. 30/2017

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n. 112/2017, assunta dal Presidente federale in data 15 giugno 2017 con la quale

è stata applicata l' avv. Irene Coppola, in forza presso codesta Federazione in qualità di Tribunale Federale, a componente della Corte Sportiva di Appello, relativamente a gara 5 del 18 giugno 2017 – finale Play-Off del campionato Serie A, per il raggiungimento del

numero legale

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 112/2017 assunta dal Presidente federale in data 15 giugno 2017.

DELIBERA N. 31/2017

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n. 113/2017, assunta dal Presidente federale in data 19 giugno 2017 con la quale è stato applicato l'avv. Marco Zampetti, in forza presso codesta Federazione in qualità di Giudice Sportivo Nazionale della Serie A2 maschile, a Giudice Sportivo Nazionale della Serie A per l'omologazione e l'assunzione di provvedimenti relativamente a gara 6 del 22 giugno 2017 che si disputerà a Trento;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 113/2017 assunta dal Presidente federale in data 19 giugno 2017.

DELIBERA N. 32/2017

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n. 114/2017, assunta dal Presidente federale in data 19 giugno 2017 con la quale è stato applicata l'avv. Maddalena Tirico, in forza presso codesta Federazione in qualità di Giudice Sportivo Nazionale, a componente della Corte Sportiva di Appello, relativamente a gara 6 del 20 giugno 2017 – finale Play-Off del campionato Serie A, per il raggiungimento del numero legale;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 114/2017 assunta dal Presidente federale in data 19 giugno 2017.

DELIBERA N. 33/2017

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

<u>esaminato</u> il Regolamento di Giustizia deliberato dal Consiglio Federale nella riunione del 29 aprile 2016 e approvato dalla Giunta Nazionale C.O.N.I. in data 24 maggio 2016;

<u>vista</u> la mancata previsione della sospensione feriale dei termini per l'attività della Procura Federale;

preso atto della propria delibera n. 2 del 16 luglio 2016, Comunicato Ufficiale n. 50, con la quale, a seguito di una nota della Procura Generale del CONI nella quale si invitavano le Procure Federali a comunicare il periodo di sospensione dei termini per la feriale, si disponeva la sospensione dei termini delle indagini in corso per il periodo dal 1º al 31 agosto 2016;

ravvisata altresì la necessità di prevedere la sospensione dei termini per la feriale nel Regolamento di Giustizia;

Segue C.U. n.25 del 14 luglio 2017 – Consiglio federale n.1- Roma, 14 luglio 2017

vista la richiesta del Procuratore Federale in ordine alla individuazione e consequenziale

sospensione dei termini delle indagini in corso per il periodo dal 1° al 31 agosto, così come previsto e mutuato dall'ordinamento giudiziario, per il corrente anno sportivo;

considerata la richiesta del Procuratore Federale meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare la richiesta del Procuratore Federale in ordine alla individuazione e consequenziale sospensione dei termini delle indagini in corso per il periodo dal 1° al 31 agosto per il corrente anno sportivo e dispone di adeguare il Regolamento di Giustizia in ordine alla previsione dei termini per la sospensione feriale.

DELIBERA N. 34/2017

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>esaminata</u> la delibera n.116/2017, assunta dal Presidente federale in data 21 giugno 2017, con la quale

si stabilisce di modificare le Disposizioni Organizzative Annuali relative ai Campionati Regionali a.s. 2017/2018 in riferimento alla data di conclusione della Fase Regionale dei

Campionati di Serie C Silver Nazionale posticipandola al 20 maggio 2018;

<u>condivise</u> le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.116/2017 assunta dal Presidente federale in data 21 giugno 2017.

DELIBERA N. 35/2017

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.117/2017, assunta dal Presidente federale in data 21 giugno 2017, con la guale

viene stabilito di demandare ai Comitati Regionali la valutazione e la relativa decisione in merito alle eventuali richieste delle Società, che parteciperanno ai Campionati di Serie C Silver e B femminile a.s. 2017/2018, di disputare la Fase Regionale dei medesimi Campionati

su un campo di gioco di metri 26x14, anziché 28x15;

<u>condivise</u> le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.117/2017 assunta dal Presidente federale in data 21 giugno 2017.

DELIBERA N. 36/2017

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

Segue C.U. n.25 del 14 luglio 2017 – Consiglio federale n.1- Roma, 14 luglio 2017

<u>letta</u> la nota della A.S. Luiss partecipante al Campionato nazionale di Serie B maschile, con la

quale chiede di poter essere esentata dall'obbligo di schierare tre atleti "under" nel proprio roster in occasione delle gare di Campionato per l'a.s. 2017/2018, preso atto della difficoltà per le squadre universitarie di reclutare ogni anno studenti/atleti under e per non poter interrompere i rapporti con gli atleti/studenti già tesserati che stanno proseguendo il

rispettivo corso di studi;

considerato che il roster della A.S. Luiss per la stagione sportiva corrente vanta sei atleti di categoria

under per l'anno sportivo 2016/2017 e che tre di questi sarebbero "under" anche per la

stagione sportiva 2017/2018;

considerate meritevoli di accoglimento le motivazioni espresse dalla A.S. Luiss;

<u>ritenuto</u> comunque opportuno stabilire dei principi che possano garantire l'equità competitiva del

Campionato cui la Società parteciperà nell'a.s. 2017/2018;

DELIBERA

di stabilire che la A.S. Luiss nella stagione sportiva 2017/2018 possa schierare come "under" i 3 atleti dell'attuale roster nati nel 1996;

di stabilire che per quanto sopra, la A.S.Luiss ha l'obbligo di schierare nel roster in occasione di ogni partita di Campionato almeno tre atleti tra i sei dell'attuale roster nati tra il 1998 ed il 1996;

di stabilire che la A.S. Luiss sia obbligata a tesserare un atleta in età Under qualora non rinnovi il tesseramento o ceda a qualunque titolo uno dei 6 atleti considerati under di cui al punto 2.

DELIBERA N. 37/2017

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

<u>letta</u> l'istanza della A.S.D. U.S. Tiber Basket, relativa alle richieste di deroga riguardanti il termine

per la modifica di assetto giuridico in S.r.l., stabilito al 13 luglio 2017 per tutte le Società militanti nel Campionato di Serie B e la possibilità di disputare le proprie gare casalinghe presso l'impianto denominato PalaDonati, pur non disponendo attualmente dei 400 posti

obbligatori per detto Campionato;

considerato che la A.S.D. U.S. Tiber Basket è tra le Società neo promosse per il Campionato di Serie B

a.s. 2017/2018 e che è il primo anno sportivo in cui si prevede l'obbligatorietà di trasformazione di assetto giuridico in S.r.l. per le Società militanti nel suddetto Campionato;

considerata la disponibilità espressa dalla A.S.D. U.S. Tiber Basket di intervenire, in tempi rapidi,

sull'impianto di gioco denominato PalaDonati, ampliando la capienza ai necessari 400 posti, come previsto da regolamento e a provvedere alla trasformazione dell'assetto giuridico della

Società da A.S.D. a S.r.l. entro l'anno solare;

<u>ritenute</u> meritevoli di accoglimento le richieste espresse dalla A.S.D. U.S. Tiber Basket;

DELIBERA

di concedere alla A.S.D. U.S. Tiber Basket la possibilità di disputare le gare casalinghe presso l'impianto di gioco denominato PalaDonati;

di prorogare, per la suddetta Società, il termine per la trasformazione di assetto giuridico in S.r.l. al 31 dicembre 2017.

DELIBERA N. 38/2017

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto della programmazione dei Campionati di Serie A2 e di Serie B per l'anno

sportivo 2016/2017;

esaminata la proposta presentata dalla Lega Nazionale Pallacanestro sulla formula e le date di

svolgimento dei Campionati Nazionali di Serie A2 e B maschile anno sportivo 2017/2018;

acquisito il parere positivo del Presidente del Settore Agonistico;

<u>ritenuta</u> la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare la formula e le date di svolgimento dei Campionati di Serie A2 e Serie B per l'anno sportivo 2017/2018 come di seguito riportato:

Date e formule Campionati Maschili

SERIE A2

QUALIFICAZIONE

	ANDATA		G.	RITORNO		
D	1 ottobre	2017	1	14 gennaio	2018	D
D	8 ottobre	2017	2	21 gennaio	2018	D
D	15 ottobre	2017	3	28 gennaio	2018	D
D	22 ottobre	2017	4	4 febbraio	2018	D
D	29 ottobre	2017	5	7 febbraio	2018	MER
D	5 novembre	2017	6	11 febbraio	2018	D
D	12 novembre	2017	7	18 febbraio	2018	D
D	19 novembre	2017	8	25 febbraio	2018	D
D	26 novembre	2017	9	11 marzo	2018	D
D	3 dicembre	2017	10	18 marzo	2018	D
D	10 dicembre	2017	11	25 marzo	2018	D
D	17 dicembre	2017	12	31 marzo	2018	SAB
SAB	23 dicembre	2017	13	8 aprile	2018	D
VEN	29 dicembre	2017	14	15 aprile	2018	D
D	7 gennaio	2018	15	22 aprile	2018	D

PLAY OFF DA DEFINIRE

Formula di Svolgimento

■ Serie A2

Organico a. s. 2017/2018

N.32 squadre e precisamente:

- 1 squadra retrocessa dal Campionato di Serie A a.s. 2016/2017;
- 15 squadre perdenti i play Off del Campionato di Serie A2 a.s. 2016/2017;
- 10 squadre del Campionato di Serie A2 che non hanno disputato ulteriori incontri dopo la fase di qualificazione;
- le 3 squadre vincenti i play out della Serie A2 a.s. 2016/2017;
- 3 squadre promosse dal Campionato di Serie B a.s. 2016/2017.

Formula di Svolgimento

Le squadre verranno suddivise in due gironi, est e ovest, da 16 squadre si incontrano tra di loro con gare di andata e ritorno.

Al termine della fase di qualificazione:

- Le squadre classificate dal 1° al 8° posto di ciascun girone accederanno ai Play Off;
- Le squadre classificate al 14° e 15° posto di ciascun girone accederanno ai play out per decretare una retrocessione al Campionato di Serie B a.s. 2018/2019;
- Le due squadre 16° classificate di ciascun girone retrocederanno al Campionato di Serie B a.s. 2018/2019;


Play Off

Gli ottavi, i quarti di finale, le semifinali e la finale si disputano al meglio delle cinque gare, con il seguente calendario: gara1, gara2 ed eventuale gara5 si disputano in casa della squadra che ha ottenuto la migliore classifica al termine della fase di qualificazione e in caso di parità si terrà conto del quoziente vittorie della fase di qualificazione e in caso di ulteriore parità del quoziente canestri della fase di qualificazione

PLAY OFF



Le squadre classificate al 14° e 15° posto di ciascun girone accedono ai play out che si disputano al meglio delle cinque gare, con il seguente calendario: gara1, gara2 ed eventuale gara5 si disputano in casa della squadra che ha ottenuto la migliore classifica al termine della fase di qualificazione e in caso di parità si terrà conto del quoziente vittorie della fase di qualificazione e in caso di ulteriore parità del quoziente canestri della fase di qualificazione.



Retrocessione al Campionato Serie B

La 16^a squadra classificata dei singoli gironi al termine della fase di qualificazione e la squadra perdente i play out retrocederanno al Campionato di Serie B a.s. 2018/2019.

Ammissione al Campionato di Serie A2 a.s. 2018/2019

N.32 squadre e precisamente:

- n. 1 squadra retrocessa dal Campionato di A1 a.s.2017/2018;
- n. 15 squadre perdenti i Play Off del Campionato di Serie A2 a.s.2017/2018;
- n. 3 squadre vincenti i Play Out del Campionato di Serie A2 a.s.2017/2018;
- n. 10 squadre del Campionato di Serie A2 che non hanno disputato ulteriori incontri dopo la fase di qualificazione;
- n. 3 squadre promosse dal Campionato di Serie B a.s.2017/2018.

Retrocessione al Campionato di Serie B 2018/2019

 le squadre classificate al 16° posto e la perdente i Play Out retrocederanno al Campionato di Serie B a.s. 2018/2019.

Promozione al Campionato di Serie A 2018/2019

• n. 1 squadra vincente i Play Off.

SERIE B

					1	
	ANDATA		G.	RITORNO		
D	1 ottobre	2017	1	7 gennaio	2018	D
D	8 ottobre	2017	2	14 gennaio	2018	D
D	15 ottobre	2017	3	21 gennaio	2018	D
D	22 ottobre	2017	4	28 gennaio	2018	D
D	29 ottobre	2017	5	4 febbraio	2018	D
MER	1 novembre	2017	6	7 febbraio	2018	MER
D	5 novembre	2017	7	11 febbraio	2018	D
D	12 novembre	2017	8	18 febbraio	2018	D
D	19 novembre	2017	9	25 febbraio	2018	D
D	26 novembre	2017	10	11 marzo	2018	D
D	3 dicembre	2017	11	18 marzo	2018	D
GIO	7 dicembre	2017	12	25 marzo	2018	SAB
D	10 dicembre	2017	13	8 aprile	2018	D
D	17 dicembre	2017	14	15 aprile	2018	D
S	23 dicembre	2018	15	22 aprile	2018	D

PLAY OFF

DA DEFINIRE

Formula di Svolgimento

Serie B

Organico a. s. 2017/2018

N.64 squadre e precisamente:

- 3 squadre retrocesse dal Campionato di Serie A2 a.s. 2016/2017;
- 1 squadra perdente lo spareggio promozione del Campionato di Serie B a.s. 2016/2017;
- 28 squadre perdenti i play Off del Campionato di Serie B a.s. 2016/2017;
- 20 squadre del Campionato di Serie B che non hanno disputato ulteriori incontri dopo la fase di qualificazione;
- 12 squadre promosse dal Campionato di Serie C a.s. 2016/2017.

Formula di Svolgimento

Le squadre verranno suddivise in quattro gironi da 16 squadre che si incontreranno tra di loro con gare di andata e ritorno.

Al termine della fase di qualificazione:


- Le squadre classificate dal 1° all'8° posto di ogni girone accederanno ai Play Off;
- le squadre classificate al 16° posto retrocederanno alla Serie C a.s. 2018/2019;
- le squadre classificate dal 12° al 15° posto accederanno ai Play Out;
- le rimanenti squadre non disputeranno ulteriori incontri.

Play Off


I quarti di finale si disputeranno al meglio delle tre gare, con il seguente calendario: gara1 ed eventuale gara3 si disputeranno in casa della squadra che ha ottenuto la migliore classifica al termine della fase di qualificazione.

Le semifinali e la finale si disputeranno al meglio delle cinque gare, con il seguente calendario: gara1, gara2 ed eventuale gara5 si disputeranno in casa della squadra che ha ottenuto la migliore classifica al termine della fase di qualificazione. Gli accoppiamenti verranno determinati incrociando le posizioni in classifica delle prime 8 classificate del girone A con le prime 8 classificate del girone B e le prime 8 classificate del girone C con le prime 8 classificate del girone D.


PLAY OFF 1




PLAY OFF 2



PLAY OFF 3



PLAY OFF 4




Spareggio Promozione

Saranno ammesse allo spareggio promozione le quattro squadre vincenti i Play Off Lo spareggio si terrà in campo neutro con il seguente calendario.

L'ordine delle gare della prima giornata verrà sorteggiata in occasione della Coppa Italia


Vincente play off 1

Segue C.U. n.25 del 14 luglio 2017 – Consiglio federale n.1- Roma, 14 luglio 2017



PLAY OUT

Le squadre classificate dal 12° al 15° posto di ciascun girone accederanno ai play out che si disputano al meglio delle tre gare, con il seguente calendario: gara1, ed eventuale gara3 si disputano in casa della squadra che ha ottenuto la migliore classifica al termine della fase di qualificazione.



Ammissione al Campionato di Serie B a.s. 2018/2019

N.64 squadre e precisamente:

- n. 3 squadre retrocesse dal Campionato di A2 a.s.2017/2018;
- n. 1 squadra perdente lo spareggio promozione del Campionato di Serie B a.s.2017/2018;
- n. 28 squadre perdenti i play Off del Campionato di Serie B a.s.2017/2018;
- n. 12 squadre del Campionato di Serie B che non hanno disputato ulteriori incontri dopo la fase di qualificazione;
- n. 12 squadre promosse dal Campionato di Serie C a.s.2017/2018;
- n. 8 squadre vincenti i play Out del Campionato di Serie B a.s.2017/2018;

Retrocessione al Campionato di Serie C 2018/2019

le squadre classificare al 16° posto e le perdenti i Play Out retrocederanno alla Serie C a.s. 2018/2019.

Promozione al Campionato di Serie A2 2018/2019

• n. 3 squadre vincenti gli spareggi promozione del Campionato di Serie B a.s. 2017/2018.

DELIBERA N. 39/2017

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste Le Disposizioni Organizzative Annuali a.s. 2017/2018;

esaminata la proposta di composizione gironi dei Campionati di Serie A2 e B maschile avanzata dalla

Lega Nazionale Pallacanestro in occasione dell'incontro tenutosi lo scorso 11 luglio presso la

sede federale di Roma;

acquisito il parere positivo del Presidente del Settore Agonistico;

<u>ritenuta</u> la proposta presentata meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di disporre la composizione dei gironi di Serie A2 e B maschile per l'anno sportivo 2017/2018 come di seguito riportato:

SERIE A2 GIRONE EST

CODICE SOCIETA'	NOME SOCIETA'
000751	A. COSTA IMOLA BASKET SSDARL - IMOLA (BO)
001427	AURORA BASKET JESI SSDARL - JESI (AN)
001848	SCALIGERA BASKET VERONA SSDARL - VERONA (VR)
006220	U.C.C. SRL ssd - CASTELPUSTERLENGO (LO)
012522	GUERINO VANOLI BASKET SRL - CREMONA
014115	A.S.DIL. PALL. ORZINUOVI - BRESCIA
017207	BK RAVENNA P. MANETTI SSD ARL - RAVENNA (RA)
033653	PODEROSA PALLACANESTRO MONTEGRANARO SRL DIL
038417	PALLACANESTRO MANTOVANA S.S.D. ARL - MANTOVA (MN)
050308	PALL. TRIESTE 2004 SSDARL - TRIESTE (TS)
051523	PALLACANESTRO 2.015 - FORLI' (FC)
051944	ROSETO SHARKS - ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
052446	AMICI PALL. UDINESE SSD ARL - UDINE (UD)
052478	PALL. FERRARA 2011 SSDARL - FERRARA (FE)
052743	UNIVERSO TREVISO BASKET SSD ARL - TREVISO (TV)
052934	FORTITUDO BOLOGNA 103 SSD ARL - BOLOGNA (BO)
SERIE A2 GIRONE OVEST	
SERIE A2 GIRONE OVEST CODICE SOCIETA'	NOME SOCIETA'
	NOME SOCIETA' PALL. VIRTUS SSD ARL UNIPERSONALE - ROMA (RM)
CODICE SOCIETA'	
CODICE SOCIETA' 000220	PALL. VIRTUS SSD ARL UNIPERSONALE - ROMA (RM)
CODICE SOCIETA' 000220 000240	PALL. VIRTUS SSD ARL UNIPERSONALE - ROMA (RM) AS JUNIOR LIBERTAS PALL SSDARL - CASALE MONFERRATO (AL)
CODICE SOCIETA' 000220 000240 000287	PALL. VIRTUS SSD ARL UNIPERSONALE - ROMA (RM) AS JUNIOR LIBERTAS PALL SSDARL - CASALE MONFERRATO (AL) C.S. PALL. TRAPANI SSDARL - TRAPANI (TP)
CODICE SOCIETA' 000220 000240 000287 000346	PALL. VIRTUS SSD ARL UNIPERSONALE - ROMA (RM) AS JUNIOR LIBERTAS PALL SSDARL - CASALE MONFERRATO (AL) C.S. PALL. TRAPANI SSDARL - TRAPANI (TP) A.S. DIL. POL. DERTHONA BASKET - TORTONA (AL)
CODICE SOCIETA' 000220 000240 000287 000346 000370	PALL. VIRTUS SSD ARL UNIPERSONALE - ROMA (RM) AS JUNIOR LIBERTAS PALL SSDARL - CASALE MONFERRATO (AL) C.S. PALL. TRAPANI SSDARL - TRAPANI (TP) A.S. DIL. POL. DERTHONA BASKET - TORTONA (AL) S.S.D. FORTITUDO SRL - AGRIGENTO (AG)
CODICE SOCIETA' 000220 000240 000287 000346 000370 001010	PALL. VIRTUS SSD ARL UNIPERSONALE - ROMA (RM) AS JUNIOR LIBERTAS PALL SSDARL - CASALE MONFERRATO (AL) C.S. PALL. TRAPANI SSDARL - TRAPANI (TP) A.S. DIL. POL. DERTHONA BASKET - TORTONA (AL) S.S.D. FORTITUDO SRL - AGRIGENTO (AG) BLU BASKET 1971 S.DIL. ARL - TREVIGLIO (BG)
CODICE SOCIETA' 000220 000240 000287 000346 000370 001010 004473	PALL. VIRTUS SSD ARL UNIPERSONALE - ROMA (RM) AS JUNIOR LIBERTAS PALL SSDARL - CASALE MONFERRATO (AL) C.S. PALL. TRAPANI SSDARL - TRAPANI (TP) A.S. DIL. POL. DERTHONA BASKET - TORTONA (AL) S.S.D. FORTITUDO SRL - AGRIGENTO (AG) BLU BASKET 1971 S.DIL. ARL - TREVIGLIO (BG) DINAMO ACADEMY CAGLIARI SSD ARL
CODICE SOCIETA' 000220 000240 000287 000346 000370 001010 004473 029331	PALL. VIRTUS SSD ARL UNIPERSONALE - ROMA (RM) AS JUNIOR LIBERTAS PALL SSDARL - CASALE MONFERRATO (AL) C.S. PALL. TRAPANI SSDARL - TRAPANI (TP) A.S. DIL. POL. DERTHONA BASKET - TORTONA (AL) S.S.D. FORTITUDO SRL - AGRIGENTO (AG) BLU BASKET 1971 S.DIL. ARL - TREVIGLIO (BG) DINAMO ACADEMY CAGLIARI SSD ARL PALL. BIELLA SSDARL - BIELLA (BI) SSD ARL
CODICE SOCIETA' 000220 000240 000287 000346 000370 001010 004473 029331 033298	PALL. VIRTUS SSD ARL UNIPERSONALE - ROMA (RM) AS JUNIOR LIBERTAS PALL SSDARL - CASALE MONFERRATO (AL) C.S. PALL. TRAPANI SSDARL - TRAPANI (TP) A.S. DIL. POL. DERTHONA BASKET - TORTONA (AL) S.S.D. FORTITUDO SRL - AGRIGENTO (AG) BLU BASKET 1971 S.DIL. ARL - TREVIGLIO (BG) DINAMO ACADEMY CAGLIARI SSD ARL PALL. BIELLA SSDARL - BIELLA (BI) SSD ARL L.B. LEGNANO KNIGHTS SSD ARL - LEGNANO (MI)
CODICE SOCIETA' 000220 000240 000287 000346 000370 001010 004473 029331 033298 037085	PALL. VIRTUS SSD ARL UNIPERSONALE - ROMA (RM) AS JUNIOR LIBERTAS PALL SSDARL - CASALE MONFERRATO (AL) C.S. PALL. TRAPANI SSDARL - TRAPANI (TP) A.S. DIL. POL. DERTHONA BASKET - TORTONA (AL) S.S.D. FORTITUDO SRL - AGRIGENTO (AG) BLU BASKET 1971 S.DIL. ARL - TREVIGLIO (BG) DINAMO ACADEMY CAGLIARI SSD ARL PALL. BIELLA SSDARL - BIELLA (BI) SSD ARL L.B. LEGNANO KNIGHTS SSD ARL - LEGNANO (MI) EUROBASKET ROMA - ROMA (RM)
CODICE SOCIETA' 000220 000240 000287 000346 000370 001010 004473 029331 033298 037085 046330	PALL. VIRTUS SSD ARL UNIPERSONALE - ROMA (RM) AS JUNIOR LIBERTAS PALL SSDARL - CASALE MONFERRATO (AL) C.S. PALL. TRAPANI SSDARL - TRAPANI (TP) A.S. DIL. POL. DERTHONA BASKET - TORTONA (AL) S.S.D. FORTITUDO SRL - AGRIGENTO (AG) BLU BASKET 1971 S.DIL. ARL - TREVIGLIO (BG) DINAMO ACADEMY CAGLIARI SSD ARL PALL. BIELLA SSDARL - BIELLA (BI) SSD ARL L.B. LEGNANO KNIGHTS SSD ARL - LEGNANO (MI) EUROBASKET ROMA - ROMA (RM) NPC RIETI PALLACANESTRO - RIETI (RI)
CODICE SOCIETA' 000220 000240 000287 000346 000370 001010 004473 029331 033298 037085 046330 052167	PALL. VIRTUS SSD ARL UNIPERSONALE - ROMA (RM) AS JUNIOR LIBERTAS PALL SSDARL - CASALE MONFERRATO (AL) C.S. PALL. TRAPANI SSDARL - TRAPANI (TP) A.S. DIL. POL. DERTHONA BASKET - TORTONA (AL) S.S.D. FORTITUDO SRL - AGRIGENTO (AG) BLU BASKET 1971 S.DIL. ARL - TREVIGLIO (BG) DINAMO ACADEMY CAGLIARI SSD ARL PALL. BIELLA SSDARL - BIELLA (BI) SSD ARL L.B. LEGNANO KNIGHTS SSD ARL - LEGNANO (MI) EUROBASKET ROMA - ROMA (RM) NPC RIETI PALLACANESTRO - RIETI (RI) LATINA BASKET SSD ARL - LATINA (LT)
CODICE SOCIETA' 000220 000240 000287 000346 000370 001010 004473 029331 033298 037085 046330 052167 052398	PALL. VIRTUS SSD ARL UNIPERSONALE - ROMA (RM) AS JUNIOR LIBERTAS PALL SSDARL - CASALE MONFERRATO (AL) C.S. PALL. TRAPANI SSDARL - TRAPANI (TP) A.S. DIL. POL. DERTHONA BASKET - TORTONA (AL) S.S.D. FORTITUDO SRL - AGRIGENTO (AG) BLU BASKET 1971 S.DIL. ARL - TREVIGLIO (BG) DINAMO ACADEMY CAGLIARI SSD ARL PALL. BIELLA SSDARL - BIELLA (BI) SSD ARL L.B. LEGNANO KNIGHTS SSD ARL - LEGNANO (MI) EUROBASKET ROMA - ROMA (RM) NPC RIETI PALLACANESTRO - RIETI (RI) LATINA BASKET SSD ARL - LATINA (LT) CUORE BASKET NAPOLI - AGROPOLI (SA)

SERIE B

GI	R	\mathbf{c}	N	F	Λ
u	п	u	w	_	\boldsymbol{H}

CODICE SOCIETA'	NOME SOCIETA'
000109	ROBUR ET FIDES POL. DIL VARESE (VA)
000241	OLIMPO BASKET ALBA ASD - ALBA (CN)
000344	G.S. DIL. VALSESIA BASKET - BORGOSESIA (VC)
000383	U.S. EMPOLESE ASD - EMPOLI (FI)
000389	BASKET CECINA ASD - CECINA (LI)
000466	SANGIORGESE BASKET SSDRL - SAN GIORGIO SU LEGNANO (MI)
000602	URANIA BASKET MILANO SSD ARL - MILANO (MI)
001088	AS DIL. C.S. ETRUSCA BASKET - SAN MINIATO (PI)
003901	PALL. MONCALIERI S. MAURO SSDRL - MONCALIERI (TO)
005542	FULGOR OMEGNA SRLSD - OMEGNA (VB)
006456	A.DIL.LIB. LIBURNIA BASKET - LIVORNO
020614	ASD OMNIA BASKET - PAVIA
031018	ASD MONTECATINITERME BASKETBALL - MONTECATINI TERME (PT)
034253	A.DIL. OLEGGIO MAGIC BASKET - OLEGGIO (NO)
035316	ASD FIORENTINA BASKET - SCANDICCI (FI)
051196	ASD BASKET GOLFO - PIOMBINO (LI)

GI		\sim		_	_
	ĸ		N	-	к

GINOINE B	
CODICE SOCIETA'	NOME SOCIETA'
000122	BASKET RIMINI CRABS SSDRL - RIMINI
000517	A.DIL. BERGAMO BASKET 2014 - BERGAMO (BG)
000927	A.S. DIL. BASKET LECCO - LECCO (LC)
005777	ASD PALLACANESTRO VICENZA 2012 - VICENZA (VI)
023164	PALLACANESTRO CREMA ASD - CREMA (CR)
025617	ASD PALLACANESTRO ALTO SEBINO - COSTA VOLPINO (BG)
028771	PALLACANESTRO PIACENTINA SDRL - PIACENZA (PC)
028778	ASD BASKET 2000 RE - REGGIO EMILIA (RE)
032275	VIRTUS BASKET PADOVA A.DIL - PADOVA (PD)
035353	US PALL. AURORA DESIO 94 ASDIL - DESIO (MB)
036427	A.S.D. NUOVA PALL. OLGINATE - OLGINATE (LC)
044480	A.DIL.PALL. BERNAREGGIO 99 - BERNAREGGIO (MB)
050639	ASD BASKET LUGO - LUGO (RA)
052308	TIGERS FORLI' - FORLI' (FC)
052462	ASD BENEDETTO XIV 2011 - CENTO (FE)
054509	RAGGISOLARIS FAENZA SSD ARL - FAENZA (RA)

GIRONE C	
CODICE SOCIETA'	NOME SOCIETA'
000338	ASD PORTO S. ELPIDIO BASKET - PORTO SANT'ELPIDIO (FM)
006300	A.S.D. PALL. SENIGALLIA - SENIGALLIA (AN)
007205	A.S.D. VIRTUS BASKET - CIVITANOVA MARCHE (MC)
007765	ASD CAMPLI BASKET - CAMPLI (TE)
009133	U.S. BASKET RECANATI SRLSSD - RECANATI (MC)
022902	AMATORI PALLACANESTRO PESCARA SSD ARL - PESCARA (PE)
037945	NUOVA PALL. NARDO' ASD - NARDO' (LE)
045411	A DIL VAL DI CEPPO BASKET - PERUGIA (PG)
050258	ASD GIULIANOVA BASKET 85 - GIULIANOVA (TE)
051333	CESTISTICA CITTA' DI SAN SEVERO - SAN SEVERO
051600	A.S.D. UDAS - CERIGNOLA (FG)
051653	ASD JANUS BASKET FABRIANO - FABRIANO (AN)
052258	WERE BASKET - ORTONA (CH)
052425	SSDARL LIONS BASKET BISCEGLIE - BISCEGLIE (BT)
052442	OLIMPIA MATERA SRLSSD - MATERA (MT)
054432	TERAMO BASKET 1960 - TERAMO (TE)

GIRONE D	
CODICE SOCIETA'	NOME SOCIETA'
000128	ASD STELLA AZZURRA - ROMA (RM)
000219	U.S. TIBER BASKET A.S.D ROMA
000222	AD PALLACANESTRO PALESTRINA - PALESTRINA (RM)
002282	BASKET SCAURI ASD - SCAURI MINTURNO (LT)
002363	PIRATES ACCADEMIA BASKET SSDRL - SESTU (CA)
036334	ASD IL GLOBO - ISERNIA (IS)
040934	POL. BATTIPAGLIESE DIL.
044075	ASD LUISS - ROMA (RM)
046751	VIRTUS ARECHI SALERNO SSD ARL
050219	A DIL VIRTUS VALMONTONE - VALMONTONE (RM)
051339	ASD SPORT E' CULTURA PATTI - PATTI (ME)
051519	BASKET BARCELLONA SSDARL - BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME)
051825	ASD DYNAMIC VENAFRO - VENAFRO (IS)
052466	ASD PLANET BASKET CATANZARO - CATANZARO (CZ)
052727	AD VIRTUS TSB 2012 CASSINO - CASSINO (FR)
052962	ASD POL. COSTA D'ORLANDO - CAPO D'ORLANDO (ME)

DELIBERA N. 40/2017

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

visto il Comunicato Ufficiale n.1155 del 15 maggio 2017 recante i contributi a carico delle Società non professionistiche per l'a.s. 2017/2018 in cui si specifica, ai punti 1.2 e 1.4, il termine

perentorio entro cui versare il contributo relativo alla 1^a rata necessario per l'iscrizione al

Segue C.U. n.25 del 14 luglio 2017 – Consiglio federale n.1- Roma, 14 luglio 2017

Campionato cui si detiene il diritto sportivo e le eventuali conseguenze in caso di mancato adempimento;

preso atto che la A.S.D. Cestistica Spezzina ha effettuato il versamento della prima rata il 7 luglio 2017

e pertanto successivamente il 6 luglio 2017 come previsto dal Comunicato sopra richiamato;

l'istanza della A.S.D. Cestistica Spezzina con cui, pur ammettendo di aver adempiuto in

ritardo a quanto necessario per l'iscrizione al Campionato di Serie A2 Femminile a.s. 2017/2018, chiede di poter essere comunque inserita nell'organico del secondo Campionato

Nazionale Femminile;

ritenuto di doversi attenere a quanto previsto dai Regolamenti federali in materia di iscrizione ai

Campionati provvedendo alla esclusione delle Società inadempienti ed al ripescaggio delle

Squadre riserva al fine di completare l'Organico a 28 squadre;

preso atto del Comunicato Ufficiale n.13 - S.A. n.3 del 10 luglio 2017 con il quale vengono ufficializzate

le squadre riserva per il Campionato di Serie A2 Femminile;

considerato che, con un numero così cospicuo di squadre riserva, è stata valutata anche l'opzione di un

possibile ampliamento dell'organico della Serie A2 femminile a 32 squadre;

<u>ritenuto</u> di poter adottare una modifica dell'Organico del Campionato solo ad esito di una

consultazione con le componenti interessate;

<u>visto</u> che la Lega Basket Femminile ha indetto un'Assemblea delle Società partecipanti al

Campionato di Serie A2 femminile entro il mese di luglio ove discutere in merito alla

organizzazione e gestione del secondo Campionato nazionale femminile;

DELIBERA

- di rigettare l'istanza della A.S.D. Società Cestistica Spezzina e pertanto non ammetterla al Campionato dei Serie A2 Femminile a.s. 2017/2018;

- di provvedere al ripescaggio della prima squadra riserva nell'ordine prestabilito ai sensi dei vigenti Regolamenti federali e del Comunicato Ufficiale n.13 - S.A. n.3 del 10 luglio 2017;
- di conferire mandato al Presidente federale per adottare gli eventuali ed opportuni provvedimenti che si rendessero necessari ad esito dell'Assemblea delle Società di Serie A2 femminile convocata dalla Lega Basket Femminile.

DELIBERA N. 41/2017

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>preso atto</u> che è pervenuta la richiesta avente ad oggetto l'iscrizione al Campionato di Serie A2

femminile 2017/2018 da parte della neocostituita società Magnolia Basket

Campobasso Srl, con sede in Campobasso (codice 054921);

considerato che la regione Molise non esprime una realtà cestistica partecipante ad un

Campionato nazionale da diversi anni, con oggettivo pregiudizio per il movimento

cestistico territoriale;

ravvisata pertanto la necessità di implementare l'attività della pallacanestro sul territorio della

regione Molise;

Segue C.U. n.25 del 14 luglio 2017 – Consiglio federale n.1- Roma, 14 luglio 2017

considerato che l'iscrizione al Campionato di Serie A2 femminile 2017/2018 della neocostituita

Società Magnolia Basket Campobasso Srl costituirebbe una grande opportunità di

rilancio della pallacanestro sul territorio molisano e per tutto il Sud Italia;

valutato positivamente il progetto presentato dalla Società Magnolia Basket, che ambisce a

divenire un importante polo per il Basket Femminile del Sud Italia e mira a costruire un percorso di crescita formativo attraverso i valori universali dello sport, strumento

educativo e di integrazione sociale;

considerato che la stabilità finanziaria economica della Società è garantita da uno sponsor dalla

chiara identità locale, quale è il gruppo leader nel settore alimentare "La Molisana

SpA";

preso atto che, a seguito delle rinunce delle società A. Dil. Basket Cavezzo (codice 005198), A.

Dil. Bonfiglioli Ferrara Basket (codice 045131) e ASD Basket Femminile Stabia (codice 050138) l'organico del Campionato di Serie A2 femminile 2017/2018 non

risulta completo;

<u>acquisito</u> il parere positivo del Presidente della Lega Basket Femminile;

<u>acquisito</u> altresì il parere positivo del Presidente della Settore Agonistico;

visto in particolare il disposto dell'art. 5 comma 3 del Regolamento Esecutivo Gare

secondo cui: "il Consiglio federale delibera, sentita la Lega di competenza, su un'eventuale istanza di ammissione ad un Campionato nazionale non professionistico, di Società a cui siano state riconosciute particolari finalità, per la promozione e lo sviluppo della pallacanestro e per la realizzazione di significativi

scopi sociali";

considerato che la richiesta della Società Magnolia Basket è aderente a quanto sancito dall'art. 5

comma 3 del Regolamento sopra citato;

<u>condivise</u> le motivazioni espresse in delibera

DELIBERA

di accogliere la richiesta di iscrizione al Campionato di Serie A2 femminile 2017/2018 presentata dalla Società Magnolia Basket Campobasso Srl (codice 054921).

DELIBERA N. 42/2017

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la richiesta pervenuta dalla Società Progresso Basket Femminile A. Dil. (codice

037090), in data 5 luglio 2017 con la quale rinuncia al Campionato di Serie A1 Femminile e chiede di essere ammessa al Campionato di Serie A2 Femminile per

l'a.s. 2017/2018;

<u>preso atto</u> delle motivazioni esposte nella stessa dalla Società Progresso Basket Femminile A.

Dil. relative all'impossibilità di poter garantire la partecipazione al Campionato di Serie A1 Femminile per la stagione sportiva 2017/2018, che potrebbero determinare

il ritiro dal Campionato stesso a stagione in corso;

preso atto della trasmissione agli Organi di Giustizia effettuata dal Settore Agonistico, ai sensi

dell'art. 12 comma 4 del Regolamento Esecutivo Gare;

considerata altresì che la Società Progresso Basket Femminile A. Dil. ha richiesto di essere

ammessa al Campionato di Serie A2 Femminile 2017/2018 al fine di non perdere il bagaglio tecnico sportivo raggiunto in questi anni con grande entusiasmo e

determinazione;

visto l'art. 12 comma 2 R.E. Gare che prevede "solo nel caso in cui la rinuncia venga

dichiarata entro e non oltre il termine di chiusura delle iscrizioni al Campionato, cui la Società aveva diritto di partecipare, e la comunicazione di rinuncia sia accompagnata da regolare domanda d'iscrizione ad un Campionato di categoria inferiore, l'Organo federale competente delibera inappellabilmente l'accoglimento o meno della domanda, stabilendo il Campionato cui la Società può essere ammessa a

partecipare";

considerato che la Società Progresso Basket Femminile A. Dil. ha presentato istanza nel rispetto

della norma sopra citata;

<u>considerato</u> che la FIP deve garantire il regolare svolgimento dei Campionati;

<u>acquisito</u> il parere favorevole del Consigliere in Rappresentanza delle Società Nazionali

Femminili e del Presidente del Settore Agonistico;

<u>ritenute</u> valide le motivazioni addotte dalla Società Progresso Basket Femminile A. Dil.;

DELIBERA

- di prendere atto della rinuncia della Società Progresso Basket Femminile A. Dil. (codice 037090) al Campionato di Serie A1 a.s. 2017/2018 e della relativa trasmissione agli Organi di Giustizia effettuata dal Settore Agonistico a norma dell'art. 12 comma 4 del Regolamento Esecutivo – Gare;

- di accogliere l'istanza della Società Progresso Basket Femminile A. Dil. (codice 037090) e pertanto ammetterla a partecipare al Campionato di Serie A2 Femminile anno sportivo 2017/2018.

DELIBERA N. 43/2017

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la proposta presentata dalla Lega Basket Femminile sulla formula e le date di svolgimento

del Campionato di Serie A1 Femminile anno sportivo 2017/2018;

<u>acquisito</u> il parere positivo del Presidente del Settore Agonistico;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare la formula e le date di svolgimento del Campionato di Serie A1 Femminile anno sportivo 2017/2018 come di seguito riportato:

Campionati Femminili

SERIE A1 FEMMINILE

QUALIFICAZIONE

	ANDATA		G.	RITORNO		
D	1 ottobre	2017	1	10 dicembre	2017	D
D	8 ottobre	2017	2	17 dicembre	2017	D
D	15 ottobre	2017	3	23 dicembre	2017	S
D	22 ottobre	2017	4	7 gennaio	2018	D
D	29 ottobre	2017	5	14 gennaio	2018	D
S	4 novembre	2017	6	21 gennaio	2018	D
D	19 novembre	2017	7	28 gennaio	2018	D
D	26 novembre	2017	8	3 febbraio	2018	D
D	3 dicembre	2017	9	18 febbraio	2018	D

ROUND OF CHALLENGES

1	4 marzo	2018	D
2	11 marzo	2018	D
3	18 marzo	2018	D
4	25 marzo	2018	D

Formule di Svolgimento

Campionato A1 Femminile

Squadre ammesse a.s. 2017/2018

- n. 10 squadre;
- 10 squadre aventi diritto e che si sono regolarmente iscritte;

Fase Regolare (Regular Season)

Girone all'italiana di 10 squadre con gare di A/R con la particolarità che la prima giornata stabilita in calendario sarà disputata in campo unico per tutte le squadre con partita di ritorno disputata nel campo della perdente (fatta eccezione per la squadra che disputa la gara della prima giornata sul proprio campo di gioco).

Round of Challenges

Al termine della fase di qualificazione le 10 squadre passeranno al Round of Challenges dove disputeranno 4 gare con punteggio in aggiunta a quello della classifica della precedente fase e con il seguente calendario:

1ª giornata	2ª giornata	3ª giornata	4ª giornata
10c1	1c2	9c1	1c3
2c4	3c4	2c3	10c2
3c5	5c6	4c6	4c5
6c8	7c8	5c7	6c7
7c9	9c10	8c10	8c9

Fase Finale

Play Off Scudetto

Sono ammesse ai Play Off Scudetto le prime 8 squadre classificate, dal 1° al 8° posto al termine della Fase denominata Round of Challenges, che si affronteranno in:

QUARTI DI FINALE

al meglio delle cinque partite con il seguente accoppiamento:

- struppo 1
 - 1° classificata c/8° classificata
- sruppo 2
 - 2° classificata c/ 7° classificata
- gruppo 3
 - 3° classificata c/6° classificata
- gruppo 4
 - 4° classificata c/5° classificata

La sequenza delle gare sarà : Casa – Casa – Fuori – Fuori – Casa. La squadra che giocherà in casa sarà quella che avrà avuto la migliore classifica alla fine della Fase denominata Round of Challenges.

SEMIFINALI

al meglio delle cinque partite fra le vincenti i quarti di finale secondo il seguente accoppiamento:

gruppo 5

vincente gruppo 1 c/ vincente gruppo 4

gruppo 6

vincente gruppo 2 c/ vincente gruppo 3

La sequenza delle gare sarà : Casa – Casa – Fuori – Casa. La squadra che giocherà in casa sarà quella che avrà avuto la migliore classifica alla fine della Fase denominata Round of Challenges..

FINALE SCUDETTO

al meglio delle cinque partite fra le due squadre vincenti le semifinali. La sequenza delle gare sarà : Casa – Casa – Fuori – Casa. La squadra che giocherà in casa sarà quella che avrà avuto la migliore classifica alla fine della Fase denominata Round of Challenges.

Alla squadra che vincerà tre gare su cinque verrà assegnato il titolo di Campione d'Italia 2017/2018.

Play-Out/Retrocessione

Le squadre classificate al 9° ed al 10° posto al termine della Fase denominata Round of Challenges accederanno ai Play-Out e si affronteranno al meglio delle cinque partite e la sequenza delle gare sarà : Casa – Casa – Fuori- Fuori – Casa. La squadra che giocherà in casa sarà quella che avrà avuto la migliore classifica nella Fase denominata Round of Challenges.

La squadra perdente sarà ammessa allo "spareggio A1" valido per la permanenza in Serie A1F.

SPAREGGIO A1

La squadra perdente i play-out di Serie A1F e la squadra vincente lo "spareggio A2" fra le due perdenti la finale play-off del campionato di serie A2F, si affronteranno in una gara con scontro diretto in casa della squadra di serie A2F.

Segue C.U. n.25 del 14 luglio 2017 – Consiglio federale n.1- Roma, 14 luglio 2017

La squadra vincente sarà ammessa al Campionato di Serie A1F e la perdente al Campionato di Serie A2F della stagione sportiva 2018/2019.

Ammissione alla Serie A1 a.s. 2018/2019

N. 12 squadre:

- 8 squadre che hanno preso parte ai play off dell'A1 a.s. 2017/2018;
- 2 squadre promosse dall'A2 a.s. 2017/2018;
- 1 squadra vincente il play out dall'A1 a.s. 2017/2018;
- 1 squadra vincente lo "spareggio A1/A2" a.s. 2017/2018.

Retrocessione al Campionato di Serie A2 2018/2019

• 1 squadra perdente lo "spareggio A1/A2 a.s. 2017/2018.

DELIBERA N. 44/2017

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerata la delibera n. 99/2017 assunta dal Presidente federale in data 8 giugno 2017 con la quale è

stata autorizzata la Società ASD AD Maiora (cod. FIP 052669) a partecipare alla finale nazionale del campionato Under 16 femminile, gara di ottavi di finale ed eventuali gare

successive con nove atlete;

<u>condivise</u> le motivazioni espresse in delibera;

<u>ravvisata</u> l'estrema urgenza a provvedere a causa dell'imminente inizio della manifestazioni;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 99/2017 assunta dal Presidente federale in data 8 giugno 2017.

DELIBERA N. 45/2017

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerata la delibera n.363/2017 con la quale è stato conferito mandato al Presidente per approvare il

testo delle Disposizioni Organizzative Annuali del settore giovanile 2017/2018;

<u>preso atto</u> la delibera n. 119/2017 con la quale il Presidente federale emana il testo delle Disposizioni

Organizzative Annuali del settore giovanile a.s. 2017/2018 e contestualmente la modifica alle

Disposizioni Organizzative Annuali Campionati Dilettantistici Nazionali 2017/2018;

considerato il testo emanato meritevole di accoglimento;

<u>ravvisata</u> l'estrema urgenza a provvedere considerato l'imminente inizio del nuovo anno sportivo;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 119/2017 assunta dal Presidente federale in data 21 giugno 2017 relativa all'approvazione delle Disposizioni Organizzative Annuali relative ai Campionati giovanili per l'anno sportivo 2017/2018 e alla modifica del testo delle Disposizioni Organizzative Annuali Campionati Dilettantistici Nazionali 2017/2018.

DELIBERA N. 46/2017

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la proposta del Settore Giovanile con la quale chiede in deroga alle norme del Regolamento

di Giustizia, anche per l'anno sportivo 2017/2018, di non ammettere per alcun motivo i ricorsi ed i reclami disciplinari o contenziosi nei Campionati Giovanili Under maschili e femminili consentendo la facoltà di impugnare i soli provvedimenti disciplinari con squalifiche superiori a tre giornate per atleti/e e allenatori o inibizioni superiori a 15 giorni per altri tesserati, nonché per violazioni degli articoli 49, 50 e 52 del Regolamento Esecutivo Gare;

ravvisata la necessità di confermare tale deroga anche per l'anno sportivo 2017/2018, al fine di

rendere più agevole lo svolgimento dei predetti Campionati;

<u>preso atto</u> del parere favorevole della Commissione Carte Federali;

considerata la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di stabilire che, in deroga alle norme previste dal Regolamento di Giustizia, anche per l'anno sportivo 2017/2018, non sono ammessi, per alcun motivo, i ricorsi ed i reclami disciplinari o contenziosi nei Campionati Giovanili Under maschili e femminili.

E' consentita la facoltà di impugnare i soli provvedimenti disciplinari con squalifiche superiori a tre giornate per atleti/e e allenatori o inibizioni superiori a 15 giorni per altri tesserati, nonché per violazioni degli articoli 49, 50 e 52 del Regolamento Esecutivo Gare.

Quanto sopra al fine di rendere più agevole lo svolgimento dei predetti Campionati che impegnano atleti/e per la maggior parte legati/e ad impegni scolastici.

DELIBERA N. 47/2017

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la proposta di testo delle Norme Organizzative e delle Disposizioni Generali del Minibasket

valide per l'a.s. 2017/2018, avanzata dal Consiglio direttivo del Settore Minibasket;

considerata la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare il testo delle Norme Organizzative e delle Disposizioni Generali del Minibasket valide per l'a.s. 2017/2018 come riportato in allegato, che forma parte integrante della presente delibera. (allegato 1)

DELIBERA N. 48/2017

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la proposta di testo del Regolamento del Gioco del Minibasket valido per l'a.s. 2017/2018,

avanzata dal Consiglio direttivo del Settore Minibasket;

considerata la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare il testo del Regolamento del Gioco del Minibasket per l'a.s. 2017/2018 come riportato in allegato, che forma parte integrante della presente delibera. (allegato 2)

DELIBERA N. 49/2017

Consiglio Federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti Federali;

considerato che le nomine dei Componenti degli Uffici tecnici (Ufficio Gare e Designazioni) dei

Comitati Regionali sono scadute alla data del 30 giugno 2017;

ravvisata la necessità di nominare i nuovi Componenti;

preso atto delle proposte presentate dai Presidenti Regionali per la composizione degli Uffici Tecnici

(Ufficio Gare e Designazioni) per il biennio sportivo 2017-2019;

<u>riscontrata</u> la disponibilità degli stessi da parte del Comitato Regionale;

<u>ritenute</u> le proposte formulate dai Presidenti Regionali meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di nominare i Componenti gli Uffici Tecnici (Ufficio Gare e Designazioni) dei Comitati Regionali per il biennio sportivo 2017-2019 (scadenza 30 giugno 2019) come di seguito:

> COMITATO REGIONALE ABRUZZO

UFFICIO GARE

Responsabile: Paola Cremonesi

Componenti: Barbara Di Berardino – Giorgia Di Luzio

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Fabio Adducci

Componenti: Federico Di Santo – Carmine Di Iorio

> COMITATO REGIONALE BASILICATA

UFFICIO GARE

Responsabile: Angelo Romano

Componenti: Gaetano Larocca – Andrea Romano

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Angelo Romano

Componenti: Maria Raffaela Losenno – Rocco Motta

> COMITATO REGIONALE CALABRIA

UFFICIO GARE

Responsabile: Giuseppe Pitasi **Componenti:** Antonino Iero

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Giovanni Santucci

Componenti: Carlo Maria Chilà – Pietro Cavò

> COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

UFFICIO GARE

Responsabile: Massimo Guarenghi

Componenti: Milena Ventura – Corrado Borsari – Antonietta Covioli – Mario Orlandi

- Giuseppe Lupo - Antonio Lupo - Roberto Armienti

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Luca Baraldi

Componenti: Luca De Pasquale – Stefano Gubellini

> COMITATO REGIONALE LAZIO

UFFICIO GARE

Responsabile: Curzio Garofoli

Carlo Barone – Fabio Scascitelli – Francesca Macrì – Tiziana De

Angelis - Stefano Maiorana - Emanuela Martini

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Roberto Biasini

Componenti: Federico Ciccodicola – Tiziano Carradore – Vito La Macchia – Paolo Leone

> COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

UFFICIO GARE

Responsabile: Alberto Bellondi

Componenti: Raffaella Penazzo

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Giovanni Saibene

Componenti: Matteo Boninsegna – Pietro Bettini - Vito Castellano – Fulvio Di Pilato

Francesco Saverio Neri – Riccardi Spinello – Cristina Valente

COMITATO REGIONALE MARCHE

UFFICIO GARE

Responsabile: Silvia Lucarelli

Componenti: Martina Lucarelli- Francesca Redolf – Magda Gasperat – Anna David –

Elisabetta - Paladini

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Luisa Rigamonti

Componenti: Daniele Guercio – Mario Lucio Foti – Alessandra Ricci – Mauro Renga –

Chiara De Grandis – Sabrina Ferini

> COMITATO REGIONALE MOLISE

UFFICIO GARE

Responsabile: Luca Weidmann **Componenti:** Marco Guarino

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Enrico Sabetta **Componenti:** Luigi Siciliano

> COMITATO REGIONALE PIEMONTE

UFFICIO GARE

Responsabile: Roberto Chieppa

Componenti: Enrico Virone – Noemi Virzì – Andra Ioana Spiridon

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Luca Marcon

Componenti: Marco Nicolello – Claudia Busato

> COMITATO REGIONALE PUGLIA

UFFICIO GARE

Responsabile: Cecilia Scannicchio

Componenti: Caterina Barberio- Stefania Di Muro - Jolanda Nardi

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Nunzio Spano

Componenti: Francesco Pepe – Giacomo Tarulli-Licinio De Agazio-Antonio

Bartolomeo-Giuseppe Russo-Vincenzo Giordano-Giuseppina Rendinelli-Cosimo Schena-Sergio Garzya-Maria Giuliana

COMITATO REGIONALE SARDEGNA

UFFICIO GARE

Responsabile: Corrado Caroselli

Componenti: Ugo Serra – Claudio Zucca

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Salvatore Masucci

Componenti: Alberto Pacini – Maria Daniela Vacca

> COMITATO REGIONALE P.A. TRENTO

UFFICIO GARE

Responsabile: Marco Pedrotti **Componenti:** Giuseppe De Angelis

UFFICIO DESIGNAZIONI Responsabile: Marco Vinciquerra

Componenti: Roberto Guarino – Davide Guadalupi – Valentina Dorigatti – Silvia Bottura

COMITATO REGIONALE TOSCANA

UFFICIO GARE

Responsabile: Franco Sabatini

Componenti: Antonino Bolignari – Giovanna Brogi – Paolo Carlesi – Maurizio Fabbri – Silvia

Magistro – Lorenzo Volpi – Monica Monti

UFFICIO DESIGNAZIONI Responsabile: Federico Morelli

Componenti: Niccolò Catarzi – Fabrizio Conti – Marco Bezzi

> COMITATO REGIONALE UMBRIA

UFFICIO GARE

Responsabile: Alfonso Mola

Componenti: Mario Saioni – Filippo Mazzini

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Gianvittorio Giannotti

Componenti: Daniele Manassei – Filippo Mazzini – Stefania Tagliolini – Francesco Stefanini

DELIBERA N. 50/2017

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti Federali;

considerato che le nomine dei Componenti degli Uffici tecnici distaccati (Ufficio Gare e Designazioni) sono

scadute alla data del 30 giugno 2017;

ravvisata la necessità di nominare i nuovi Componenti;

preso atto delle proposte presentate dai Presidenti Regionali per la composizione degli Uffici Tecnici

distaccati (Ufficio Gare e Designazioni) per l'anno sportivo 2017-2018;

<u>riscontrata</u> la disponibilità degli stessi da parte del Comitato Regionale;

<u>ritenute</u> le proposte formulate dai Presidenti Regionali meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di nominare i Componenti gli Uffici Tecnici distaccati (Ufficio Gare e Designazioni) dei Comitati provinciali per l'anno sportivo 2017-2018 (scadenza 30 giugno 2018) come di seguito:

> UFFICIO TECNICO DISTACCATO DI CATANZARO

UFFICIO GARE

Responsabile: Angelino Celli

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Componenti:

UFFICIO TECNICO DISTACCATO DI COSENZA

UFFICIO GARE

Responsabile: Andrea Cardamone

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile:

> UFFICIO TECNICO DISTACCATO DI BERGAMO

UFFICIO GARE

Responsabile: Germano Foglieni

Componenti: Giancarlo Gritti – Mario Valli

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Angelo Coffetti

Componenti: Pietro Mingardi – Tommaso Avagliano – Graziano Sanga – Giuliana Brambilla

> UFFICIO TECNICO DISTACCATO DI BRESCIA

UFFICIO GARE

Responsabile: Giudo Colombo

Componenti: Andrea Cremonini – Carlo Gheda

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Emanuele Pedercini

Componenti: Stefano Maccarana – Filippo Lera – Carlo Belloni – Elena Begnis

> UFFICIO TECNICO DISTACCATO DI LIVORNO UFFICIO GARE

Responsabile: Massimo Magistro

Componenti: Cecilia Baldini – Martina Graziani

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Daniele Turbati

Componenti: Alessandro Costa – Matteo Napodano – Alessio Ciaramella

> UFFICIO TECNICO DISTACCATO DI REGGIO EMILIA

UFFICIO GARE

Responsabile: Andrea Cantarelli

Componenti: Giovanni Alessandro Bonincontro – Simone rivasi – Andrea Vacondio –

Matteo Del Rio

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Massimiliano Mora Componenti: Alessandro Guidi

> UFFICIO TECNICO DISTACCATO DI SASSARI

UFFICIO GARE

Responsabile: Andrea Dettori

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Marco Mameli Componenti: Luca Masia

> UFFICIO TECNICO DISTACCATO DI VARESE

UFFICIO GARE

Responsabile: Carlo Lozza

Componenti: Maurizio Vanoni – Maurizio Insalaco – Alessandro Macchi

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Antonio De Simone

Componenti: Matteo Stevenazzi – Cristina Farina – Jacopo Spinello

DELIBERA N. 51/2017

Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n. 120 assunta dal Presidente federale in data 21 giugno 2017 con la quale il

Presidente federale, su segnalazione del Medico federale dott. Sandro Senzameno, attribuisce la qualifica di Fisioterapista delle Squadre Nazionali Femminili per l'anno 2017, ai Sigg.ri Ileana Recchia e Matteo Brunelli, ad integrazione della propria delibera n.

335/2017 dell'11 aprile 2017;

<u>ritenuta</u> la stessa meritevole di accoglimento;

<u>ravvisata</u> l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n. 120 assunta dal Presidente federale in data 21 giugno 2017.

DELIBERA N. 52/2017

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>esaminata</u> la delibera n. 100/2017, assunta dal Presidente federale in data 9 giugno 2017, con la quale

si è inteso prorogare gli effetti del tesseramento valido per la stagione sportiva 2016/2017 oltre la fine dell'anno sportivo in corso, fissata al 30 giugno 2017, ovvero fino alla data del 2

luglio 2017, per garantire la conclusione del Campionato Under 15 3X3;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.100/2017 assunta dal Presidente federale in data 9 giugno 2017.

DELIBERA N. 53/2017

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto della delibera del Presidente federale n.102/2017 del 15 giugno 2017, con la quale la veniva

dichiarato lo stato di morosità della società VIOLA REGGIO CALABRIA SSDARL (cod. FIP 052776) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione RULLO

ROBERTO/VIOLA REGGIO CALABRIA SSDARL;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.102/2017 assunta dal Presidente federale in data 15 giugno 2017.

DELIBERA N. 54/2017

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto della delibera del Presidente federale n.103/2017 del 15 giugno 2017, con la quale la veniva

dichiarato lo stato di morosità della società VIOLA REGGIO CALABRIA SSDARL (cod. FIP 052776) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione RADIC

IVIC/VIOLA REGGIO CALABRIA SSDARL;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.103/2017 assunta dal Presidente federale in data 15 giugno 2017.

DELIBERA N. 55/2017

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto della delibera del Presidente federale n.104/2017 del 15 giugno 2017, con la quale la veniva

dichiarato lo stato di morosità della società ASD PALL. SAN MICHELE (cod. FIP 050989) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione CONTINOLO

LUIGI/ASD PALL. SAN MICHELE;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.104/2017 assunta dal Presidente federale in data 15 giugno 2017.

DELIBERA N. 56/2017

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto della delibera del Presidente federale n.105/2017 del 15 giugno 2017, con la quale la veniva

dichiarato lo stato di morosità della società ASD PALL. SAN MICHELE (cod. FIP 050989) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione SAINI FEDERICO/ASD

PALL. SAN MICHELE;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.105/2017 assunta dal Presidente federale in data 15 giugno 2017.

DELIBERA N. 57/2017

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto della delibera del Presidente federale n.106/2017 del 15 giugno 2017, con la quale la veniva

dichiarato lo stato di morosità della società US ARDITA A.S.D. (cod. FIP 000790) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione MUCIC SASA/USD ARDITA

ASD;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.106/2017 assunta dal Presidente federale in data 15 giugno 2017.

DELIBERA N. 58/2017

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto della delibera del Presidente federale n.107/2017 del 15 giugno 2017, con la quale la veniva

dichiarato lo stato di morosità della società US ARDITA A.S.D. (cod. FIP 000790) in relazione al mancato adempimento di guanto disposto nell'ingiunzione MARCETIC MARKO/USD

ARDITA ASD;

<u>condivise</u> le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.107/2017 assunta dal Presidente federale in data 15 giugno 2017.

DELIBERA N. 59/2017

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto della delibera del Presidente federale n.108/2017 del 15 giugno 2017, con la quale la veniva

dichiarato lo stato di morosità della società DIKE BASKET NAPOLI (cod. FIP 048682) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione COSTARELLI

ANDREA/DIKE BASKET NAPOLI;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.108/2017 assunta dal Presidente federale in data 15 giugno 2017.

DELIBERA N. 60/2017

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto della delibera del Presidente federale n.109/2017 del 15 giugno 2017, con la quale la veniva

dichiarato lo stato di morosità della società ASD POLISPORTIVA AGROPOLI (cod. FIP

000493) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione ASD VIVI

BASKET NAPOLI/ASD POLISPORTIVA AGROPOLI;

<u>condivise</u> le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.109/2017 assunta dal Presidente federale in data 15 giugno 2017.

DELIBERA N. 61/2017

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto della delibera del Presidente federale n.110/2017 del 15 giugno 2017, con la quale la veniva

dichiarato lo stato di morosità della società APD OR.SA.PG (cod. FIP 052274) in relazione al mancato adempimento di guanto disposto nell'ingiunzione BASKET FOLLO A.DIL. ASD/ APD

OR.SA. PG:

<u>condivise</u> le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.110/2017 assunta dal Presidente federale in data 15 giugno 2017.

DELIBERA N. 62/2017

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto della delibera del Presidente federale n.111/2017 del 15 giugno 2017, con la quale la veniva

dichiarato lo stato di morosità della società ASD ZANNELLA BASKET (cod. FIP 051017) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione LOSI

C.GIORDAN/ASD ZANNELLA BASKET;

<u>condivise</u> le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.111/2017 assunta dal Presidente federale in data 15 giugno 2017.

DELIBERA N. 63/2017

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera di Presidenza n.102/2017 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della

società VIOLA REGGIO CALABRIA SSDARL (cod. FIP 052776) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione RULLO ROBERTO/VIOLA REGGIO

CALABRIA ratificata con propria delibera in data odierna;

preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine assegnato;

visto l'art.130 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società VIOLA REGGIO CALABRIA SSDARL (cod. FIP 052776) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia con RULLO ROBERTO entro il termine assegnato.

DELIBERA N. 64/2017

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera di Presidenza n.103/2017 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della

società VIOLA REGGIO CALABRIA SSDARL (cod. FIP 052776) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione RADIC IVIC/VIOLA REGGIO CALABRIA

ratificata con propria delibera in data odierna;

preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine assegnato;

visto l'art.130 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società VIOLA REGGIO CALABRIA SSDARL (cod. FIP 052776) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia RADIC IVIC entro il termine assegnato.

DELIBERA N. 65/2017

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera di Presidenza n.104/2017 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della

società ASD PALL. SAN MICHELE (cod. FIP 050989) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione LUIGI CONTINOLO/ASD PALL.SAN MICHELE ratificata con

propria delibera in data odierna;

preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine assegnato;

visto l'art.130 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società ASD PALL. SAN MICHELE (cod. FIP 050989) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia con LUIGI CONTINOLO entro il termine assegnato.

DELIBERA N. 66/2017

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera di Presidenza n.105/2017 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della

società ASD PALL. SAN MICHELE (cod. FIP 050989) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione SAINI FEDERICO/ASD PALL.SAN MICHELE ratificata con

propria delibera in data odierna;

preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine assegnato;

visto l'art.130 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società ASD PALL. SAN MICHELE (cod. FIP 050989) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia con SAINI FEDERICO entro il termine assegnato.

DELIBERA N. 67/2017

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera di Presidenza n.108/2017 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della

società DIKE BASKET NAPOLI (cod. FIP 048682) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione COSTARELLI ANDREA/DIKE BASKET NAPOLI ratificata con

propria delibera in data odierna;

preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine assegnato;

visto l'art.130 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società DIKE BASKET NAPOLI (cod. FIP 048682) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia con COSTARELLI ANDREA entro il termine assegnato.

DELIBERA N. 68/2017

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera di Presidenza n.109/2017 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della

società ASD POLISPORTIVA AGROPOLI (cod. FIP 000493) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione ASD VIVI BASKET NAPOLI/ASD

POLISPORTIVA AGROPOLI ratificata con propria delibera in data odierna;

preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine assegnato;

visto l'art.130 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società ASD POLISPORTIVA AGROPOLI (cod. FIP 000493) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia con ASD VIVI BASKET NAPOLI entro il termine assegnato.

DELIBERA N. 69/2017

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera di Presidenza n.110/2017 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della

società APD OR.SA PG. (cod. FIP 052274) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione BASKET FOLLO/APD.OR.SA PG ratificata con propria delibera in

data odierna;

preso atto che è stato sanato lo stato di morosità entro il termine assegnato;

visto l'art.130 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società APD OR.SA PG (FIP 052274) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia con BASKET FOLLO entro il termine assegnato.

DELIBERA N. 70/2017

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera di Presidenza n.111/2017 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della

società ASD ZANNELLA (cod. FIP 051017) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione LOSI C.JORDAN/ASD ZANNELLA ratificata con propria delibera in

data odierna;

preso atto che è stato sanato lo stato di morosità entro il termine assegnato;

visto l'art.130 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società ASD ZANNELLA (cod. FIP 048682) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia con LOSI C.JORDAN entro il termine assegnato.

DELIBERA N. 71/2017

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera di Presidenza n.111/2017 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della

società ASD ZANNELLA (cod. FIP 051017) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione LODI GIANMARCO/ASD ZANNELLA ratificata con propria delibera in

data odierna;

preso atto che è stato sanato lo stato di morosità;

visto l'art.130 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società ASD ZANNELLA (cod. FIP 048682) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia con LODI GIANMARCO.

DELIBERA N. 72/2017

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.29/2016, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della

società G.S. ROBUR BASKET (cod. FIP 000238) in relazione al mancato adempimento di

quanto disposto nell'ingiunzione SILINKIS DARIUS/G.S. ROBUR BASKET;

<u>preso atto</u> che è stato sanato lo stato di morosità entro il termine assegnato;

visto l'art.130 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società G.S. ROBUR BASKET (cod. FIP 000238) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia con SILINKIS DARIUS.

DELIBERA N. 73/2017

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.28/2016, relativa alla dichiarazione dello stato di morosità della società

ASD FORIO BASKET (cod. FIP 004916) in relazione al mancato adempimento relativo alla

procedura CUPITO PAOLO;

viste le disposizioni previste dall'art.130 Regolamento Organico relativamente alla revoca

dell'affiliazione in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo nel

corso del quale è stata dichiarata la morosità;

DELIBERA

di revocare l'affiliazione della società ASD FORIO BASKET (cod. FIP 004916) dall'anno sportivo 2017/2018 a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura CUPITO PAOLO.

DELIBERA N. 74/2017

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>vista</u> la propria delibera n.77/2016, relativa alla dichiarazione dello stato di morosità della società

ASD BASKET VOMERO (cod. FIP 016645) in relazione al mancato adempimento relativo alla

procedura GENTILE IMMACOLATA;

<u>viste</u> le disposizioni previste dall'art.130 Regolamento Organico relativamente alla revoca

dell'affiliazione in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo nel

corso del quale è stata dichiarata la morosità;

DELIBERA

di revocare l'affiliazione della società ASD BASKET VOMERO (cod. FIP 016645) dall'anno sportivo 2017/2018 a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura GENTILE IMMACOLATA.

DELIBERA N. 75/2017

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.78/2016, relativa alla dichiarazione dello stato di morosità della società

ASD LIBERTAS GHEPARD (cod. FIP 006094) in relazione al mancato adempimento relativo

alla procedura LUGI CONTINOLO;

viste le disposizioni previste dall'art.130 Regolamento Organico relativamente alla revoca

dell'affiliazione in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo nel

corso del quale è stata dichiarata la morosità;

DELIBERA

di revocare l'affiliazione della società ASD LIBERTAS GHEPARD (cod. FIP 006094) dall'anno sportivo 2017/2018 a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura LUIGI CONTINOLO.

DELIBERA N. 76/2017

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste le proprie delibere nn.79/2016, 80/2016, 81/2016, 82/2016, 187/2016, 188/2016, relative

alla dichiarazione dello stato di morosità della società A.DIL .BASKET PARMA ASD (cod. FIP 000163) relative alle controversie CLARK CHRISTINE DANIELLE, DE PRETTO VALERIA,

SPREAFICO LAURA, BREZINOVA RENATA, BATTISODO VALERIA, GIORGI SARA;

<u>viste</u> le disposizioni previste dall'art.130 Regolamento Organico relativamente alla revoca

dell'affiliazione in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo nel

corso del quale è stata dichiarata la morosità;

DELIBERA

di revocare l'affiliazione della società A.DIL BASKET PARMA ASD dall'anno sportivo 2017/2018 a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alle procedure CLARK CHRISTINE DANIELLE, DE PRETTO VALERIA, SPREAFICO LAURA, BREZINOVA RENATA, BATTISODO VALERIA, GIORGI SARA;

DELIBERA N. 77/2017

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.28/2016, relativa alla dichiarazione dello stato di morosità della società

AS FUTURA BASKET ASD (cod. FIP 026447) in relazione al mancato adempimento relativo

alla procedura GATTI VALENTINA;

<u>viste</u> le disposizioni previste dall'art.130 Regolamento Organico relativamente alla revoca

dell'affiliazione in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo nel

corso del quale è stata dichiarata la morosità;

DELIBERA

di revocare l'affiliazione della società AS FUTURA BASKET ASD (cod. FIP 026447) dall'anno sportivo 2017/2018 a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura GATTI VALENTINA.

DELIBERA N. 78/2017

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista le delibere di Presidenza n.106/2017 e n. 107/2017 con le quali è stato dichiarato lo stato di

morosità della società USD ARDITA (cod. FIP 000790) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nelle ingiunzioni MUCIC SASA/USD ARDITA e MARCETIC MARKO/USD

ARDITA e ratificate con proprie delibere in data odierna;

viste le disposizioni previste dall'art.130 Regolamento Organico relativamente alla revoca

dell'affiliazione in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo nel

corso del quale è stata dichiarata la morosità;

DELIBERA

di revocare l'affiliazione della società USD ARDITA (cod. FIP 000790) dall'anno sportivo 2017/2018 a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alle procedure MUCIC SASA e MARCETIC MARKO.

DELIBERA N. 79/2017

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>rilevato</u> che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti

di cui agli artt.130 e segg. del Regolamento Organico nei confronti del tesserato FISHER CHASE FORREST in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel procedimento

arbitrale BASKET SCAFATI 1969 SSD/FISHER CHASE FORREST;

visto l'art. 130 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità del tesserato FISHER CHASE FORREST fissando il termine del 25.08.2017 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia BASKET SCAFATI 1969 SSD/FISHER CHASE FORREST.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine assegnato, ai sensi dell'art 68) comma 4 del Regolamento Organico il presente provvedimento, è trasmesso al Tribunale federale ai sensi ed agli effetti dell'art. 46 comma 2 del Regolamento di Giustizia.

DELIBERA N. 80/2017

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>vista</u> l'istanza di autorizzazione ad adire la magistratura ordinaria presentata dal tesserato CIA

Andrea Auriemma nei confronti del tesserato Lorenzo Di Maggio per i fatti occorsi in occasione della gara di serie D regionale del 10.05.2017 regionale Pol. Futura Osimo – Vis Bk

Castel Fidardo;

<u>vista</u> la documentazione prodotta a corredo dell'istanza;

DELIBERA

di autorizzare il tesserato CIA Andrea Auriemma nei confronti del tesserato Lorenzo Di Maggio per i fatti occorsi in occasione della gara di serie D regionale del 10.05.2017 regionale Pol. Futura Osimo – Vis Bk Castel Fidardo;

DELIBERA N. 81/2017

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>vista</u> l'istanza di autorizzazione ad adire la magistratura ordinaria presentata dal tesserato Andrea

Policastro dirigente della società Aster Basket Saviano nei confronti delle tesserate CIA Dora Natale e Velia Santoro per i fatti occorsi in occasione della gara di serie D regionale n.615

del 2.04.2017;

<u>rilevato</u> che il referto di gara è l'atto sul quale l'arbitro è tenuto a riportare fatti e comportamenti

rilevanti sul piano disciplinare occorsi durante lo svolgimento della gara per valere in ambito

sportivo, ambito entro il quale vanno contenute le contestazioni avverso il referto;

considerato che i comportamenti degli istanti rilevati sul referto di gara sono stati sanzionati dagli organi

di giustizia federale, sicché la questione è stata valutata in ambito sportivo;

DELIBERA

di respingere l'istanza presentata dal Andrea Policastro, dirigente della società Aster Basket Saviano, nei confronti delle tesserate CIA Dora Natale e Velia Santoro per i fatti occorsi in occasione della gara di serie D regionale n.615 del 2.04.2017 Pol. Folgore – Ca & Bi Basket Saviano.

DELIBERA N. 82/2017

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza di autorizzazione ad adire la magistratura ordinaria presentata dalla tesserata

Adriana Postiglione Presidente della Polisportiva Basket Angri A.Negro in relazione ai provvedimenti assunti dagli Organi di Giustizia federali in occasione della gara del Campionato Under 20 maschile – Campania tra Pol. Angri A.Negro e Pol. Battipagliese:

rilevato che il referto di gara è l'atto sul quale l'arbitro è tenuto a riportare fatti e comportamenti

rilevanti sul piano disciplinare per valere in abito sportivo, ambito entro il quale vanno

contenute le contestazioni avverso il referto;

considerato che gli accadimenti oggetto dell'allegato al referto di gara sono stati sanzionati dagli organi

di giustizia federale, sicché la questione è stata valutata in ambito sportivo;

<u>considerato altresì</u> che l'istante non specifica i soggetti tesserati contro i quali intende adire la

magistratura ordinaria;

DELIBERA

di respingere l'istanza presentata dalla tesserata Adriana Postiglione, Presidente della Polisportiva Basket Angri A.Negro, in relazione ai provvedimenti assunti dagli Organi di Giustizia federali in occasione della gara del Campionato Under 20 maschile – Campania tra Pol. Angri A.Negro e Pol. Battipagliese.

DELIBERA N. 83/2017

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>esaminata</u> l'istanza presentata dalla Società ASD BOTTEGONE BASKET S. ANGELO (Cod. FIP 046751)

iscritta al campionato di Serie B in merito al trasferimento di sede;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 148 del R.O. lettera A;

DELIBERA

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla Società ASD BOTTEGONE BASKET S. ANGELO (Cod. FIP 046751) da PISTOIA a SALERNO Via Dalmazia 11, dove svolgerà la propria attività agonistica.

DELIBERA N. 84/2017

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società SSD BASKET FERENTINO A.R.L. (Cod. FIP 004473) iscritta

al campionato di Serie A2 in merito al trasferimento di sede;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 148 del R.O. lettera A;

DELIBERA

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla SSD BASKET FERENTINO A.R.L. (Cod. FIP 004473) da FERENTINO (FR) a CAGLIARI (CA) VIA CABONI 3, dove svolgerà la propria attività agonistica.

DELIBERA N. 85/2017

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>esaminata</u> la domanda di trasformazione in società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata della

Società A.S.DIL. PALL. ORZINUOVI (cod. FIP 014115) con sede in Orzinuovi (BS) iscritta al

Campionato di Serie A2 maschile;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 144, comma 4, del

Regolamento Organico;

DELIBERA

di prendere atto della trasformazione da A.S.DIL. PALL. ORZINUOVI a A.S.DIL. PALL. ORZINUOVI con sede in Orzinuovi (BS).

DELIBERA N. 86/2017

Il Consiglio federale,

<u>visti</u> lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la domanda di trasformazione in società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata della

Società CUORE NAPOLI BASKET (cod. FIP 052398) con sede in Agropoli (SA) iscritta al

Campionato di Serie A2 maschile;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 144, comma 4, del

Regolamento Organico;

DELIBERA

di prendere atto della trasformazione da CUORE NAPOLI BASKET ASD a CUORE NAPOLI BASKET SSDRL con sede in Agropoli (SA).

DELIBERA N. 87/2017

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto in particolare l'art 1.3.2.3 della DOA che prevede quale requisito essenziale per l'iscrizione al

Campionato di Serie B la costituzione sotto forma di Società dilettantistica a responsabilità

limitata con capitale sociale di almeno € 10.000,00;

esaminate le domande di trasformazione in società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata delle

Società iscritte al campionato di Serie B per l'anno sportivo 2017/2018;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 153 del Regolamento

Organico;

DELIBERA

di prendere atto della trasformazione da A.S.D. a SSD RL delle seguenti Società riportate in tabella:

COD.	SOCIETA'	SEDE	REGIONE
054432	BASKET TERAMO 2015	TERAMO	ABRUZZO
007765	CAMPLI BASKET	CAMPLI	ABRUZZO
052258	WERE BASKET	ORTONA (CH)	ABRUZZO
022902	AMATORI PALLACANESTRO PESCARA SSDARL	PESCARA	ABRUZZO
052442	OLIMPIA MATERA SRLSSD	MATERA	BASILICATA
052466	PLANET BASKET CATANZARO	CATANZARO	CALABRIA
050639	BASKET LUGO	LUGO (RA)	EMILIA ROMAGNA
052308	TIGERS FORLI'	FORLI'	EMILIA ROMAGNA
000122	BASKET RIMINI CRABS SSDRL	RIMINI	EMILIA ROMAGNA
028771	PALLACANESTRO PIACENTINA SDRL	PIACENZA	EMILIA ROMAGNA
028778	BASKET 2000 R.E.	REGGIO EMILIA	EMILIA ROMAGNA
054509	RAGGISOLARIS FAENZA SSD ARL	FAENZA	EMILIA ROMAGNA
052462	BENEDETTO XIV 2011	CENTO (FE)	EMILIA ROMAGNA
050219	VIRTUS VALMONTONE	VALMONTONE	LAZIO
000128	STELLA AZZURRA	ROMA	LAZIO
002282	BASKET SCAURI	SCAURI MINTURNO (LT)	LAZIO
000222	PALLACANESTRO PALESTRINA	PALESTRINA	LAZIO
044075	LUISS	ROMA	LAZIO
052727	VIRTUS TSB 2012 CASSINO	CASSINO	LAZIO
044480	PALL. BERNAREGGIO 99	BERNAREGGIO (MB)	LOMBARDIA

Segue C.U. n.25 del 14 luglio 2017 – Consiglio federale n.1- Roma, 14 luglio 2017

036427	NUOVA PALL. OLGINATE	OLGINATE (LC)	LOMBARDIA
000466	SANGIORGESE BASKET SSDRL	SAN GIORGIO SU LEGNANO (MI)	LOMBARDIA
000517	ABERGAMO BASKET 2014	BERGAMO	LOMBARDIA
000602	URANIA BASKET MILANO SSD ARL	MILANO	LOMBARDIA
000927	BASKET LECCO	LECCO	LOMBARDIA
023164	PALLACANESTRO CREMA	Crema	LOMBARDIA
025617	PALLACANESTRO ALTO SEBINO	COSTA VOLPINO	LOMBARDIA
035353	U. S. PALL. AURORA DESIO 94	DESIO (MB)	LOMBARDIA
051653	JANUS BASKET FABRIANO	FABRIANO (AN)	MARCHE
007205	VIRTUS BASKET	CIVITANOVA MARCHE (MC)	MARCHE
000338	PORTO SANT'ELPIDIO BASKET	PORTO SANT'ELPIDIO (FM)	MARCHE
006300	PALL. SENIGALLIA	SENIGALLIA (AN)	MARCHE
009133	U.S. BASKET RECANATI SRLSSD	RECANATI (MC)	MARCHE
051825	DYNAMIC VENAFRO	VENAFRO	MOLISE
000241	OLIMPO BASKET ALBA	ALBA (CN)	PIEMONTE
003901	PALL. MONCALIERI S. MAURO ssdrl	MONCALIERI (TO)	PIEMONTE
000344	G.S. DIL. VALSESIA BASKET	BORGOSESIA	PIEMONTE
005542	FULGOR OMEGNA S.R.L.S.D.	OMEGNA (VB)	PIEMONTE
034253	OLEGGIO MAGIC BASKET	OLEGGIO	PIEMONTE
051600	UDAS	CERIGNOLA (FG)	PUGLIA
037945	NUOVA PALL. NARDO'	NARDO' (LE)	PUGLIA
051333	CESTISTICA CITTA' DI SAN SEVERO	SAN SEVERO	PUGLIA
052425	SSDARL LIONS BASKET BISCEGLIE	BISCEGLIE (BA)	PUGLIA
051339	SPORT E' CULTURA PATTI	PATTI (ME)	SICILIA
051519	BASKET BARCELLONA SSDARL	BARCELLONA P.DI GOTTO (ME)	SICILIA
006456	LIB. LIBURNIA BASKET	LIVORNO	TOSCANA
001088	A.S. DIL. C.S. ETRUSCA BASKET	SAN MINIATO (PI)	TOSCANA
000389	BASKET CECINA	CECINA (LI)	TOSCANA
031018	MONTECATINITERME BASKETBALL	MONTECATINI TERME (PT)	TOSCANA
046751	BOTTEGONE BASKET S. ANGELO	BOTTEGONE	TOSCANA
051196	BASKET GOLFO	PIOMBINO (LI)	TOSCANA
045411	VAL DI CEPPO BASKET	PERUGIA	UMBRIA
005777	PALLACANESTRO VICENZA 2012	VICENZA	VENETO
032275	VIRTUS BASKET PADOVA A.DIL.	PADOVA	VENETO

DELIBERA N. 88/2017

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto in particolare l'art. 147 del Regolamento Organico;

<u>viste</u> le domande di fusione pervenute all'Ufficio Affiliazioni entro i termini previsti dai regolamenti

vigenti;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 147 R.O.;

<u>ritenute</u> le richieste meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

1. di autorizzare le fusioni come da tabella in seguito allegata;

- 2. Di prendere atto che la nuove Società Sportive sono subentrate in tutti i diritti, doveri, oneri, crediti e debiti delle precedenti Società, compresi i diritti inerenti al tesseramento degli atleti;
- 3. Di attribuire il titolo sportivo alla Società risultante dalla fusione, come indicato in tabella.

	SOC. RICHIEDENTI	codice	Campionato	SOC. RISULTANTE DALLA FUSIONE	codice	Campionato
1	PLAY BASKET A.D.	051026	promozione	PLAY BASKET A.S.D.	051026	C Silver
	A.DIL. SUMMANO BASKET	050747	C silver	TEAT DASKET A.S.D.		
2	A.S.DIL. BASKET CORATO	002157	D	A.S.DIL. BASKET CORATO	002157	C Silver
	A.S.D. OLIMPICA BASKET	050690	C silver	A.S.DIE. BASKET COKATO		
3	asd PALLACANESTRO VADO	052486	C silver	asd PALLACANESTRO VADO	052486	C Silver
	A.S.D. ATHLETIC GENOVA	014506	giovanili	asu Pallacaines I RO VADO		
4	A.S. BASKET SPRESIANO	012007	giovanili	A.S. BASKET SPRESIANO	012007	D
7	AD BK PIAVE SPRESIANOMASERADA	029968	Serie D	A.S. DASKLI SPRESIANO		
5	OSPITALETTO BASKET ASD	014157	promozione	OSPITALETTO BASKET ASD	014157	D
Э	MGM BASKET A.S.D.	045011	Serie D	OSPITALETTO BASKET ASD		
6	LIB. MONCALIERI	003888	CF	LIB. MONCALIERI SSDARL	003888	CF
O	MONCALIERI BKBALLSCHOOL SSDRL	051201	giovanili	LID. MONCALIERI SSDARL		
7	SETTIMO BASKET A.S.D.	046273	giovanili	SETTIMO BASKET A.S.D.	046273	D
/	CORNAREDO BASKET ASD	020643	Serie D	SETTINO BASKET A.S.D.		
8	A.S.D.BASKET FEMM. VARESE 95	036138	BF	A.S.D.BASKET FEMM, VARESE 95	036138	BF
0	A.S.D. NORD VARESE BASKET	052155	giovanili	A.S.D.BASKET FEMINI. VARESE 93		
9	A.S.D. OLIMPIA BASKET PESARO	001434	BF	A.S.D. OLIMPIA BASKET PESARO	001434	BF
9	ASD U.S.AQUARIUS NUOVO BASKET	018090	Serie D	A.S.D. OLIMPIA BASKET PESAKO		
10	RUCKER SANVE S.S.D.R.L.	052460	C gold	RUCKER SANVE S.S.D.R.L.	052460	C gold
10	BASKET SAN VENDEMIANO A.S.DIL	014815	promozione	RUCKER SAINVE 5.5.D.R.L.	052400	C gold
11	MALASPINA SPORT TEAM	054479	giovanili	MALACDINA CDORT TEAM	054479	promozione
	MALASPINA SPORTING CLUB ASD	050697	promozione	MALASPINA SPORT TEAM	0544/9	
12	POL. DIL. VIRTUS 04	050344	giovanili	POL. DIL. VIRTUS 04	050344	4 D
12	A.DIL. CUS CASERTA	039009	D	POL. DIL. VIRTOS 04	050344	

DELIBERA N. 89/2017

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la domanda della Società ASD POL. COSTA D'ORLANDO di scorporo della Sezione Basket

dalla Polisportiva come previsto dalla normativa sulle Polisportive indicata all'art. 1.2 delle

Disposizioni Organizzative Annuali - Dilettanti anno sportivo 2017/2018;

<u>rilevata</u> la completezza della documentazione presentata ai sensi della normativa sopra citata;

DELIBERA

di prendere atto dello scorporo della Società ASD POL. COSTA D'ORLANDO in COSTA D'ORLANDO BASKET S.S.D. a.r.l. con nuovo codice Societario e contestuale iscrizione al Campionato di serie B.

Roma, 14 luglio 2017

IL SEGRETARIO GENERALE F.to Maurizio Bertea IL PRESIDENTE F.to Giovanni Petrucci